SISTEMA COMPIUTO

DI

POLIZIA MEDICA

Vol. XI.

SISTEMA COMPIUTO

DI

POLIZIA MEDICA

DI

G. P. FRANK

TRADUZIONE DAL TEDESCO

SECONDA EDIZIONE CON NOTE.

Vol. XI.

MILANO
COI TIPI DI GIOVANNI PIROTTA
1828.

SEZIONE SECONDA.

ARTICOLO DECIMO.

Degli instituti di seppellimento, delle sepolture e de' luoghi di seppellimento.

Sepulcra sint vero in illis locis nullo modo excultis, neque ad culturam aptis. — Neque enim a vivis, neque a mortuis telluris fœcunditas impedienda est.

PLATO, *De legibus*, lib. XII.

§ 1.

Oggetto di quest' articolo.

Allorchè tenni discorso sui pubblici regolamenti di nettezza ho espressamente riservato a questo luogo il parlare dei regolamenti per le sepolture (1). È vero però che ove ho posto sotto gli occhi del pubblico il pericolo di venire seppelliti vivi, ho anche fatto preventivamente menzione delle costumanze, secondo le quali alcuni popoli aveano in massima di trattare i loro morti (2): nondimeno dissi io ciò soltanto in riguardo al tempo, scorso il quale veniva da essi deciso, che era tolta ogni speranza di poterli richiamare à vita, e che il loro allontanamento dai vivi dovea essere per sempre.

---

(1) V. il vol. VII, sez. IV, art. 3, § 14.
(2) V. il vol. precedente, art. 5, §§ 22, 23, 24, 28.

§ 2.

Necessità di questi instituti.

Gli animali, i quali in luoghi stabiliti stanno insieme in grandi società, non possono, come le creature isolate, qua e là vaganti, abbandonare a sè stessi i cadaveri della loro specie senza che sieno costretti, per non esporsi alle conseguenze della putrefazione, o pur anco a quelli del contagio, o ad abbandonare immediatamente il loro luogo di dimora, o vero ad allontanare i cadaveri. Per lo che noi vediamo la repubblica delle api rinchiusa in una ristretta arnia, oppure nell' angusta cavità di un albero, — la società delle formiche erranti, che alloggiano in un semplice mucchio di sabbia, allontanare colla maggiore sollecitudine i morti loro concittadini, oppure allorchè ciò non gli venga possibile, coprirne i cadaveri col mele, oppure con una materia resinosa, e preservarli colla più scrupolosa diligenza dalla putrefazione. In quanto agli animali morti che appartengono alle classi che non vivono in società, oppure sono ramingbi, la natura ha stabilito loro tanto nell'acqua, quanto sulla terra altrettante sepolture, e queste sono quelle degli animali rapaci, ed una grande quantità di insetti e di vermi; di cui ciascuna ha la sua propria preda, destinata alla particolare sua nutrizione, che col mezzo de' finissimi suoi organi dell' olfatto fiutando da lontano, viene loro additata a buon tempo, pria che l' atmosfera venga avvelenata dalle esalazioni della putrefazione dei cadaveri

che ne accaddero. Nessun' anatomico col suo acuto scarpello alla mano sa preparare così speditamente e così esattamente lo scheletro degli animali piccioli, quai sono i sorci e le rane, al modo che fa una turba di formiche; e colla stessa speditezza pure, quantunque con minore maestria, una società di jene affamate si spedisce le carni colossali di un ucciso elefante; cosicchè noi uomini, se ci potesse riuscire di sradicare affatto dalla terra tutti gli animali di rapina (imperciocchè essendoci noi compiaciuti di dichiararci dominatori del mondo, ci imbaldanziamo nel farli servire nello stesso mentre ancor vivi alle sole nostre tavole reali), noi che siamo quanto incauti altrettanto invidiosi, priveremmo da noi stessi del mezzo il più possente che la provida natura ha stabilito per distruggere i cadaveri perniciosi che verrebbero a rendere nel più alto grado infetta l'aria. Si rammenti qui ora ciò che io ho detto antecedentemente in riguardo ai gran mali che sovrastano alle abitazioni degli uomini che sono in molta vicinanza agli scorticatoj (1), alle forche (2), ai laboratorj anatomici (3). Egli è pure facile il comprendere doversi dalle umane società sollecitamente dare pensiero, a fine sia eseguito il più conveniente allontanamento de' loro morti dai vivi.

---

(1) Vol. VII, sez. IV, art. 3, § 12.
(2) Vol. cit., § 13.
(3) Vol. cit., l. c.

§ 3.

Storia generale degli instituti pe' morti. — Diverso allontanamento de' cadaveri.

I regolamenti pe' morti presso i diversi popoli (su cui io qui riferisco solo ciò che serve al mio scopo) erano molto diversi, come di leggieri si può immaginare, secondo diversi erano i luoghi della loro dimora, la loro civilizzazione, e segnatamente la religione loro. L'acqua del mare è pe' marinaj, allorchè si trovano impegnati in lunghi viaggi, la più naturale e la più ordinaria sepoltura. I litofagi, dice Celio, gettano nel mare i loro cadaveri, e sono dell' opinione essere cosa affatto indifferente che siano essi distrutti o nel fuoco o nella terra, oppure nell' acqua. Quasi tutti i popoli che abitano lungo il fiume Gange gettano, come io ho altrove accennato (1), i loro morti nell' acqua, in vero fatta santa. Gli antichi Albanesi sono del fermo sentimento ch'egli è un peccato il trattenersi molto coi morti. Si sa altresì che i Colchici cucivano in una pelle i loro morti e gli appendevano agli alberi (2). I Gauri ed i Persiani dell' antica religione non seppellivano i loro morti per tema che la terra ne fosse contaminata, ed in cambio erano questi liberamente tenuti esposti, senza distinzione di sesso, su alte torri, ed ivi abbandonati all' aria ed agli uccelli di rapina (3). È generalmente

(1) Vol. cit., sez. II, art. 5, § 22.
(2) *Æliani*, *Var. Hist.*, l. IV.
(3) *Chardin*, *Voyages*, t. X.

probabile che i primi viventi uomini, ancora qua e là sparsi come gli altri animali, abbiano trovato la sepoltura nei visceri delle loro compagne creature. Gli Ircani gettavano i loro cadaveri in preda ai cani, che mantenevano per quest' oggetto.

§ 4.

Seppellimento famigliare.

Fino a tanto che il figlio, presso i popoli già per qualche po' civilizzati, poteva reggere, erano i resti dell' estinto padre una santa reliquia della famiglia da cui era grave pena il separarsi; ma si dovette poi presto prendere la determinazione di deporli o nella terra paterna, ovvero in quella vicinanza (1). La costumanza di imbalsamare i morti, che era in uso presso gli Egizj, quantunque invenzione già di più tarda origine, s' appoggia probabilmente alla brama di sapere che il genitore, ovvero il figlio non fossero, anche dopo la morte, affatto separati (2). Così pure anche

(1) Servius dice. *Moris fuit apud Majores ut qui mortuus esset domum referretur et in illa sepeliretur.* L' opinione la più comune relativamente all' origine del servigio de' Lari e degli Dei famigliari tiene per fermo che essendo nei più antichi tempi stati seppelliti i morti nelle case che aveano abitato vivendo, ne sia venuta l' idea che lo spirito de' morti dimorava in esse ancora, producendo bene o male, e che perciò dovea essere venerato. *Serv. Hon. ad Virgil. Æn.*, l. 5, v. 64. — *Isidor. Hispalens.* 15, 11.

(2) Secondo Strabone era in uso presso gli antichi abitanti della Moravia di fondere con una materia vitrea parte de' loro morti, e di conservarla nelle proprie case. *Geographiæ*, lib. XVII, edit. Heresbachii, p. 538.

gli Ebrei ci assicura Tacito, non bruciavano i loro cadaveri, ma bensì, secondo il costume degli Egizj, gli imbalsamavano (1). Già al tempo dei primi patriarchi esistevano i sepolcri delle famiglie, la cui alienazione per denaro era punita col cambiamento del nome (2). I poveri, i quali non potevano procurarsi alcuna sepoltura particolare, dovevano necessariamente essere seppelliti in luoghi aperti; e vediamo noi pure anche al presente le nostre Comunità Ebree seppellire i loro cadaveri, ed in vero col viso rivolto verso l'oriente, in un proprio

---

(1) Lib. V. Gli Ebrei erano costretti da una legge a seppellire i loro morti. *Joan.* NICOLAY dice: *Plura tamen et frequentiora Judæorum sepulcra extra urbes, in locis a viventium domiciliis remotis fuisse, ostendit evidenter scriptura variis exemplis, tum ob nitorem et sanitatem, tum ne contaminarentur.* — Libri quatuor *de Sepulcris Hebræorum.* Lugd. Batav. 1706.

(2) *Postquam (Ephron) pretio victus est, ut sepulcrum venderet argento, licet cogente Abraham,* Vau *litera, quæ apud illos pro* O *legitur, ablata de ejus nomine est: et pro* Ephron *appellatus est* Ephran: *significante scriptura, non eum consummatæ perfectæque virtutis, qui potuerit* memorias vendere mortuorum. *Sciant igitur qui sepulcra venditant et non coguntur ut accipiant pretium, sed a nolentibus quoque extorquent, immutari nomen suum et perire quid de merito eorum, cum etiam ille reprehendatur occulte, qui invitus accesserit.* Divi Hieronymi Stridonniensis, opera omnia, t. III, p. 334, d. — L'ambasciadore francese signor Deshayes, inviato da Luigi XIII nel 1621 alla Palestina, dice: *La coutume parmi les Juifs n'étoit pas d'enterrer les corps comme nous faisons en chretienté; chacun, selon ses moyens, faisoit pratiquer dans quelque roche une forme de petit cabinet, où l'on mettoit le corps que l'on étendoit sur une table du rocher même; et puis on refermoit ce lieu avec une pierre que l'on mettoit devant la porte, qui n'avoit d'ordinaire que quatre pieds de haut.* — V. CHATEAUBRIAND, *Itinéraire de Paris à Jerusalem*, t. II, p. 218.

campo pei morti circondato da un muro (1). I Cori portano il lutto, conservando per tre

(1) V. il vol. prec., ove ho esposto la mia opinione sul troppo sollecito seppellimeuto degli Ebrei. — Mi fu di somma e piacevole soddisfazione il leggere un anno dopo nell' interessante SCHERF'S *Archiv der medizinischen polizey*, VI b., s. 205 e seg., la interessante lettera di Mosè Mandelssohn, ed il comprendere da essa, che questo rispettabile filosofo ebreo non meno di me disapprovava quel precoce seppellimento de' suoi colleghi di fede: nello stesso tempo provò che presso gli Ebrei dell' antichità non poteva accadere il caso, che alcuno fra di loro fosse seppellito vivo. Essi collocavano cioè, dic' egli, i loro morti in cavità ed in volte sotterranee, e li facevano ivi custodire per tre giorni per vedere se vivevano, oppure se per avventura potessero essere richiamati ancora a vita. Così si dice espressamente nel trattato *Schmochoth*: « Si fa la guardia per tre giorni ai morti nel luogo della sepoltura senza prendersi pensiero che in ciò si seguano i costumi degli Emoriti. Un tempo vi si trasportò uno creduto cadavere, che visse di nuovo, e che poi dopo venticinque anni morì realmente. Si sa pure di un altro, il quale ritornò in vita, e che quindi ebbe cinque figli e che poi morì dopo qualche tempo ». — Restando in vigore gli ordini del feudatario del paese (il duca di Meklenburg) scrisse Mandelssohn alla comunità degli Ebrei di Schwerin: non possono essi allora far meglio che seguendo l'esempio de' nostri antecessori i quali fabbricarono una catacomba nella loro piazza per le sepolture, in cui i morti, secondo i costumi introdotti, potevano essere purificati, sorvegliati duranti tre giorni, e quindi finalmente seppelliti. — Quanto necessarie sieno le disposizioni che si propongono per impedire il troppo sollecito seppellimento de' cadaveri presso gli Ebrei, risulta chiaro dall' I. e R. decreto austriaco in data 10 aprile 1787, nel quale colla rinnovazione dell' ordine già emanato relativamente all' oggetto in discorso, si dice: « Che un terribile fatto è nuovamente accaduto, che cioè un Ebreo fu troppo presto seppellito, e che in conseguenza venne realmente ammazzato ». *Joh. Dionis.* JOHN, *Lexicon der K. K Medicinal-Gesetze*, I theil, s. 177. — La seguente ordinanza del re di Danimarca merita di essere qui conservata. « Sua Maestà si è compiaciuta di stabilire i seguenti regolamenti in riguardo al seppellimento dei cadaveri de' seguaci della religione ebraica. 1.° Ogni caso di morte fra coloro che professano la religione

anni nelle loro case i cataletti de' loro padri (1). Nel regno della China sono bruciati soltanto

ebraica, dovrà, nei luoghi in cui gli Ebrei abbiano rappresentanti o capi, essere manifestato a quelli, oppure a questi, i quali poi ne rilasceranno gratuitamente un certificato indicante l'avviso avuto sulla morte accaduta. 2.° Nei luoghi nei quali gli Ebrei non hanno alcuna comunità, ed in conseguenza mancano di rappresentanti, la notizia dovrà essere data all'uffizio di polizia, il quale ne rilascerà gratuitamente una testimonianza. 3.° Il cadavere non potrà essere seppellito se non che tre giorni dopo accadutone la notizia, e dopo la consegna della testimonianza, ad eccezione però dei casi seguenti. 4.° Allorchè il morto fosse contaminato da malattia contagiosa: in tal caso il seppellimento accaderà senza alcun accompagnamento funebre entro le 48 ore dopo la morte accaduta, colle stesse vestimenta che avea in dosso nel mentre morì, ed in cataletti i quali sieno internamente impeciati o catramati, e dovranno questi essere seppelliti quattro braccia profondamente nella terra: si dovrà parimente indicare la qualità della malattia tanto nella notizia, quanto nell'attestato che ne verrà rilasciato. 5.° Nel caso poi il morto non fosse perito per una sì fatta malattia, e che la putrefazione si rendesse manifesta pria dei tre giorni dopo la morte, allora si dovrà eseguirne il seppellimento anche prima dell'epoca superiormente stabilita, allorchè ne sia presentato l'attestato del medico della città, il quale dimostri la regolarità di questa esposizione. Quest'attestato sarà rilasciato ai miserabili senza alcun pagamento, ed ai facoltosi col pagamento di un tallero. 6.° I servi presso i cimiterj degli Ebrei, i quali danno a nolo una carrozza per cadaveri, oppure eseguiscono il seppellimento di un cadavere senza aver riguardo alle prescrizioni soprammentovate, verranno trattati col rigore delle leggi: perderanno il loro posto, e saranno sottoposti a una pena che verrà regolata dalle circostanze; sì fatti servi dovranno quindi per loro sicurezza conservare i menzionati attestati, a fine se ne possano servire, nel caso di rimostranza, a loro propria difesa. 7.° Nel caso un seguace della religione ebraica, sia egli un solo, oppure una società, osasse porre impedimento all'esecuzione dell'ordine suddetto: questi pure verranno chiamati in giudizio, e sottoposti alle disposizioni delle leggi. Tutto ciò che è qui prescritto sarà fatto conoscere a tutti quelli cui ne incumbe l'osservanza. — Dalla cancelleria reale di Holstein a Kopenhagen 27 luglio 1811.

(1) MARTINI, *Recueil des voyages au Nord*, t. III.

coloro i quali non si trovano in istato di pagare un cataletto (1): vi si impiega a tale oggetto una parte delle proprie facoltà a fine, durante la vita, si possa far eseguire un cataletto di legno duro e molto durevole; e vi furono famiglie le quali si procuravano per sè e pei loro congiunti certi legni quasi incorruttibili, e che erano ad un alto prezzo (2000 talleri circa) (2).

§ 5.

Bruciamento de' cadaveri.

I nostri antenati Tedeschi si tennero alla costumanza di bruciare i loro morti; solo aveano cura, allorchè trattavasi di cadaveri di personaggi ragguardevoli, di far uso di certe qualità di legno per formarne i roghi, ed aveano per massima di consegnare alle stesse fiamme le armi del cavaliere, e talvolta anche il cavallo da sella (3). La lenta putrefazione dei corpi sotterrati, la tenace contrarietà che eravi di permettere che lungi dalle proprie abitazioni venissero presi dalla putrefazione i proprj congiunti di sangue, il pericolo nel conservare i cadaveri caduti in putrefazione, il timore che le ossa del proprio padre fossero fuori dalla terra gruffolate dagli animali e di vederle in tal guisa profanate; e che certe malattie attaccaticcie si

(1) *Dissertation sur la religion des Chinois.*
(2) MARTINI, *Histoire de la Chine.* — Petri JARICI, *Thesaurus rerum judaicarum*, p. 668, 19.
(3) TACITUS, *De situ, moribus et populis Germaniæ*, cap. XXVII.

spargessero dai cadaveri di coloro che ne perirono, e fossero ereditate dai viventi: tutte queste cause possono essere state i motivi più possenti per determinare a dare la preferenza al bruciamento de' cadaveri, piuttosto che al loro seppellimento. Anche i Greci lavavano e bruciavano i loro morti (1), affinchè, secondo l'opinione di Eraclito, l'uomo dovesse retrocedere alla primitiva sua origine. Il primo che venne bruciato fu, al dire di Omero, Argivo Licinio. Certamente anche con questa costumanza si commettevano non poche crudeltà: erano insieme bruciati gli animali, i più cari servi, e perfino anche i fanciulli (2). A Ceilan le persone le più facoltose bruciano ancora i loro morti per non lasciarli in preda ai vermi; mentre le più povere senza tante cerimonie seppelliscono i proprj. Se all' opposto alcuno è morto pel vajuolo, egli è, senza alcun riguardo alla sua condizione primitiva, consegnato alle fiamme (3). Nel Giappone sono bruciati coloro che hanno la facoltà di sostenerne la spesa; i restanti poi sono seppelliti a guisa degli animali (4).

---

(1) *Homerus*, *Odyss. XXIV*, v. 45. — *Virgilius*, *Æneid. VI*, v. 218. — Segnatamente poi *Tiraquellus*, *ad Alex. ab Alex.*, lib. III, c. 7.

(2) *Francesco* Perucci, *Pompe funebri di tutte le nazioni del mondo*, lib. II, p. 97.

(3) *Knox*, *Relation du Ceylan.*

(4) *Nieuhof*, *Ambassades au Japon.* — *Joh.* Cesset, *Japanesische Kirchengeschichte*, s. 40.

§ 6.

Seppellimento de' medesimi.

Plinio dice che l'uso del seppellimento era presso i Romani più antico del bruciamento. Il corpo di Numa Pompilio non venne per ordine suo proprio bruciato; ma in cambio ne furono seppelliti due sarcofagi di pietra: uno di questi conteneva questo re, e l'altro i libri santi (1). Secondo la testimonianza degli storici il *janiculum*, stato fabbricato a Giano, venne dopo più secoli riunito alla città; e vi si trovò, nel mentre dello scavamento accaduto ai tempi di G. Terenzio, il cadavere del menzionato Numa Pompilio il quale era conservato in un sarcofago di pietra (2). L'uso di bruciare i cadaveri fu introdotto da che si riconobbe che, essendo terminate le guerre, sarebbero gli stessi stati ancora esumati; non di meno la maggior parte delle famiglie si tenne ancora alla costumanza antica. Il metodo del bruciamento si conservò fino agli Antonini; da quell'epoca si cominciò ancora a seppellire i cadaveri (3). Se io ben intenda il qui sotto notato frammento di Cicerone, erano i cadaveri

(1) *Plutarchus*, *in Numan.*

(2) *Gyraldus*, *De vario sepeliendi ritu.* — *Francesco Perucci*, l. c., p. 46.

(3) *Paulus Manutius*, *De legibus Romanorum*, cap. XVI, edit. Graevii, vol. II, p. 58. — « Mihi quidem, dice Cicerone, antiquissimum sepulturæ genus id fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur. Redditur enim terræ corpus, et ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur ». *De legibus*, lib. II.

disposti nella sepoltura nel modo stesso nel quale i feti si trovano nell' utero della madre; e ritenuto quest'uso, merita considerazione il vedere ancora tracce dello stesso nei più antichi monumenti sepolcrali de' popoli già da molto tempo estinti. Malte-Brun ci ha trasmesso la descrizione di una sepoltura in Westrogozia, la di cui antichità ci richiama fino ai tempi i più remoti. Secondo l'incisione che vi sta, gli scheletri hanno in questo grandissimo sarcofago affatto la posizione di un feto umano nell' utero materno (1). Un' eguale situazione avevano ad un di presso gli scheletri ne' monumenti sepolcrali de' Trogloditi (2). Questo popolo prossimo agli Egizj seppelliva i suoi cadaveri in modo, che la loro testa stava pendente fra i piedi (3). I fanciulli, i quali non avevano per anco alcun dente, non erano presso i Romani bruciati solennemente, ma invece seppelliti (4). È sorprendente che questo uso domini in parte fra gli Indiani presso i Caurovati ed i Samarati, i quali bruciano i cada-

---

(1) Les squelettes, à l'exception d'un seul, étoient renfermés dans de petites loges en pierres d'une aune carrée. Leur position accroupie se voit mieux par la figure gravée qu'elle ne sauroit être décrite. *Notice d'un ancien tombeau de Westrogothie* negli *Annales des voyages de la géographie et de l'histoire*, tome IX, p. 361, 367.

(2) *Dictionnaire encyclopédique*, voy. *Enterrement*.

(3) *Annales des voyages*, l. 1.

(4) *Annales etc.*

« . . . . . Terra clauditur infans.
« Et minor igne rogi . . . ».

Juvenalis, sat. XV, lib. VI, c. 17. — V. *Berould*, *Annot.*, c. 29: — *Plinius*, lib. VII, c. 17. — *Richter*, *De curis infantum*, p. XXV.

veri degli uomini adulti, e quelli poi dei fanciulli, allorchè non abbiano l'età di tre anni, li seppelliscono (1). Brayer parlando de' Samoidi, dice che essi veramente seppelliscono i loro fanciulli avanzati in età; ma che poi hanno costume di appendere ad un albero i fanciulli, i quali morirono pria di avere compiuta l'età di un anno (2). I Livonj, si dice, seppelliscono i loro fanciulli, i quali non sieno ancora battezzati, a canto delle pubbliche strade (3); ed in molti luoghi è presso i cattolici in uso di assegnare ai bambini non battezzati un luogo separato e non benedetto nel cimiterio.

§ 7.

Sepoltura negata ai nemici ed ai malfattori.

In risguardo ai cadaveri dei nemici, non solo si lasciavano essi senza sepoltura, ma frequentemente si permetteva altresì che si oltraggiassero, e si gettavano anche a pascolo dei cani (4). Per molto tempo ancora fu questa costumanza propria de' Greci e degli Asiatici (5). Ercole però fu rispettato perchè non permetteva che si facesse alcun insulto ai morti dei suoi nemici, ma in cambio, contro l'uso dei suoi tempi, li facea seppellire, oppure accordava che i parenti loro li ritirassero a sè. Presso i Romani era ordinato che i comuni nemici

(1) *Allgemeine Reisebeschreibung*, XI b., s. 274.
(2) *Sur la réligion des Chinois*, p. 364.
(3) *Voyages*, l. IV.
(4) *Feithii antiquit.*, *Homer.*, l. IV.
(5) *Herbert*, *sur la réligion des Banians*, p. 2.

della patria, oppure le persone che essi come tali ritenevano, i malvagi, i banditi, i giustiziati restassero senza sepoltura. Ai tempi di Ulpiano, il quale viveva sotto Severo ed Antonino Bassiano, non potevano essere seppelliti i nemici, i cittadini che si erano condotti ostilmente verso la patria, oppure vi avessero portato la guerra *(perduelles)*, gli impiccati, i crocefissi, oppure i suicidi dementi (1). Questa fu la cagione per la quale anche i Greci non vollero bruciare il corpo di Ajace. Lo stesso accadde a Meno re di Tebe (2). Servio ci riferisce che nei libri pontificj è stabilito che quegli il quale colle proprie mani si fosse posto il capestro, ed impiccato, debba essere via gettato e lasciato senza sepoltura (3). Questa legge ha la sua origine da Tarquinio Prisco. Nel progresso fu però essa così mitigata, che vi erano sottoposti soltanto coloro, i quali si fossero strozzati per avere commesso un delitto; gli altri però i quali si impiccavano semplicemente, perchè loro era diventata nojosa la vita, ne erano eccettuati (4). Io trovo che la legge di Mosè, già da me un' altra volta riferita, quanto è umana, altrettanto è giusta. « Allorchè un uomo ha meritato la morte ed è stato

(1) *Conr. Wilh.* STRECKEA, *Dissert. jurid. de mortuis.* Erford. 1739, § VII.

(2) Su di questo dice *STAZIO :*

« Velat igne rapi, pacemque sepulcri
« Impiis ignaris, ne quiquam manibus arcet ». *Theb.*, l. IV.

(3) In 13 *Æn.*

(4) *Jul.* MINUTOLUS, *Diss. de Romanorum sepulcris.* Edit. Graevii. Idem, *Diss. de pœnis.*

condannato all' ultimo supplizio, e venne impiccato; non si deve perciò lasciare il suo cadavere sulle forche, mentre un impiccato è una bestemmia contro Dio; laonde tu non devi contaminarne il tuo paese; il quale il tuo Signore, il tuo Dio ti ha dato in patrimonio (1) ». I Galli all'opposto appendevano, dopo una battaglia vinta, i capi dei loro nemici al collo de' loro cavalli e li strascinavano pubblicamente a casa, affinchè fossero a scherno, e come è ancora in uso presso i Turchi, le teste de' più ragguardevoli vengono conservate mediante degli aromati, e fatte vedere ai forestieri senza che possano col mezzo del danaro essere cambiate (2).

§ 8.

Viste nel bruciamento. — Risguardi degli antichi sulla morte apparente.

Da ciò rileva che presso tutti i popoli i quali avessero appena fatto qualche passo nella civilizzazione, fu principalmente o il bruciamento, oppure il seppellimento dei morti, il mezzo destinato a separare i morti dalla società de' vivi, senza che questi ne frapponessero alcuna evidente difficoltà. Io ho già altrove dato a comprendere che questa separazione presso gli antichi Romani era stabilita con tutta la circospezione delle leggi sulla possibilità di ritorno alla vita dalla morte ap-

---

(1) *Deuteron.*, c. XXI, v. 22, 23.
(2) *Strabo*, *Geograph.*, lib. IV.

parente. C. Celso dice chiaramente che presso i Romani i cadaveri erano imbalsamati dai proprj parenti, a fine, nel caso continuasse ad ardere ancora in essi qualche scintilla di vita e non avesse ad estinguersi affatto, potessero di nuovo essere richiamati al giorno (1): si credea cioè, dice Servio, che il lavamento coll'acqua calda potesse nel miglior modo risvegliare il nascosto spirito vitale (2). Si lavano i cadaveri, dice Luciano, si bruciano all' intorno di essi i più preziosi aromati, si circonda la loro testa con un' elegante corona di fiori, e si vestono coi loro migliori abiti (3). Secondo le notizie che ci dà Gyraldo, quando presso i Romani un individuo cessava di vivere, il suo corpo si teneva in custodia per sette giorni: durante il qual tempo era lavato, imbalsamato, baciato, pianto, ed esclamato. Nell'ottavo giorno se ne facevano i funerali, ed il corpo venía bruciato; nel nono poi era depositato (4).

---

(1) Nella prefazione al libro X.

(2) *Casalius*, *De profanis Romanorum ritibus*, p. 47.

(3) *Rabbi Papa* ci parla dell' uso presso gli antichi Ebrei dell' avviluppamento, che si eseguiva con una grossolana veste di canevaccio, fosse anche del valore di un solo fiorino, *Moid Katan*, p. 23.

(4) *De vario sepeliendi ritu*; quindi si diceva: « *Defletus* atque *conclamatus* processerat mortuus ritusque patrio pompa funeris publici ductabatur per forum ». *Met. II*, post. med., p. 126 *Elmenh.* — Si osservi ciò che io ho già detto su quest' oggetto nel vol. VIII, sez. II, art. 5, § 28.

§ 9.

Baciamento de' morti.

La prima cosa che si eseguisse nel mentre dell' agonia, si era che il parente il più prossimo, oppure, presso i maritati, quegli che ne restava, dava al moribondo (quasi per accoglierne la di lui anima) l' ultimo bacio, e gli chiudeva gli occhi. Appena posto sul rogo, ove il cadavere era collocato sul dorso, gli si aprivano di nuovo gli occhi, come se egli avesse a guardare il cielo. Presso i Cristiani Greci è, al dire di Tournefort, di uso generale, che i parenti, e segnatamente il marito, oppure la moglie, bacino la bocca del morto, fosse egli anche perito per la peste. Anche presentemente sono i morti in Russia, presso tutti i Greci, senza distinzione, baciati dagli amici e dai parenti.

§ 10.

Lavatori, preparatori de' cadaveri. — Schiamazzi delle donne. — Suono con strumenti da fiato.

Erano stabiliti per lavare, imbalsamare, e stropicciare alcuni lavatori di cadaveri, preparatori di cadaveri *(Pollinctores)* (1). Le *Preficae* erano alcune piagnone che si raccoglievano all' intorno del morto, e che di tempo

(1) *Plaut.*, *Pœn. Prot.* 63. *Ulpianus*, *in Pandectis*, XIV, 3, 5, § 8. *Servius ad Virgil*, *Æneid.*, lib. I. *C. Celsus in præfat.*, lib. X. *Casalius Romanus*, l. c., p. 247.

in tempo esclamavano a tutta possa (*conclamatio*), cosicchè nel caso fosse esso solamente morto in apparenza, potesse per mezzo delle loro grida essere risvegliato (1). Lo schiamazzo delle piagnone era accompagnato da un flauto. Alcuni degli astanti si battevano fortemente sul petto: altri si strappavano i capelli, e si stracciavano le guance: secondo ci narra un celebre scrutatore dell' antichità non si accontentavano trattandosi di persone ragguardevoli morte delle semplici esclamazioni; ma (come si rileva da un bassorilievo che si trova nel *Louvre* di Parigi) si faceva uso altresì di trombe e trombette acutamente squillanti per operare più fortemente sugli organi del loro udito (2); se poi si avea inutilmente schiamazzato all' intorno del morto, non si prendeva più ulteriore pena per richiamarlo in vita (3). Tutti quelli poi che aveano avuto qualche incumbenza all' intorno del cadavere, erano altresì obbligati a lavare per tre volte il di lui corpo (4).

Licurgo stabilì che si dovea piangere per undici giorni il morto pria di seppellirlo (5).

---

(1) *Plaut.* Truc. II, 6, 14. *J. A. Joachimi*, *Diss. jurid.*, *de vivi sepultura*, *delicto*, *et poena*, § VII.
(2) *Dictionnaire encyclopédique*, v. *Funérailles.*
(3) « Medici conclamatis, desperatisque corporibus non adhibent medentes manus ». *Apulej*, *Doctr. Plat.*, II, post med., p. 21, 41. Elmenh.
(4) *Virgilius*, *Æneid.*, lib. I, v. 228.
(5) *S. Fr. Perucci*, l. c., lib. I, p. 228.

§ 11.

Imbalsamamento.

A fine poi i cadaveri, senza che fossero loro levati i visceri, potessero resistere alla putrefazione durante il tempo di otto giorni, che secondo la costumanza de' Romani venivano conservati per poi bruciarli, si copriva tutta la loro superficie con del mele (1). Per lo che la bile era presso gli antichi il simbolo della vita, ed il mele quello della morte (2). Forse accadde per questo motivo, che gli Ebrei nei passati tempi non facevano alla Divinità alcuna offerta di mele; così pure nessuna cera venia da essi bruciata nel tempio essendo questa tratta dal mele; ma invece solo dell' olio d' uliva (3) — Allorchè vi fosse mancanza di mele, si impiegava, per lo stesso oggetto, della cera (4). Il terzo modo per preservare dalla putredine era di intonacare i cadaveri con del-

(1) Plinio, dice: « Mellis quidem natura talis est, ut putrescere corpora non sinat, jucundo sapore atque non aspero, alia, quam salis natura ». Lib. XXII, cap. 24. — Presso Zenofonte si dice: « Melle oblitus domum deportatus, ac regiam sepulturam consecutus ». *Græcorum historia*, lib. V.

(2) *Coelius Rodig.*, lib. 28, cap. 17.

(3) *Levit.* 2. S. Geronimo dice: « In Domini sacrificiis mel non offerunt, ceraque contempta, quæ mellis hospitium est, oleum accenditur in templo Dei quod de amaritudine exprimitur olivarum ». *Ad Gaudentium*, *de infantulæ educatione.* Opp. omn., t. I, p. 115.

(4) Emilio Probo dice di Agesilao: « In morbum implicitus decessit. Ibi cum amici, quo Spartam facilius perferre possent, quod mel non haberent, cera circumfuderunt, atque in domum retulerunt ». Lo stesso dice Plutarco.

l'olio di cedro (1). La quarta maniera consisteva nell'impiego di diversi aromati, la cui cognizione è giunta fino a noi, e co' quali per secoli vennero conservati i cadaveri dalla putrefazione (2).

§ 12.

Custodi de' cadaveri.

Dopo che i preparatori de' cadaveri (*Libitinarii*) (3) aveano eseguite tutte queste funzioni, addossavano al cadavere imbalsamato una toga bianca, oppure, se era un personaggio d'alto rango, il più splendido suo vestito; ed allora era vicino il tempo del bruciamento; ma frattanto si poneva il defunto all' ingresso della casa, oppure nel *vestibolo*, su di un letto da morto coi piedi rivolti verso la porta, e

---

(1) « Primus sudor cedrii (o piuttosto la più sottile resina del cedro) aquæ modo fluit canali. Hoc in Syria cedrium vocatur, cui tanta vis est, ut in Ægypto corpora hominum defunctorum perfusa serventur ». PLINIUS, l. XVI, c. II. — « Gli abitanti dell' isola Rukhiva (una delle isole di Sandwich) lavano, giusta riferisce Krusenstern, i loro morti. Gli amici, ovvero i parenti più prossimi del morto devono poi restare per alcuni mesi ad assistere il cadavere, e lo stropicciano coll' olio di Cocos per impedirne la putrefazione. Il cadavere diventa con questo stropicciamento duro come una pietra ed indistruttibile ». *Reise um die Welt.* St. Petersburg 1810. I theil, s. 192-193.

(2) CASALIUS *Romanus*, l. c. p. 253.

(3) Questi Libitinarii, dopo cui furono i Pollinctores, erano provvisti di tutto ciò che era necessario per preparare il morto. Essi aveano questo nome, perchè le loro officine erano nel tempio di Venere Libitina, in cui erano arche registrati i morti. Altri lo deducono dalla dea protettrice dei monumenti sepolcrali. *Libitina vita* SVETONIUS *in Nerone*, cap. 35.

vi si facea un discorso funebre (*laudatio in rostris*), e dopo questo, fattosi un solenne invito pel funerale, era via trasportato (1), e si passava per la porta *libitinica* — pei primi vi si trovavano i nobili sul campo di Marte, ed i restanti abitanti erano alla distanza di un tratto di due mille passi dalla città, ed in vicinanza dei loro sepolcri; quindi il morto era recato al rogo (*rogus pyra*) (2). Allora questo, pria che fossero poste sotto la catasta le ardenti fiaccole, venia purificato e benedetto (*lustratio*), e circondato da una gran quantità di popolo (3). Posto sul rogo, gli era prima di tutto, come ho già altrove accennato, tagliato via un dito (4).

§ 13.

Urne per raccogliere le ceneri.

Dopo il bruciamento de' cadaveri le ossa restate spogliate dal fuoco erano raccolte da mani pure, lavate con latte e vino, e custodite in un' urna insieme alle ceneri (5). Le urne

---

(1) Era cioè annunziato pubblicamente da un araldo. « *Exequias L. N. filii quibus est commodum ire, tempus est, ollus* (ille) *ex ædibus effertur* ».

(2) In conseguenza di un ordine emanato dai consoli A. Claudio e C. Nerbano Dio, lib. 48. Pei poveri vi era la pubblica catasta (ustrina), di cui Marziale dice :

« Quatuor inscripti portabant vile cadaver,
« Accipit infelix qualia mille rogus ».

Epigr. 75, lib. VIII.

(3) QUINTILIANUS, declamat. 329.

(4) V. il vol. prec.

(5) CASALIUS *Romanus*, p. 254.

de' Greci erano più volte sì grandi che i cadaveri in esse, dopo che antecedentemente erano stati lavati col vino e colle lagrime, ed ornati di fiori, come hanno fatto gli Sciti ed i Marsigliesi, si potevano conservare ritti in piede (1). Del resto non era indifferente anche pei cadaveri che si seppellivano, il modo di giacere nella terra, e per distinguersi dai Fenicj che volgevano i loro morti verso ponente, dovea piuttosto essere rivolto il loro viso verso levante.

§ 14.

Nuova introduzione del seppellimento, ma fuori della città.

Molte sono le cagioni per le quali al tempo degli Antonini i morti non venivano più bruciati, ma in cambio si seppellivano, — e certamente fuori della città: primieramente per non contaminare le offerte, le quali per lo più si eseguivano in città (2) In secondo luogo, per non avvelenare l'aria; in terzo luogo per rammentare ai passeggieri la mortalità, ed eccitarli a buone azioni: finalmente, in quarto luogo, per preservare la città dai mali del fuoco (3). Adriano ed Antonino stabilirono in fine

---

(1) *Valerius Maximus.* Perucci, l. c., p. 98.

(2) *Ne funestarentur sacra civitatis.* — In oltre esiste una legge di Diocleziano e di Massiminiano, la quale dice: *Ne sanctum municipiorum jus polluatur.*

(3) Già nelle dodici tavole venne molto scritto relativamente ai morti ed alle sepolture. Cicerone dice: « *Hominem mortuum inquit lex in XII tabulis, in urbe ne sepelito! Credo*

che il decreto che vietava di seppellire i cadaveri nella città dovesse restare costantemente inalterabile; e venne stabilita una grave pena pecuniaria contro coloro che avessero costrutto de'sepolcri nell'interno della città (1). Da questa legge erano eccettuate le vergini vestali, i grandi, segnatamente gli imperadori, quelli che erano stati portati in trionfo nella città, come è accaduto con Trajano, con Publicola, con G. Publicio, coi Fabrizj ed altri (2). La maggior parte de' sepolcri fuori di città erano lungo le vie Flaminia, Latina, Lauretana, Ostiense, Prenestina, Salaria e Tiburtina (3). L'impe-

---

vel propter ignis periculum ». Lib. II, *de legibus*. Allorchè si bruciò il cadavere di Clodio sul rostro, il fuoco s' appiccò ai vicini fabbricati di quella pubblica piazza.

(1) Adrianus, imperator, pœnam statuit quadraginta aureorum tam in eos qui in urbe sepelirent, quam in magistratus, qui id passi essent, jussitque insuper, ut corpus alio transferretur. *ULPIANUS*, *De sepult. Viol.*, lib. 30 in *Edict. L. præt.* — Ulpiano dice che questo rescritto ha avuto il suo effetto anche in risguardo alle altre città, a cui era stata data la legge municipale, che i loro morti dovessero essere seppelliti fuori della mura. *AUGUSTINI*, *De legibus liber. In Grævi thesaur. antiquit.*, v. II, p. 302. — Lo stesso ordinarono Antonino Pio e Diocleziano, c. *De relig.*

(2) Publicola a cagione dei suoi meriti distinti verso il popolo romano fu per ordine di questo sepolto nella città sul colle Falia, e questo onore fu concesso a tutti i discendenti di questo grand' uomo. Scorso qualche tempo, non fu più alcuno di questi seppellito in tale situazione; non di meno i cadaveri di questa famiglia furono in quel luogo recati essendo ne' loro proprj cataletti, indi di nuovo via trasportati, a fine con ciò fosse indicato che il morto poteva essere seppellito in quel luogo; ma che ivi non si tratteneva, e che il morto si facea volontariamente seppellire altrove. *PLUTARCHUS in Publicolam*, p. 147.

(3) Anche gli Ateniesi seppellivano i loro morti concittadini che si distinsero sulla strada che conduceva all' accademia. Cateaubriand dice: « Le chemin que nous parcourions,

ratore Leone abrogò sì fatta legge e permise a ciascuno di farsi sotterrare ove più gli era a grado (1). Le sepolture de' poveri consistevano in grotte (*pulticuli*) le quali erano avanti alla porta *Esquilinia*, di cui parlandone Varrone dice che erano una specie di cisterne le quali erano empite coi cadaveri de' uomini volgari (2). Ma essendo questi *pulticuli* pericolosi alla vicina città a cagione del fetore che spargevano, Augusto regalò questo luogo a Mecenate, il quale lo trasmutò in un signorile giardino (3). Oltre queste caverne vi erano altri luoghi i quali erano destinati alla sepoltura de' poveri, e che probabilmente erano chiamati *culinæ* (4). Licurgo stabilì che i morti dovessero essere seppelliti in Isparta stessa, e furono a tale oggetto costrutti de' sarcofagi e de' monumenti sepolcrali (*monumenta*) in vicinanza dei tempj, li quali forse nulla più

étoit vraisemblablement l'ancien chemin de l'académie, que bordoit les tombeaux des citoyens morts pour la patrie et ceux des plus grands hommes de la Grèce: là reposoient Thrasybule, Péricles, Chabrias, Timothée, Harmodius, et Aristogiton. Ce fut une noble idée de rassembler dans une même champ la cendre de ces personnages fameux qui vécurent dans plusieurs siècles, et qui, comme les membres d'une famille illustre long-temps dispersée, étoient venus se reposer au giron de leur mère commune ». *Itinéraire de Paris à Jerusalem*, t. I, p. 224-225.

(1) *Svetonius*, lib. XV. *Minutolus*, Diss. citata.

(2) Lib. III de L. C. 5. — Festus nomina questi *pulticuli*, *antiquissimum genus sepulturæ*.

(3) *Horatius*, lib. I, sat. 8.

(4) *Ægennus Umbricus ad Frontinum*, lib. I *De Co. agr.*, p. 60. *Goes. Culinae*, locus in quo epulae in funere comburuntur, presso Festus.

significavano che un luogo elevato (1); a fine la gioventù si accostumasse coll'idea della morte, e tremanti non fuggissero da coloro che avessero toccato un cadavere, oppure fossero passati da un sepolcro.

§ 15.

Sepolture cristiane.

I primi cristiani impiegavano tutta la loro premura per le sepolture de' suoi a fine di rendere più costante la loro fede sull' evidenza della resurrezione de' morti, i quali perciò abbandonato il costume dei Greci, non li bruciavano; ma seguendo in vece quello degli Ebrei li seppellivano. Essi eseguivano il sotterramento fuori della città, e diedero al luogo in cui ponevano a giacere i cadaveri il nome di *dormitorium.* Tosto che aveano lavato il morto era questi più volte, al dire di Tertulliano, imbalsamato nella maniera la più splendida, inviluppato in una tela fina, oppure anche vestito con una stoffa di seta, e non di rado molto ricca; indi si teneva esposto per tre giorni, e vegliato, facendo incessantemente orazioni. Allorchè la persecuzione dei credenti cristiani si fece generale, cercarono essi con tutto il silenzio di sotterrare i loro cadaveri in luoghi nascosti, in caverne, in volte sotterranee,

(1) *Sepulcrum* era secondo Festus nominato il luogo in cui si riponeva il cadavere, oppure le ossa del morto. In risguardo ad un *monumentum* non si esigeva così.

come il dimostrano ancora le *catacombe* che sono in Roma. Essendo stati i morti loro vittima sanguinolenta della propria credenza, trovavano alcuni moribondi consolazione in ciò, che i loro cadaveri fossero seppelliti in vicinanza a quelli dei martiri: e quindi ne nacque a poco a poco l'uso di porre la propria sepoltura in vicinanza delle chiese, od anco nelle stesse. I luoghi di sepoltura degli antichi cristiani furono perciò alcune volte chiamati *concilia martyrum*.

§ 16.

Nelle chiese.

Si è dell'opinione che i cristiani dei tempi di Costantino il grande, il quale fu il primo imperadore che venne seppellito nella chiesa de' santi apostoli, abbiano incominciato a sotterrare nelle stesse chiese i loro morti (1). Nondimeno Regino Prumense ha raccolto più *canoni* degli antichi concilj, che proibiscono la sepoltura nelle chiese (2). Minutolo dubita se ai popoli non cristiani, così pure ai cristiani

---

(1) *Minutolus*, l. c. — V. presso *Krunitz* la storia delle sepolture nelle chiese durante il secolo sesto, settimo ed ottavo. *OEkonomischtechnologische Encyclopädie*, XXXVIII th., s. 370.

(2) *De disciplina ecclesiastica veterum Germanorum*. Edit. Hildebrandian. — V. anche Chr. God. Hofmanni, *Diss. de cœmeteriis ex urbibus tollendis*. — Il primo concilio tenuto a Praga determinò che il seppellimento de' morti in vicinanza alle chiese era una profanazione del tempio, e decretò in conseguenza che i corpi de' morti non dovessero essere seppelliti nelle chiese de' santi, ma tutti insieme fuori della città.

siano state concesse le sepolture nelle chiese: nondimeno si narra che il pollice destro di Pirro, come Plinio riferisce (1), così pure l'intero di lui corpo, che non poteva essere distrutto dal fuoco, fu seppellito in un ripostiglio del tempio. Lo stesso dice Arnobio de' Greci (2). Risulta poi chiaro da Euripide, che gli Achei aveano la costumanza di seppellire i loro morti nei tempj, mentre Medea concesse a Giasone di seppellire i suoi figli nel bosco dedicato a Giunone Achea (3). Così pure noi vediamo presso Plutarco, che gli abitanti di Platea hanno riposto Eucida nel tempio di Diana Euchia (4).

§ 17.

Proibizione infruttuosa.

Il fréquente uso introdotto dal tempo di Costantino di seppellire i morti dei cristiani nelle chiese, oppure in vicinanza di esse, venne proibito da Graziano ed indi anche da Carlo il Grande (5): noi però sappiamo che nei tempi successivi, ed eziandio sotto i nostri stessi occhi, che non solo furono empite di sepolture tutte le chiese e le cappelle, ma altresì tutti i chiostri; e perchè si avea per massima, che

(1) Lib. VII, cap. 2.
(2) Lib. VI.
(3) In Medea.
(4) In Aristide.
(5) Carlo il Grande ordinò già che nessun cadavere potesse essere seppellito in chiesa, lib. I *Capitul.*; ma non ne proibì il seppellimento negli atrj di esse.

i morti seppelliti in sì fatti luoghi santi partecipassero del buon effetto delle azioni spirituali che venivano fatte dai viventi; per lo che non vi era alcun borgo, e neppure alcuna città la quale fosse in egual numero dagli uomini abitata, che non avesse un atrio di chiesa, un cimitero, un luogo di pace stabilito per dare sepoltura a tutti i fedeli (1).

§ 18.

Situazione de' cadaveri in aperti cataletti.

Era in uso presso gli antichi anche il trasporto de' morti alla sepoltura in cataletti aperti ovvero scoperti. Dopo che i cadaveri erano stati ornati di una corona di fiori, e vestiti pomposamente, erano portati scoperti in un cataletto alla sepoltura, oppure al rogo, e da tal pratica erano eccettuati solo coloro, il cui viso fosse stato in istraordinario modo disformato dalla malattia. Anche la donzella morta apparentemente, stata richiamata a vita da Appolonio di Tyana, era stata trasportata in un cataletto aperto (2). Io stesso fui testimonio di questo uso nella Lombardia, che poi venne tolto; e molto tempo dopo osservai in Lituania questi stessi funerali (3).

(1) Questa osservazione non si combina dunque con ciò che si legge nell' opera *Della legittima sepoltura de' Cristiani nell'occidente*. Firenze, 1784, in 8.°, in cui sta espresso essere costantemente proibito il fare sepolture nelle chiese all' occidente, e che poi incominciando dal secolo duodecimo vi sieno state a poco a poco introdotte.

(2) *La vie d'Apollonius de Tyane*, t. 4, p. 155, 19.

(3) Vidi io nel mio ritorno dalla Russia in una piccola città

§ 19.

Portatori de' morti.

I Romani facevano trasportare al rogo su di un piccolo letto i loro morti. Si chiamava *hexaphorum* quello che era capace per sei persone — *ocotophorum* poi quello che ne potea contenere otto. Generalmente erano i figli del morto, allorchè questi ne aveva, oppure i più prossimi parenti mascolini, i quali eseguivano questa incumbenza. Il cadavere dell' imperadore era portato dai senatori; quello poi di un generale lo era dagli officiali e dai soldati. I cadaveri del volgo erano trasportati da facchini a ciò destinati, e che da tale servizio traeano la loro esistenza. Nei primi tempi erano trasportati i cadaveri soltanto alla sera, e da ciò il nome di *vespillones*, e nel progresso eziandio nel giorno.

altre volte della Polonia un ebreo che colla maggiore celerità s' avviava alla chiesa parrocchiale cristiana, e seppi da esso, avendo voluto informarmi del motivo di tanta premura, che era ivi corso per suonare ancora in tempo l' agonia, ossia la campana della morte. In più luoghi, che nei tempi passati appartenevano alla Polonia, sono in appalto eziandio le sportule di battesimo e di matrimonio; e colla maggiore gelosia si sta attenti a fine nè venga al mondo, nè ne parta da questo alcun uomo cristiano senza pria avere tratto da esso il convenuto reddito. Conosco una gran città in Germania nella quale non è concessa ad appalto alcuna campana da morti agli Ebrei; ma però, secondo quello che io ho già accennato (V. il vol. prec., sez. II, art. 4), vi si suona generalmente almeno per venti volte questa malagurata campana, che a nulla più serve che alla desolazione dei malati gravemente.

§ 20.

Cataletti.

Coloro, il cui corpo non doveva essere bruciato, erano seppelliti in cataletti di argilla cotta; i cadaveri poi delle persone distinte lo erano in sarcofagi di marmo. Presso i più antichi Ebrei troviamo nulla più che il solo cadavere di Giuseppe Egizio fu posto in un cataletto (1); e questo accadde probabilmente od in risguardo dei suoi meriti, oppure per imitare gli Egizj presso i quali i cataletti erano in uso. In tutto il *Pentateuco*, come pure in altri scritti dell' antichità, non si trova che alcuno sotto gli Ebrei sia stato posto in un cataletto, ad eccezione forse di Giacobbe, mentre il di lui cadavere fu trasportato a Kanan; ma prima poi venne per ordine di suo figlio Giuseppe imbalsamato dai medici. Si dice anche secondo una *Exegese* nel *Talmud* (2). « Allorchè i principi di Esau, di Ismaele, ecc. si recarono al pomposo funerale di Giacobbe, e rimarcando essi essere appese al di lui cataletto le insegne reali di Giuseppe, vi unirono anche le proprie; ed erano in numero di 35 ». In forza dei Mitchna (Aforismi del Talmud, i quali furono composti nella famosa scuola a Tiberias da Rabi Giuda Hanassi alla metà del secondo secolo cristiano)

(1) Genes. c. 50, v. 26. — V. il *Talmud*. tratt. *Baba Kama*, art. 8, p. 92. *R. Samuel*, *Edels Chiduschi Agadoth. Tract. Sota*, pag. 13, in rapporto a *Raschi* nell' *Exod.*, cap. 13, v. 19.
(2) *Tractat. Sota*, art. 1, p. 13.

sembra che il cataletto in quei tempi appartenesse piuttosto alla pompa della funzione funebre, mentre nel trattato di Sanedria si dice « il seppellimento deve essere differito, allorchè ne debba accadere la pompa funebre in onore del defunto, cioè quando saranno apportati il cataletto e le vesti di lino » (1). Così pure si trova nei Mitchna (2) che si dovea porre una pietra nel cataletto di uno scomunicato, come un segno del disprezzo pubblico! Nel Talmud Gerosolomitano, il quale secondo l' opinione di Burdorf deve essere stato fatto nel terzo secolo dopo la nascita di Cristo—; oppure secondo Maimonide, trecento anni circa dopo la distruzione del secondo tempio, cioè nel quarto secolo cristiano, si dice « Rabbi nell' ultima sua disposizione (J. Hakadosch) ordinò, fra le altre cose, a' suoi figli » di levare la tavola inferiore al suo cataletto, a fine il suo cadavere riposasse sulla nuda terra, probabilmente per promoverne la putrefazione; e R. Giacobbe, autore del Purim, aggiunge (3) che è soltanto legale il seppellire (senza cataletto) nella nuda terra. Questa opinione si appoggia alla massima dell' erudito R. Mosè Ben Nachman (4); perchè nel Talmud di Babilonia (5) R. Johanan, in conseguenza di una considerazione critica (6) considera il seppel-

(1) Art. 6, § 5.
(2) *Traktat. Edioth*, art. 5, § 6.
(3) Nel *Jere Dea*, c. 362.
(4) Nel *Porat Haadam.*
(5) Trattato *Sanhedrin*, art. 6, p. 46.
(6) Nel *Deut.*, c. 21, v. 23.

lire nella pura terra qual legge. Era poi, soggiunge Porat Haadam, l'uso dei cataletti in costumanza presso i Talmudisti principalmente per raccogliere le ossa dopo la putrefazione, come è espresso nel Talmud di Gerusalemme: « Negli antichi tempi si seppellivano i cadaveri nella nuda terra, nelle caverne, nelle fosse, nelle cave, nelle catacombe ecc.; dopo la putrefazione poi se ne raccoglievano le ossa e si ponevano nei sarcofagi ». Era altre volte una cosa la più onorevole il seppellire i morti nella nuda terra. Anche R. Giuseppe Karo, uomo tenuto in gran conto dalla nazione ebraica, è di questa opinione (1). Lo stesso si dice nel trattato *Semachot* (2). R. Lazzaro de Zadok (il quale viveva nella metà del primo secolo cristiano) ragguagliò l'ultima volontaria disposizione del proprio padre, che volea essere dopo la sua morte seppellito in una valle; ma che tosto ne fosse accaduta la putrefazione, dovesse egli farne levare le ossa da mani straniere (affine il figlio in questo modo non dovesse avere ripugnanza per le ossa del proprio padre), indi riporle in un cataletto di cedro. Essendo stabilito l'uso de' cataletti nel Talmud di Gerusalemme, e segnatamente in quello di Babilonia, Maimonide opina che l'origine loro fosse più colla vista di evitare le esalazioni, che per riguardo all'onore dei cadaveri, ovvero ai pregiudizj (3), ed aggiunge:

---

(1) *Schalchan Arach*, *Jere Dea*, c. 362, § 1.
(2) Art. 12.
(3) *Jad Hachsaka*, *Hilechot Abel*, c. 3, § 2.

« Il seppellimento del corpo inviluppato in vestimento di lino deve essere unitamente al cataletto di legno ». I celebri Rabbi, autori del Perischa e dell' Atheret Sahab, dimostrano la loro sorpresa per l' uso di porre i cadaveri dei sacerdoti in interi cataletti, cioè senza che la tavola di sotto ne fosse stata via tolta, essendo ciò direttamente contrario, giusta le sopra riferite autorità, alla legge che vi è positiva (1). Merita riflessione parimente il paragrafo nella ordinanza di R. Salomone de Aderth (2), in cui è accordato, a fine di promovere la putrefazione, di spargere della calce sopra i cadaveri. Gli Arabi si servono, come anticamente facevano anche i Turchi, di nessun cataletto per portare i loro morti alla sepoltura: ma in cambio li cuciscono in un pezzo di tela di lino, li mettono su di una barella, la quale è formata di due pezzi di legno intrecciati insieme col salcio, per portarli alla sepoltura. La sepoltura, a motivo della incostante dimora degli Arabi, non è in un cimitero comune, ma è scavata ora in un luogo, ora in un altro; per lo più però in un luogo un po' elevato ed in una certa lontananza dalle loro tende. Presentemente portano i Turchi i loro morti in un cataletto fino alla sepoltura; allorchè vi sono poi giunti, levano il cadavere dal cataletto, e lo pongono nella sepoltura.

(1) *M. S. R. Sabati Kohen in Jere Dea*, c. 362, § 1.
(2) § 369.

§ 21.

Tentativo per le sepolture.

Eziandio dopo che i morti erano già dati alla terra, oppure consegnati alle fiamme, restavano ancora i loro freddi avanzi ai figli, ai parenti ed agli amici, secondo i loro diversi sistemi più o meno religiosi, come un oggetto sacro. Nel principio era cotidianamente visitato il luogo della loro sepoltura. — Nel tratto successivo accadeva meno frequentemente; — e finalmente per una sola volta all' anno, cioè nel giorno in cui era avvenuta la morte (giorno di memoria), era bagnato colle lagrime e sparso di fiori. Particolarmente i Cristiani, a cagione della loro consolante credenza sulla risurrezione pei meriti dei martiri e per quelli delle offerte fatte ai loro morti, si recavano frequentemente alle sepolture de' loro congiunti e de' martiri. Allorchè poi questi vennero ad essere posti in un solo ed istesso luogo, nelle chiese, oppure nei loro cortili, diventarono subito questi un luogo d' unione dei veneratori pei loro morti.

§ 22.

Proibizione delle medesime.

Già presso i Romani accaddero non di rado certi disordini a motivo di quest' uso, che interessarono l' attenzione dei legislatori. Finalmente non fu permesso ad alcun altro il visitare le sepolture, che ai parenti più vicini, ec-

cetto che il soggetto morto avesse de' meriti distinti verso la patria: in questo caso il popolo romano riconoscente ingrandiva la pompa funerale.

§ 23.

Santità delle sepolture.

Da quell' epoca, presso però le nazioni civilizzate, era un delitto de' più gravi il violare i depositi de' morti. Non di rado accadde questo per avidità di interesse, e fino a che non venne proibito di mettere cose preziose nel loro cataletto, e di seppellirle insieme sotto terra. Presto poi diventarono le ossa stesse de' morti un oggetto della più sciocca superstizione e de' sacrilegi, che per tal epoca non erano straordinari (1).

A quale profondità sieno stati posti sotto terra i cadaveri negli antichi tempi io non lo so. Che i cadaveri frequentemente, e con probabilità nei tempi di guerra, sieno stati sepolti solo poco profondamente ed alla superficie, si vede chiaro in un luogo dell' opera d' Ovidio (2).

---

(1) Non solo le cose preziose, ma anche gli oggetti che erano stati più cari al morto nel tempo della sua vita veniano uniti di frequente al cadavere; lord Elgin ha trovato in Atene, in una sepoltura dedicata ad un fanciullo, una palla liscia d' acciajo che probabilmente apparteneva alla piccola creatura qual prediletto giocatolo. *F. A. De Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem, et de Jerusalem à Paris*, t. I, p. 202.

(2) *Semisepulta virum curvis feriuntur aratris ossa. Heroid.*, epist. I. Gli Ateniesi ed i Macedoni colpivano colla pena di morte il condottiere d' armata che non facea seppellire il soldato ucciso in guerra.

§ 24.

Suono delle campane al tempo del seppellimento de' cadaveri.

Così pure non mi è noto, quando precisamente si sia introdotta la costumanza presso i Cristiani di suonare le campane all'occasione de' funerali. È noto però essere stato introdotto nelle chiese questo uso solo ne' più tardi tempi (1). Presso i Romani cessavano tutte le ulteriori cerimonie, allorchè una volta era stato pubblicato i *præfica*, il *licet*: allora poi i parenti e gli amici del morto dicevano ad alta voce per tre volte: *Vale. Nos te ordine, quō natura voluerit, sequemur.*

§ 25.

Conviti pei morti.

Erano presso diversi popoli de' più antichi in uso i conviti. Cicerone accenna il *sepulcrum epulis celebrare* (2); ed ogni funerale un po' solenne era chiuso presso i Romani ed i Greci da un banchetto, e ne erano chiamati a tavola ora i parenti e gli amici, ed ora anche più persone del popolo, o per lo meno erano queste regalate con cibi carnili. Nove giorni dopo il

(1) V. sull' invenzione dell' uso delle campane delle chiese ciò che ha raccolto *Krunitz*, *OEkonomische Encyclopädie*, XIX th.

(2) Flacc. 38.

bruciamento de' cadaveri si dava un gran convito alla sera; e nell' istesso tempo il lutto, ovvero le vesti nere erano cambiate colle bianche. Luciano descrive e giudica col suo ordinario ingegno il convito de' morti presso i Greci.

§ 26.

Giudizio su queste disposizioni de' laici.

Merita la pena che eziandio il medico getti uno sguardo indagatore su alcune di queste disposizioni degli antichi relativamente ai cadaveri, e pigli a cuore la loro influenza sulla salute del pubblico, a fine di migliorare il più che sia possibile i nostri nuovi usi. Ove io ho trattato del pericolo di essere seppelliti vivi (1), come pure allorchè ho detto relativamente alle disposizioni necessarie ai morti, venne decisa la fallacia tanto della maggior parte degli indizj della morte, quanto de' rimedj stati impiegati negli antichi tempi contro la morte apparente.

L' estrema importanza di quest' oggetto, che così da vicino interessa l' umanità, esige certamente, quantunque non si evitassero alcune ripetizioni in risguardo ad ambidue questi oggetti, che io, ove si tratta dei regolamenti pel seppellimento, ne rammenti ancora alcune cose.

(1) V. il vol. prec.

§ 27.

Lunga conservazione de' cadaveri.

I nostri Tedeschi antenati, come pure gli antichi Galli, erano troppo rozzi, per attenderci che ci lasciassero qualche notizia di alcun metodo salutare per determinare la possibilità del richiamo alla vita a fronte di tutti i comuni sintomi della morte. I Turchi hanno una legge per la quale essi sono obbligati a seppellire i loro morti nel termine di 24 ore; e non è da supporsi che presso di essi, come pure presso i popoli appena un po' civilizzati, non sia stata stabilita alcuna regola per le morti apparenti. In risguardo al tempo in cui i morti debbono essere seppelliti, dice Krünitz, non vi ha prescritto espressamente nelle leggi della Chiesa alcuna cosa, ad eccezione che il morto non debba essere seppellito entro dodici ore (1). « Noi abbiamo già detto relativamente ai regolamenti sui morti, che erano in vigore presso i Greci ed i Romani (§ 8, 10, 11), e da questi appare che la lunga custodia e sorveglianza del corpo umano, dopo l'apparente sua morte, comandata dalle loro leggi, provi, quantunque questi popoli ci abbiano fatto conoscere che soltanto poco si sieno occupati dei mezzi per richiamare a vita i morti apparentemente, averci essi dato però nell' oggetto principale un grande esempio, che è a molta

(1) *OEkonomisch-technologische Encyclopädie*, LXI th., s. 129.

nostra vergogna, nella supposizione che pel loro paziente aspettare accadesse naturalmente il ristabilimento della vita, oppure col mezzo delle forze naturali solo un qualche po' sostenute. Il lavamento per sette giorni coll'acqua calda, lo stropicciare, l'imbalsamare, il piangere, l'esclamare, che duravano pure per egual tempo, erano, secondo tutta l'apparenza, ordinati a motivo della possibilità di richiamarli a vita, ed essendovi esempi che anche dopo tutto questo sieno stati dati dai morti alcuni segni di vita, e benchè fossero già sul rogo, disposero per tale titolo le leggi che ai corpi stabiliti ad essere bruciati, essendo già sul rogo, fosse loro tagliato via ùn dito. Non v'ha dubbio che se le istruzioni date per l'esecuzione ai *libitinarii*, ai *pollinctores*, ed ai *præficæ* fossero giunte fino a noi, avremmo parimente conosciuto con molta probabilità, che non tutti i cadaveri senza eccezione erano sorvegliati per sette giorni, ma che in cambio il più di essi, a motivo della putrefazione che ne accadeva, vennero senza ulteriore dilazione separati dai viventi: senza una tale eccezione sarebbe difficile a comprendersi come i cadaveri, segnatamente in conseguenza di malattie contagiose sofferte ed in istrette abitazioni, potessero essere per sì lungo tempo conservati senza grave danno della società; forse gli unguenti in parte a noi ignoti, che s'adoperavano per istropicciare i morti, avevano la forte proprietà di rattenere la loro sollecita putrefazione, e forse i poveri ne ottenevano a spese dello Stato. Ma quantunque si fosse potuto col mezzo di tali

unguenti impedire la putrefazione, è però certo che essi non aveano il potere di distruggere nello stesso tempo l'attività del contagio in molti cadaveri; ed in conseguenza la troppo generale disposizione risguardante la conservazione dei cadaveri per sette giorni, essendovi la presenza di tante persone, avrebbe prodotto i più tristi effetti, che non di leggieri avrebbero potuto essere tenuti nascosti al legislatore.

§ 28.

Degli schiamazzi e del suono musicale.

Avendoci insegnato l'esperienza, che l'organo dell'udito esercita ancora le sue operazioni più volte anche per molto tempo, allorchè sono già cessate quelle delle altre parti, così egli è certo che lo schiamazzare per molto tempo ed a ripetute fiate all'intorno de' morti, segnatamente chiamandoli col loro proprio nome, far doveva un' impressione più profonda, e così pure lo squillo delle trombe (§ 10); e questi non sono certamente mezzi senza lo scopo di scuotere utilmente questi soggetti.

§ 29.

Danni del baciare i morti.

Contrario al buon senso è però sempre il baciare i morti (§ 9), benchè sia forse crudeltà il ricusare ad una madre amorosa, ad uno sposo in disperazione, di fare l'ultimo ba-

cio sulle fredde guance dell' oggetto amato, che dee restare per sempre separato; dee però interessare molto la considerazione del legislatore il costume oltre modo esteso fra i parenti, più volte indifferenti, oppure fra gli amici o stranieri, di baciare i morti: costume che ancora regna senza eccezione presso i Greci, e che può avere gli effetti i più avversi e perniciosi. In diverse parti dell' Ungheria, e segnatamente nei paesi dell' Iliria, secondo un antichissimo costume nazionale è ancora in uso, che gli uomini, le donne e le lattanti madri a schiere coi loro ragazzi s' affollino al luogo in cui si trovano persone moribonde, o già morte, ed ivi si condogliano ad alta voce e si gettano sul moribondo, ovvero anco sul già morto; e sotto l' espressione del dolore spargono lagrime or su l' uno ed ora su l' altro. Si rendono in tal modo più dolorose al moribondo le ultime sue ore, ed oltre ciò è provato dall' esperienza che si trasporta sui sani, a motivo dell' ordinaria più forte traspirazione degli uomini malati, moribondi, oppure morti, la malattia di questi; ed in tal guisa possono esserne attaccate intere popolazioni, per lo che la Reale Reggenza in Ungheria ha ordinato ai magistrati della città di far noto al popolo il danno di questo costume nazionale, e di riformare con tutta la severità sì fatte perniciose usanze (1). L' estrema ignoranza del più de' primati di questo popolo è

(1) I. C. F. *Scherf*, *Archiv der medizin. Polizey*, VI b., s. 360. u. f.

la cagione che non si sieno potute impiegare le migliori istruzioni, e chiamare in sussidio le disposizioni rigorose di polizia, le quali facessero argine alla stolidità ed alla superstizione.

§ 30.

Del bruciamento de' cadaveri.

In non so qual motivo abbia determinati i popoli passati a deviare dalla costumanza, ovunque antica, di seppellire (§ 5, 6); e certamente debb' essere costato molta pena l' abbandonare l' antico uso introdottosi una volta nel popolo, ed il passare ad un altro mezzo, al primo aspetto molto più spaventevole, a quello cioè di separare i morti dai vivi col mezzo del fuoco (§ 5). Io non ravviso in vero alcun motivo per supporre che ai legislatori sia caduta in mente un tempo, qual unica causa, certamente molto importante, quella cioè di bruciare i cadaveri a fine di distruggere in una volta e con sicurezza la materia del contagio che contaminasse il più di essi; imperocchè in quanto al timore che a motivo del sotterramento de' cadaveri, succedendone l' imputridimento, se ne sviluppassero de' vapori a generale danno, non debb' essere loro stato malagevole il prevenirne il pericolo col mezzo di un seppellimento più profondo de' morti. Che i nostri antenati sparsi non nelle città, ma in isterminate foreste, abbiano bruciato i loro morti, vi hanno in appoggio di tale costumanza non poche ragioni; ma che

il numeroso e voluttuoso popolo romano che in ogni giorno aveva il costume di bruciare frequenti cadaveri sui roghi accesi, e non venisse offeso dai vapori ributtanti, che i venti, segnatamente allorchè soffiavano in certe direzioni, spargevano all' intorno nel mentre bruciavano i cadaveri; oppure che finalmente non mancassero per un sì grande consumo di combustibile, a questo paese che sommamente era dedicato all' agricoltura, le necessarie legne, ed in conseguenza diventasse molto più dispendioso il bruciamento de' cadaveri di quello fosse il loro seppellimento, non si può certamente lasciare di essere sorpresi per la continuazione di sì fatta pratica. La costumanza poi di seppellire i cadaveri, e segnatamente quelli de' facoltosi per lo lungo delle strade pubbliche, non sembra derivare già dal desiderio di eccitare la sopra menzionata edificazione, ma piuttosto consigliata dalla vanità per costringere i passeggeri a rimarcare essere ivi giacente un cittadino, oppure perchè non si voleva, come avea consigliato Platone, destinare alcun luogo ai morti, che fosse tolto dai campi utili all' agricoltura; imperocchè oltre ai *pulticuli* accennati al § 14, non trovo presso gli antichi alcuna situazione destinata alle sepolture, e perciò non mi posso formare alcuna idea che presso di loro esistessero i nostri cimiteri, ovvero le piazze delle chiese.

Dovrebbe certamente a motivo dell' odierna maniera di pensare de' popoli, la quale è comune a un di presso a tutti i paesi, essere mal sofferto per causa della mancanza delle

legne il retrocedere ancora alla costumanza di bruciare i morti; ed inoltre iò trovo che il superiormente menzionato motivo è abbastanza importante per consigliare un' altra volta lo stesso in circostanze che se non sono delle generazioni presenti, potranno esserlo delle future. Il modo di seppellire gli uomini, i quali sieno morti per pestilenza, è certamente cosa non indifferente, come dimostrerò allora quando avrò a trattare dei regolamenti necessarj per la peste, ove esporrò quali precauzioni si avrebbero a seguire, come ci viene già suggerito dalle sperienze di Schraud nella peste di Smirne (1), per opporsi ai di lei disastri; Paissonnier, Geoffroy, Lorry, Macquer, Desperrières, Dehoné, Michel, e Vicq d' Azir dicono nel loro rapporto sulle diverse domande fatte dall' Inviato dell' Ordine di Malta alla Società reale di medicina in Parigi: « Vi ha gran numero di esempi convincenti relativamente al pericolo che i cadaveri di persone le quali sieno morte di malattia contagiosa possano comunicare il contagio, allorchè in qualche guisa vengano toccate. Diversi medici e chirurghi assorbirono, all' aprire de' cadaveri degli appestati, il seminío di questa terribile malattia; tanto la storia della peste di Nimwegen, quanto quella di Marsiglia ci somministrano diversi esempi di questo genere (2). « Non sappiamo però per quanto

(1) *Geschichte der Pest in Sirmien in den Jahren* 1795 *und* 1796, I th. Pesth 1801, s. 166 u. f.

(2) Questo ragguaglio è di Scherf nel suo *Archiv der medizinischen Polizey*, IV b., I abth. (traduzione dal francese).

tempo la materia del contagio si mantenga generalmente inerte: e probabilmente la durata di questo ritardo nelle diverse malattie contagiose è molto diversa; così pure noi sappiamo ben poco, mancando di sperimenti certi e sufficienti, quale cambiamento venga prodotto nei contagi col mezzo del processo della putrefazione; ed allorchè Scherer contro l'opinione di Tromsdorff, che avea stabilito che coloro i quali erano morti per la peste non producevano infezione dopo la morte (1), pretende che gli esumati, essendo stata in essi distrutta la peste col mezzo della putrefazione, non possano più comunicare alcun contagio (2); mi sembra che tale condiscensione non sia in alcun modo appoggiata all' esperienza. Ci hanno pur troppo ammaestrati molti esempi, che frequentemente il veleno pestifero è stato appiccato per più anni alle merci chiuse nelle navi, ovvero nelle botteghe, le quali provenivano dal Levante, e che per mancanza di cautela si è sparso nell' Europa; e l'influenza della fermentazione putrida sui contagi ci è così poco nota che non v' ha luogo a potersi abbandonare a sì fatte ipotesi in un oggetto che interessa così da vicino gli uomini. Il dotto cardinale Gastaldi ha esposto, nell'importante sua opera sulla peste, diverse osservazioni, le quali dimostrano il pericolo che vi ha nello scavamento della terra infetta. Il contagio vajuoloso e quello delle altre malattie di

(1) Nel *Reichsanzeiger vom jahr* 1779, n. 256.
(2) *Allgemeines Journal der Chemie*, IX b., s. 469.

natura contagiosa, ed effettivamente attaccaticce, sono soggetti alla colpa che è propria del contagio pestilenziale. Il beccamorto di Chelwood nella contea di Sommerset aprì ai 30 di settembre 1752 una sepoltura in cui era stato posto da 30 anni un uomo morto pel vajuolo, e che era stato rinchiuso in una cassa di quercia ben custodita. L'operajo ne traforò col suo badile il coperchio: e nello stesso mentre si innalzò un forte fetore dal cataletto, fetore di cui egli non avea mai sentito il simile. Era presente alla sepoltura una grande quantità di gente, di cui quattordici individui furono dopo pochi giorni assaliti dal vajuolo. Subito dopo tutti quelli del paese che non aveano sofferto il vajuolo, ne furono presi, ad eccezione di due. Il vajuolo si estese parimente in tutti i paesi in cui si trovarono le persone che erano state presenti alla sepoltura (1). Osservazioni simili ci espone il ragguaglio sulle diverse dimande presentate dall'inviato dell'ordine di Malta alla società reale di medicina a Parigi (2). È parimente decisa l'osservazione seguente riferita in quello stesso ragguaglio. Il corpo di madama C..... T.... che era morta di vajuolo, fu seppellito nella chiesa di Corbie. Si decise di erigerle un monumento sepolcrale con un'iscrizione, il quale non potea però essere effettuato che un anno

(1) *Scherf's Beyträge zum Archiv der medizin. Polizey*, VI b., 2 samml. Leipz. 1796, s. 75.

(2) *Scherf's Archiv der medizin. Polizey*, IV b., I abtheil., I art., s. 6 u. f.

dopo il di lei sotterramento. Allorchè si poneva questo monumento sepolcrale dovette essere sollevata un po' in alto la pietra posta sul cadavere. Il cadavere giaceva in un cataletto di piombo, ed era soltanto un piede affondato nella terra. Il cataletto venne danneggiato, e ne uscì subito fuori un forte vapore che uccise un operajo muratore. Diverse persone le quali si trovavano presenti caddero in isvenimento: e l' architetto Lory, che vi assisteva, il quale ha anche riferito le più minute circostanze di questo avvenimento, fu assalito dal vajuolo (1). Nell' anno 1776 si tentò di inoculare il contagio epizootico, e si fece uso a tale oggetto di certa quantità di fluido; che si era tolto dai cadaveri, i quali già da otto mesi erano stati presi dalla pestilenza, ed erano stati seppelliti in una fossa profonda. Gli animali che vennero inoculati con questa materia, furono assaliti dalla pestilenza con istraordinaria forza, e ne perirono (2).

Allorchè si abbia seria decisione di distruggere sì fatte ricche sorgenti delle più terribili malattie che affliggono i popoli, non ci deve sembrare troppo pesante il mezzo, qualunque esso sia, per giungere a questo importante scopo. Lo spargere la calce viva sui cadaveri sospetti di malattia contagiosa, imperciocchè questa serve a distruggerli più presto, potrebbe forse dispensarci dal bruciare i corpi de' morti; non di meno non mi è ancora ben noto, a motivo

(1) L. c., p. 22-23.
(2) L. cit., p. 23.

della rimarcabile penuria di questo sussidio in certi luoghi, se la materia del contagio a noi sconosciuta in quanto alla natura sua sia del tutto annientata col mezzo di un' influenza chimica della calce, e nello stesso modo il siano le parti solide degli animali coperte con essa, come allora quando sono tormentate col fuoco; oppure, se in cambio si sviluppi più prontamente, e si comunichi alle persone vicine.

§ 31.

Sotterramento de' morti.

Meritando in generale il seppellimento dei morti la preferenza al bruciamento, esso deve accadere con certe condizioni, la cui negligenza può produrre i più tristi effetti. Queste condizioni si riferiscono al luogo ed alla situazione della sepoltura, alla proporzione ed alla costruttura delle sepolture, ed al tempo in cui queste si possono riaprire per accogliere nuovi cadaveri.

§ 32.

Luogo della sepoltura. — Decreto imperiale francese.

Il luogo stabilito per la sepoltura dei morti di una comune deve essere in proporzione del possibile aumento della popolazione, e deve essere calcolato giusta la mortalità non solamente a cagione delle malattie comuni, ma

eziandio delle accidentali, ed in riguardo pure de' tempi in cui possano regnare malattie epidemiche, avendo per limite il tempo, entro il quale debba ritenersi accaduta la totale distruzione de' seppelliti. Il più grandioso cimiterio in Europa è certamente il *Campo santo* di Pisa, il quale consiste in una piazza quadrata di 450 piedi di lunghezza, la quale è circondata in tutti i suoi quattro lati da una galleria di 60 archi, la quale è distinta col mezzo di pietre collocate inferiormente in tre parti eguali. Nella più alta sono seppelliti i nobili, nella media i cittadini, e nella terza i contadini. Il cammino coperto è lastricato col marmo, ed occupato da molti monumenti sepolcrali, e le pareti sono ornate da pitture antiche. In Atene ciascun cittadino aveva la sua sepoltura nel circondario della città, mentre questa a cagione della sua estensione lasciava luogo a sì fatta disposizione. Presso i restanti popoli del dominio attico, il quale mancava di spazio, si ponevano tre ed anche quattro cadaveri in una sola sepoltura; non di meno s' intende ciò solo in risguardo alle loro ceneri ed alle loro urne, imperocchè i cadaveri de' Greci veníano pria bruciati. Accadendo poi la putrefazione dei corpi animali più rapidamente in un suolo che in un altro, ovvero non essendo ogni terra egualmente propizia alla fermentazione putrida; non si può perciò stabilire una legge generale, per la quale un cimiterio possa essere di nuovo scavato, ed essere riempito con nuovi cadaveri. È assolutamente difficile, senza aver avuto in precedenza una sperienza, lo stabilire esattamente

la qualità del suolo, la quale sia più o méno favorevole alla putrefazione, segnatamente perchè tanto il clima quanto la stagione e la situazione producono un' importante differenza. « Non s' ha esperienza che decisivamente stabilisca quale azione abbiano le diverse terre sui corpi che vi sono seppelliti. L' argilla perchè fa sulla superficie de' cadaveri uno strato tenace, impedisce in qualche modo che essi possano essere toccati dall' aria, ed è in istato di mantenerli intatti per più o meno tempo (1). I sigg. Lamery, Geoffroy e Humand hanno, in un avviso indirizzato nel 1738 all'accademia reale delle scienze, dimostrato chimicamente che sì fatte specie di terra lasciano luogo ad uno imputridimento molto più lento, e che tali sono le terre alcaline od assorbenti. La rena sottile porta a seccamento i corpi, e lasciando penetrare tanto l' aria, quanto l' acqua, fa che molti de' suoi grani si insinuino nei fini interstizj; mentre essa non si oppone nè allo svaporamento, nè alla soluzione delle particelle animali del corpo in essa seppellito. La terra calcare e segnatamente la calce spiegano un' azione molto più decisa sui cadaveri: esse assorbiscono le umidità ed i gas mefitici che si sviluppano dai corpi che cadono in putrefazione, e la loro azione è direttamente opposta

(1) I cimiteri che sono formati d'argilla hanno il male, che la terra, a motivo del forte calore permanente, frequentemente si fende, e che alloraquando le fessure si estendono profondamente nel suolo, si aprono parimente le sepolture, e la calda atmosfera ne resta molto più avvelenata dai loro vapori di quello accada ordinariamente.

all' azione della rena fina, la quale lascia liberamente sortire quest' aria (1) ». Per lo che gli Assiri seppellivano i loro cadaveri nelle paludi, in cui il processo della putrefazione accadeva più sollecitamente. Certe specie di terra conservano, a cagione della loro poco conosciuta composizione e mescolanza chimica, i cadaveri o generalmente, oppure soltanto alcuni di essi, stando questi con esse in particolari rapporti; laonde i corpi di alcuni morti restarono in forza di questo avvenimento intatti per più secoli; e se si volesse decidere essere questa una prova della santità de' morti, vi sarebbe il pericolo di dichiarare lo scellerato il più abbietto nullameno di un santo. In vicinanza di Frauenalb nel gran ducato di Baden si ritrovano due cimiteri, piuttosto fra di loro vicini: l'uno, in due anni appena, consuma affatto i cadaveri, e l'altro li mantiene al di là del tempo ordinario. I Pisani raccontano che nei primi tempi della fondazione del loro cimiterio erano i cadaveri consumati nello spazio di 24 ore, ma che quel terreno, allorchè durante la peste vi furono seppelliti i cadaveri, divenne troppo pingue, e perdette la soprammentovata proprietà. I cadaveri corpulenti, pingui, suculenti imputridiscono, per tali circostanze, molto più presto, che i corpi magri e quasi inariditi. Gli uomini morti per tifo, per peste, per idropisia, per lo scorbuto, per gangrena ai visceri ecc. si imputridiscono molto più presto. I cadaveri de' fan-

(1) Ragguaglio delle differenti dimande presentate dall' Inviato dell'Ordine di Malta alla reale Società medica di Parigi.

ciulli piccioli e delicati bisognano pel loro imputridimento di un tempo più breve di quello faccia d' uopo per gli adulti.

I cadaveri posti in luoghi a volta e murati, si mantengono molto più a lungo di quelli i quali sieno circondati immediatamente da un fondo umido ; ed anche la qualità del cataletto, se di legno molle , oppure duro, con tavole più sottili , oppure dense, se con vernice, oppure senza, ha certamente un' importante influenza sulla putrefazione (1).

Sarebbe quindi molto da desiderarsi che fossero fatte delle sperienze su di un punto così importante della polizia medica, e che in tal modo fosse specialmente stabilito per ciascuna situazione il tempo, secondo il quale il campo de' morti che sia già riempito di cadaveri possa essere scavato senza danno de' viventi , e che possa essere di nuovo adoperato per lo stesso scopo. Devono essere stati fatti in Francia sperimenti di questo genere , di cui però io non ho cognizione alcuna; imperocchè ivi in forza di un decreto imperiale in data 27 pratile anno 12 viene stabilito che per sottrarsi al danno che deriva dal troppo precoce riaprimento delle fosse sepolcrali abbiano ad essere queste aperte solo da cinque in cinque anni, e che i luoghi

---

(1) « Chinenses lignum corruptionis nescium aut saltem putredini non adeo obnoxium, conquirunt, quaternum, senum, octonumque digitorum crassities cuique tabulæ est; hinc tam etiam quod arctissime simulæ constipentur, diutius cadavera domi detineri queunt, nec tetrum odorem afflant ». Pet. JARRICI, *Thesaur. rerum indicar.*, p. 669.

destinati ai cimiteri debbano essere cinque volte più grandi di quello che sono; cosicchè lo spazio sia tale, che annualmente si possa seppellirvi il numero probabile de' morti. Quando venga poi chiuso un antico cimiterio, ed in conseguenza venga scelto fuori dall' abitato un altro campo pei morti, può esso, non dovendo più servire per cinque anni, scorso questo tempo, essere affittato, seminato a biade, oppure occupato con alberi; ma non deve essere permesso, senza una particolare licenza, lo scavarlo profondamente per erigervi degli edifizj (1).

§ 33.

Situazione de' cimiterj. — Ordine austriaco. — Decreto imperiale francese.

Per ciò che risguarda la situazione de' cimiteri resta stabilito che quelli posti in luoghi troppo bassi, ovvero in riva ai ruscelli, ai fiumi, ai laghi, a cagione dell' afflusso verso di essi dell' acqua proveniente dalle situazioni più alte, sono in opposizione alla necessaria profondità delle sepolture : da questi viene comunicata la materia putrida alle vicine sorgenti; oppure anche i cadaveri imputriditi a metà, a cagione dell' acqua che ne sorte a grandissimo danno delle vicine comuni, ne sono più volte scavati fuori. A Versailles a cagione dello scolo del cimiterio della chiesa di s. Lodovico, l' acqua dei pozzi

(1) *Fleurigeon*, *Code administratif*, tom. I, Paris, 1809, pag. 276.

che vi erano in vicinanza, ne venne resa guasta; cosicchè il re nel 1774 ordinò che sì fatto cimiterio fosse trasportato fuori della città. Anche l' ordinanza I. e R. Giuseppina in data 23 agosto 1784 così s'esprime: « Si deve scegliere per questi cimiteri uno spazio, il quale sia proporzionato alla popolazione, non sia in verun modo esposto alle acque, così neppure sia di una specie tale di terra la quale sia atta ad impedire per sè stessa la putrefazione. Allorchè si sia trovato il fondo conveniente, deve essere questo circondato da un muro e munito d' una croce ». In forza del menzionato decreto imperiale francese in data 23 pratile anno 12, « devono i campi pei morti essere posti di preferenza in situazioni eminenti e rivolti verso il nord. I muri che devono circondare questi campi, devono avere l'altezza per lo meno di due metri (il metro equivale a circa 3 piedi e 11 1/2 linee); e deve sì fatto luogo essere combinato in modo che non si frapponga alcun impedimento al libero corso dell' aria ». La necessaria profondità delle fosse non si potrà ottenere che difficilmente, allorchè il fondo del cimiterio sia di roccia. Arendal nella Norvegia, come ci riferisce Frankenau, ha un cimiterio che è posto su di una dirupe di granito, in mezzo agli scogli, ed in gran parte riempito da materie navali. I cadaveri, dal tempo in cui vi furono posti fino ad ora, ne vennero accumulati l' uno sopra l' altro, cosicchè i superiori, allorchè se ne eccettui il poggio sepolcrale, hanno appena sopra di sè un quarto di braccio di ter-

ra (1). Molto bene dice Scherer: « Non è in verun modo indifferente in quai luoghi sieno i campi pei morti, benchè posti fuori della città. I legislatori, i quali si occuparono di questo importante oggetto, ne ordinarono sempre le colline, oppure le situazioni le quali fossero colpite da tutti i venti. È molto pregiudizievole allorchè i cimiteri sieno scorsi soltanto dai venti occidentali » (2). Per lo che si lagnava John che il cimiterio il Kleinseite in Praga fosse molto male adattato, affatto al basso fra le montagne, e che non di rado gli effluvj putridi fossero trasportati dai venti di ponente nella città (3). Gmelin ci fa osservare cosa molto importante relativamente alla migliore situazione de' cimiteri. « Un cimiterio, dic' egli, non deve essere così vicino alla città che confini colle sue mura: una distanza di mille a due mille passi della città è per ogni riguardo la più conveniente (4). È noto che i venti di mezzodì e di ponente promovono la putrefazione, e sono dannosi alla salute: sarebbe il migliore

---

(1) *OEffentliche Gesundheits-Polizey unter einer aufgeklärten Regierung, besonders in Hinsicht auf die dänischen Staaten und ihre Haupstadt.* Kopenhagen 1804, § 215, s. 179. In tutta l' isola di Malta, che consiste in uno scoglio, e che è solo coperta da poca terra, si ritrova un solo cimiterio, e realmente soltanto quello dello spedale.

(2) L. c., p. 465, 473, 474.

(3) *Arzneywissenschaftliche Aufsätze böhmischer Gelehrten.* Prag und Dresden 1798, s. 104.

(4) Il già più volte riferito decreto imperiale francese dice: « Il y aura, dans chacune de ces villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts », l. c., p. 275.

consiglio che si scegliessero pei cimiteri le situazioni al settentrione ed al levante. Però colla condizione, che i venti, i quali soffiano il più frequentemente ed il più comunemente nei contorni, spingano le esalazioni dei cimiteri lungi dalla città, e non verso di questa. Anche più innocui saranno i cimiteri della città e dei borghi, allorchè siano situati in modo tale, che un fiume possa scorrere rapidamente in vicinanza, discendendo per una collina, oppure per un piccolo bosco, il quale li tenga separati dalla città, oppure dal borgo da cui provengono i cadaveri: questo mezzo rende difficile, oppure toglie la via alle emanazioni perniciose verso le abitazioni degli uomini; ed è noto che l'acqua costantemente agitata purifica l'aria ed i vapori malsani ». — « Il cimiterio da quel lato che risguarda la città, ovvero il borgo, dovrebbe essere fortemente circondato da pioppi o da salci, i quali toglierebbero la via alle emanazioni verso la città, ed assorbiranno altresì i vapori mefitici che salgono dalle sepolture; ed in cambio spargeranno di nuovo in larga copia l'aria vitale, la quale è tanto necessaria a sostegno del mondo animale, e che migliora la mescolanza di ogni altra aria guasta, perniciosa alla salute. Non deve però il cimiterio essere del tutto contornato all'intorno da alberi, perchè una tale disposizione impedirebbe il libero ingresso dei venti, per cui l'aria è tenuta sempre pura e di nuovo migliorata; è però buon consiglio di seminarlo di erba, o di altre piante, e di piantarvi de' bassi cespugli, imperocchè questi non impe-

diranno il libero giuoco dei venti, che è tanto necessario ad ogni cimiterio; ma assorbiranno però i vapori i più perniciosi, e ne traspireranno de' puri che sono indispensabili alla respirazione, e l'aria vitale che serve a migliorare ogni aria guasta » (1).

§ 34.

Circondamento de' cimiterj.

Già fino dagli antichi tempi si circondavano i campi de' morti con de' muri, oppure con delle siepi. L'ordinanza dell'elettore di Sassonia comandò negli articoli generali: « Ponendo comunemente i parrochi, oppure i campanaj a pascoli i cimiteri, ovunque si trovino, e segnatamente nei borghi, e tenendoli onestamente e con tutta la nettezza come fosse una cosa di riposo pei cristiani, devono perciò essere gli stessi tenuti circondati da muri, con isteccati, con siepi e con porte, e da per tutto diligentemente custoditi per impedirvi l'ingresso agli animali ». Eguali provvedimenti pure stabiliscono le ordinanze di visitazione e di concistoriali dell'elettorato di Mark dell'anno 1533 (2); l'ordinanza del principe di Magdeburg (3), e quella dell'elettore di Brunswick (4). Ho già parlato

(1) L. c.
(2) Tit. *dei cimiteri.*
(3) Cap. 12, § 10.
(4) Art. *delle sepolture.*

dell' ordine imperiale francese in risguardo al muro da erigersi a ciascun cimiterio. I muri però troppo alti, i quali forse circondano cimiteri già troppo stretti, oppure le alte fabbriche, le quali stieno troppo vicine a questi, non poco impediscono la rinnovazione dell' aria in sì fatti luoghi; e quando una volta una spinta di vento un po' più forte, il quale sia impregnato di esalazioni putride, pone in movimento le loro atmosfere, minaccia sempre più le abitazioni le più vicine degli uomini. « Nei giorni molto caldi, dice Scherer, si sviluppa frequentemente dai cimiteri un fetore insopportabile, cosicchè le materie che si tengono esposte sulle fosse prendono un odore cadaverico. L' erba, la quale più lussureggiante vi cresce sopra, è a molti animali domestici nauseosa ». I muri in conseguenza che si innalzano ai campi de' morti, allorchè questi non sieno molto spaziosi, non dovrebbero mai essere più alti di quello che bisogni per tenere lontani gli animali domestici ed i selvaggi; e dove manca questa proporzione, dovrebbero essere gli stessi traforati in vicinanza alla terra in più luoghi, e le aperture, come si pratica per le cantine, dovrebbero essere munite di grate di ferro, affinchè l' aria possa estendersi senza impedimento sulla terra riempita di cadaveri.

§ 35.

Proibizione delle sepolture nelle chiese e ne' paesi — Ragionevolezza della medesima.

Appartiene al secolo decimo ottavo l' onore d' avere coraggiosamente respinto il più scipito pregiudizio, il quale indusse, a motivo di mal intese opinioni religiose, a situare contro le disposizioni degli antichi, così pure in onta degli ordini dei più sapienti legislatori romani, le fosse pe' morti non solo nel punto centrale delle abitazioni umane ed anco delle città, benchè popolatissime, e senza ciò già malsane; me eziandio all' intorno dei luoghi di riunione dei credenti cristiani, e per fino nelle chiese; cosicchè l' atmosfera de' morti dovea essere respirata dai vivi (§§ 15, 16, 17). Un tempo il vicerè di Napoli, il conte Caraccioli, ha fatto circondare un vasto cimiterio avanti la capitale di questo regno con cancello e con alberi di cipresso. Questo luogo di sepoltura aveva nel suo interno 200 profonde fosse per ricevere dalla città i cadaveri. Dieci di queste venivano aperte annualmente; cosicchè in proporzione della quantità della popolazione di que' tempi, dopo 20 anni tutti i sepolcri aveano fatto il loro uffizio. « Con questo mezzo, scrisse quel benemerito ministro a De Alembert, i vivi resteranno separati dai morti. — È incredibile la pena che mi è costato il vincere la superstizione degli uomini in risguardo a questo oggetto. Accostumati ai sepolcri negli atrj delle chiese, si

immaginavano che si dovessero seppellire fuori della città soltanto i cani (1) ».

Presso i cattolici i cimiteri vengono benedetti, consacrati (2). Io trovo ben giusto che le sepolture de' morti sieno venerate, e che non si lascino con indifferenza divorare i resti dei nostri padri e dei nostri figli dai cani e dai porci, come avviene in alcuni luoghi della Russia anche al presente, ove si lasciano scavare fuori dalle loro sepolture i cadaveri dagli affamati orsi e lupi che se ne fanno pascolo. Le fosse erano considerate dagli antichi Greci e dai Romani per luoghi sacri tosto che erasi gettata la terra sui seppelliti. Presso i primi, colui che osava offendere, abbattere o rompere un sepolcro, oppure un monumento, od una colonna sepolcrale, era sottoposto alla pena di morte (3), e presso i Romani colui che orinava su di un sepolcro, oppur anche su di una colonna eretta ad un morto, la profanava (4).

Tuttavia non è da porsi in dubbio, che una grande quantità di morti seppelliti nello stesso luogo, ed in troppa vicinanza alle abitazioni degli uomini, segnatamente alle case dei par-

(1) *Scherf's Archiv der med. Polizey*, I b., s. 349-350.

(2) V. *August.* BARBOSA, *In collectaneis doctorum in decretum.* Lugduni 1656 f. ad cap. 7, X. *De consecrat. eccles.*, n. 6, c. 4, X. *De relig. Dom. Petr. Francisc.* PASSORINUS, *De pollutione ecclesiarum.* Placentiae, 1654, disp. 2, c. 46, 11, 3.

(3) CICERO, l. II, *De legibus.*

(4) Da ciò deriva l'iscrizione su di una pietra sepolcrale romana: *Hospes . ad . hunc . Tumulum . ne . meias . Ossa . Precantur . Tecta . Hominis.*

rochi ed alle scuole pubbliche, deve essere più pregiudizievole, che quando i singoli cadaveri si seppelliscono in luoghi proprj; ed il desiderio di essere seppellito in un luogo benedetto può, allorchè non si pongano in esecuzione regole giudiziose, produrre grave danno ai vivi (1). Essendo generalmente le chiese in mezzo ai cimiteri, e restandone aperte le porte nel tempo de' servizj divini, si sparge per tal modo in tutta la chiesa l' aria avvelenata dai vapori che si innalzano dai cadaveri in putrefazione, e l' unione nelle stesse è frequentemente dannosa; mentre queste, senza di ciò, trovandosi molte persone in uno spazio angusto, contengono un' aria già malsana (2). I combattenti, che in una sanguinosa battaglia caddero estinti, devono accontentarsi di essere seppelliti in un luogo non consacrato; e trovo con Verheyen (3) minore contraddizione nell' essere seppellito nel mio proprio giardino, di quello sia in un luogo, benchè benedetto, allora quando debba essere di pericolo a quelli che restano.

Ma questo pericolo è nei nostri tempi, ne' quali, generalmente parlando, si pensa piut-

(1) Il decreto imperiale francese, in data 23 pratile anno XII, dice: *Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance préscrite de l'enceinte des villes et bourgs.* Fleurigeon, *Code administratif*, tome I, p. 277.

(2) Krunitz, *OEkonom. technolog. Encyclopädie*, v. *Begräbniss*, s. 397.

(3) « Profueram vivus, patriæ utilis, utilis orbi;
« Nunc quoque, ne noceam, mortuus hic jaceo ».

tosto a distruggere che a fare direttamente, in diversi modi negato (1). Io non voglio certamente disputare, se il danno delle sepolture nelle chiese, e del seppellimento nelle piazze delle chiese in mezzo alle città ed ai borghi, sia stato in risguardo alla situazione di alcune di esse esagerato; ma allorchè io considero questo oggetto com' era nella maggior parte de' paesi, o come forse lo è ancora, combattono

---

(1) Si veda specialmente: « *Die Unschädlichkeit der Kirchhöfe nahe bey den Wohnungen der Lebenden dargethan*, Freyberg 1775. — Vi ha uno scritto di un anonimo nel fasc. n. 50 e 51, inserito nei *Minden'schen Beyträge* dell' anno 1776, il quale è stato solidamente confutato da Schwager ». *G. V. Winkler*, *Dissertationes de jure sepulturæ in templis*. Lipsiæ 1784. Si trova, dice Krünitz, in queste dissertazioni esaurita tutta affatto la materia per ciò che risguarda la discolpa delle sepolture nelle chiese, che si possa desumere dalla profondità e dai ripostigli della giurisprudenza. Esse sono altresì di prova ai consiglieri medici quanto impedimento soffrano le leggi e le instituzioni di regolamenti di sanità amorevoli, attivi e pubblici; così che i semi che i medici spargono per la salute pubblica, frequentemente cadono sotto le spine, l. c., p. 389. — *G. C. Tode*, *Von dem Begraben in Kirchen und auf Kirchhöfen*. Kopenhagen und Leipzig 1789. — *Wurzer*, in *Crell's annalen*, 1794, II b. — *A. Rians*, *Abhandlung, in welcher bewiesen wird, dass aus dem Gebrauch, die Todten in die Kirchen und innerhalb der Städte zu begraben, keine Gefahr entspringen könne* (traduzione dal francese di J. G. F. Leoni. Lipsia 1779). — Dal 1799 Trommsdorff pel primo ha cercato di sostenere l'innocenza de' cimiteri col mezzo di ragioni chimiche nel *Reichsanzeiger* n. 256. Quest' oggetto fu altresì motivo di massime contraddittorie, le quali possono essere lette nello stesso *Reichsanzeiger* n. 60, 162, 197, 263, 272, 284 dell' anno suddetto, ed in quello del 1801, n. 4, 24, 47 65, 234, 271. — Finalmente anche *C. A. Kortum* ha deciso potersi tenere i cimiteri nel mezzo de' viventi, *Ueber die Unschädlichkeit der Kirchhöfe und Begräbnisse in Städten und Dörfern*. Osnabrück 1801.

certamente le più fondamentali ragioni per lo sbandimento generale ed eterno delle sepolture dalle chiese e dalle abitazioni degli uomini. Maret riferisce nuovi esempi delle cattive conseguenze del seppellimento nelle chiese. Una chiesa è diventata inservibile perchè si erano coperti colla calce alcuni cadaveri in una sepoltura. Morveau venne in soccorso del male con due libbre di acido solforico che fu versato a poco a poco su sei libbre di sale di cucina. Funesto fu un altro caso che accadde nella città di Talent presso Dijon. Un solo cadavere passato in putrefazione produsse un fetore insopportabile. Di tre beccamorti che erano stati destinati a ripulire la chiesa, due per loro buona sorte vomitarono, e vennero salvati; il terzo però venne assalito da un tifo, il quale in pochi giorni lo trasse a morte (1). Nella città di Tarna nel Perù accadevano annualmente, a certi tempi, delle febbri epidemiche, le quali ammazzavano molti uomini; e che si giudicarono provenienti dalla situazione della città posta fra le montagne. Allorchè Galves ordinò che il cimitero fosse posto fuori della città, cessarono immediatamente queste febbri (2). « Non è da negarsi, dice Remer nella sua utilissima opera (3), che un cimitero in un luogo abitato può diventare molto pericoloso, allorchè sia troppo

---

(1) *Journal encyclopédique*, 1773, I part. du tome III.

(2) *Giuseppe* SKINNER, *Present state of Peru*, ecc. London 1805, pag. 276.

(3) *Lehrbuch der polizeilich-gertchtlichen Chemie*, seconda edizione. Helmstadt 1812, p. 425 e seg.

picciolo in proporzione dei cadaveri che vi devono essere seppelliti, cosicchè debbano essere esumati in ciascun seppellimento cadaveri, i quali non siano ancora stati del tutto distrutti dalla putrefazione, allorchè vi manchi la necessaria corrente d'aria, allorchè non si abbia cura che le sepolture abbiano una sufficiente profondità, ecc. » Gedicke ha scritto un ben fondato trattato sulle sepolture nelle chiese (1), di cui se ne trova un estratto presso Krüuitz (2)». Noi empiamo, si dice in questo, i sepolcri sotto le chiese di cadaveri; noi stiamo sui luoghi santi, e non possiamo resistere al fetore, e ciò non solo è disgustevole; ma quest'odore istesso, il quale proviene dalle esalazioni putride dei cadaveri che si imputridiscono, è eziandio un veleno molto pernicioso per coloro i quali devono inspirarlo. Non si dica mai che i vapori nel mentre dell'esercizio del culto non possano essere ad alcuno di nocumento, perchè le sepolture sono coperte di pietre, e che le commessure sono molto bene lotate, imperocchè questo vapore è bastantemente sottile da penetrare per le più fine fessure; e nel caso anche ciò non accadesse, sarebbe poi nella successiva apertura de' sepolcri riempita la chiesa con un molto più pernicioso miasma, cosicchè il particolare odore nauseoso dei cadaveri si sente pur troppo con gran forza al primo entrare nelle porte. Es-

(1) Nel primo fascicolo del *Berliner Monatschrift* dell'anno 1785.

(2) A. a. o. p. 390.

sendo il più de' beccamorti pallidi e malsani; cadendo molte persone deboli in isvenimento allorchè si ritrovano nelle chiese, le quali non di meno possono reggersi più a lungo ne' teatri, e spargendosi forse eziandio con maggiore estensione ed in breve tempo le febbri petecchiali, i morbilli e le malattie contagiose, risulta che sì fatti mali provengono con molta probabilità dai vapori contagiosi, i quali nelle chiese si appiccano alle vesti, e difficilmente ne vengono queste abbandonate, Si è osservato in Parigi, che le vesti state levate negli anni ne' quali regnarono vajuoli maligni dai corpi de' fanciulli che erano morti per questi, erano fetenti, ed una sepoltura restata vota per due anni, la quale non avea alcun cattivo odore, venne talmente resa infetta da un solo fanciullo che era morto per questa malattia, che cinque giorni dopo il seppellimento ne sortì, all' aprirla, un odore fetente, il quale produsse ai becchini grave timore, e portò infezione ai circostanti. Può un solo picciolo corpo produrre simil peste in una gran caverna; possono le emanazioni del vajuolo de' fanciulli morti per questo essere sentite nelle chiese; perchè non potranno le persone sane venirne infette, allorchè sia vero che queste malattie si producano col mezzo della comunicazione delle emanazioni? Come può mai facilmente un padre imbrattare di contagio il proprio figlio nella casa di Dio, il quale egli tiene lontano con tutta la cura da ogni accomunamento coi fanciulli vivi che abbiano il vajuolo, allorchè il ponga in una sfera di vapori provenienti da emanazioni di vajuoli

putridi, oppure allorchè egli assorbisca sì fatto veleno nei suoi vestimenti e lo trasporti a casa? Quante volte non accade egli, che, nel caso di febbri contagiose dominanti, persone ne sieno prese al primo loro assalto ? Non è forse una pazzia crudele ed insensata di scavare le chiese sotto di sè, e di empirle con veleni mortali ?

E primieramente è per lo meno anche molto sconveniente , ed offende l' occhio, che coloro i quali una volta hanno cessato di esistere, sieno posti nel mezzo di coloro che gli furono concittadini, senza portare alcun vantaggio ai morti, così pure l' assegnar loro uno spazio che potrebbe essere molto meglio impiegato, ed occupare perpetuamente gli sguardi de' vivi sulle sepolture. Se si volesse stabilire che col continuo sguardo delle sepolture la moralità de' mortali venisse migliorata, io prego allora di considerare gli uomini allorchè andavano ancora vagando nelle chiese e nei cimiteri in mezzo de' morti, e di paragonarli coi loro figli, che danno tuttora un esempio vivente, e si dovrà confessare che i primi erano per nulla affatto migliori dei secondi. Allorchè io era un ragazzo di sei a sette anni, era molto ghiotto, votava settimanalmente un pajo di volte la scatola dello zucchero di mia madre , e ne empiva colla rubata cosa ambedue le tasche. Per poterla poi mangiare senza essere ripreso andava alla sera con un mio piccolo amico al cimitero. Ladri più rimarcabili di quello che io era vanno vagando giornalmente e passando avanti le forche , senza perciò venirne da queste migliorati: e perchè dunque dovrebbero essere poste sì

fatte pericolose scuole della virtù a dispendio della vita e della salute degli uomini?

In secondo luogo, molto più di rado accade che i campi de' morti i quali si trovano fra i viventi, sieno in proporzione dei morti annualmente, come potrebbe essere se il posto scelto al seppellimento degli abitanti fosse appositamente in qualche distanza; e mentre per lo più manca ai primi dopo sei a sette anni lo spazio, cosicchè frequentemente devono essere esumati i cadaveri appena a metà imputriditi, quindi riempite le fosse loro con nuovi cadaveri.

In terzo luogo, posto eziandio che la putrefazione fosse già un po' inoltrata, non sarà lo scavare, lo scuotere in vicinanza della putridità, dal fondo del sepolcro, unitamente ai pezzi marci del cataletto, le ossa degli uomini sempre soltanto semicorrotte, un avvelenare l' atmosfera per non piccolo tratto, o renderla per lo meno pericolosa agli abitanti delle vicine case e capanne? Più di una volta io ho visto estrarre con tutta l' indifferenza dalle sepolture i teschi dei morti ancora mezzo coperti dei loro capelli. « Diversi dei nostri cimiteri (dice una savia ordinanza della contea di Lippisch, risguardante le sepolture nelle chiese ed i cimiteri in data 9 novembre 1779) sono così piccoli nella loro circonferenza, che frequentemente ne sono esumate le parti del corpo stato seppellito, solo per metà corrotte, allorchè debbono essere fatte le sepolture per de' nuovi cadaveri! » Non si dica che appunto i beccamorti sono per lo più uomini vecchi, e che si ten-

gono sani in mezzo a queste nauseose incumbenze; imperocchè per lo più si scelgono a questo mestiere uomini già vecchi, i quali non possono procurarsi il loro pane in maniera diversa; e certamente le persone avvezze al puzzo ed alla sucidezza soffrono meno delle altre a cagione di tai putridi vapori. Del resto ci insegnano gli infermieri dei grandi spedali, che finalmente si può accostumare a poco a poco alle emanazioni le più nocive, quantunque una tale invulnerabilità si paghi frequentemente molto cara. Così pure non si dica essersi visto, che regnando qua e là malattie contagiose, appunto i luoghi abitati dai conciatori di pelli, dai fabbricatori di sapone ecc. restarono esenti dal contagio, e che quindi l'evaporazione del sale lisciviale non sia dannosa alla salute! Sì fatte osservazioni sono, come dimostrerò all'articolo dei *contagi* e dei *regolamenti per la peste*, o affatto prive di fondamento, o per lo meno si è confuso il pericolo di una lunga abituale sucidezza con quello di una emanazione che rapidamente si sviluppa, che è nauseosa, ed intacca gli organi della respirazione ed i nervi, o fors'anche col contagio stesso. Appoggiato a simili erronee opinioni voleva io parimente una volta sostenere non essere di danno gli alti ammassi di concime, le fosse dei letamai che per l'addietro in tutte le città della Germania erano avanti ogni casa, come pure le forche, gli scorticatoi, ed altre impurità in vicinanza alle abitazioni degli uomini (1).

---

(1) In risguardo ai danni delle esalazioni putride tanto dei

Quarto, in ogni tempo in Italia ed in Germania gli uomini che perirono per la peste, vennero seppelliti in qualchè distanza dalle città (1); ed Haulion come pure Fernel ci assicurano « che nel 1554 al tempo della peste questo contagio ha durato molto di più, ed ha ammazzato molto maggior numero di uomini nelle vicinanze del cimitero della Trinità che negli altri contorni »(2). Non si dovrebbe quindi avere motivo di dire lo stesso per le altre malattie attaccaticce e pericolose? « Scherer dice con ragione che il totale scioglimento delle sostanze solide durante la putrefazione è operato collo sviluppo gasiforme de' materiali i più volatili. Se ne sviluppa in fatto del gas azoto e del gas acido carbonico. Ma non si riflette però: 1.° che

cadaveri umani, quanto di corpi degli altri animali si legga *Ramazzini*, *De morbis artificum*. — *Lancisi*, *De noxiis paludum effluviis*. — *Vic-d'Azir*, *Essai sur les dangers des sépultures* (*Gazette salutaire*, n. XXIV, VI), ed il *Londner Magazin von september* 1782.

(1) Si veda *Errich.*, *De officio fidelis et prudentis magistratus tempore pestilentiæ rempublicam a contagio præservandi, liberandique*, libri duo, Neapoli, Nemetum 1582, 8.° Allorchè nel 1800 portava stragi a Cadice la febbre gialla, la prima regola fondamentale che si dovette seguire per porre argine ai suoi progressi, fu l' ordine che i morti dovessero essere seppelliti fuori della città. — V. *Archenholz*, *Minerva für das Jahr* 1812, p. I, pag. 469. — Frankenau dice con ragione : « Si seppellirono al tempo della peste di Kopenhagen molti cadaveri delle persone ragguardevoli e ricche ne' cimiteri della città; mentre questi secondo le ordinanze di una giudiziosa polizia di sanità dovevano al pari de' poveri essere seppelliti fuori della città; imperocchè il contagio ne è immediatamente pericoloso, provenga esso da un borgomastro, oppure da un mendicante ». L. c., § 225, p. 179.

(2) *Scherf's*, *Archiv der medicinische polizey*, IV b., I abth., s. 47.

la maggiore, o minore influenza degli umori del corpo stesso, che vennero formati col mezzo della pregressa alterazione di mescolanza operata dalla malattia, può contribuire allo sviluppo di altre perniciose specie di gas? 2.° Che inoltre quasi tutte le specie di gas posseggono una forza solvente su quegli umori perniciosi e pestiferi che si vanno formando? che questi intaccano anche meccanicamente, mentre manifestano, come è noto, questa stessa azione sui metalli? Cosa sono dunque i miasmi, cosa sono tutti gli effluvj nocivi, se non queste mescolanze medesime? » (1) Lemery, Geoffroy ed Hunault hanno già rimarcato nel 1738 le cattive conseguenze ed i mali del cimitero *des Innocens* a Parigi. Nell'anno 1737 e 1746 si lagnavano gli abitanti che erano nelle case rimpetto a questo cimitero, del ributtante fetore che infestava l'interno delle loro abitazioni, e a tale effetto furono prese diverse informazioni ufficiali. Nell'anno 1755 vide lo stesso commissario salire un fumo da una sepoltura, e seppe quindi, che gli abitanti di una casa vicina erano stati assaliti da una febbre a cui succedettero ulceri al collo; e specialmente forte era il fetore in questo contorno, allorchè soffiava il vento di *sud-ovest*, ovvero di *ovest*. In generale le persone giovani che abitavano in sì fatta vicinanza, acquistarono colore pallido cadaverico; la carne si guastava ivi più presto che altrove, e moltissime persone non si potevano

(1) Scherer, l. c., p. 461-462.

accostumare ad abitare in questa situazione. Nell' anno 1779 si era fatta nella parte di questo cimitero, che risguardava la strada della *Lingerie*, una fossa profonda cinquanta piedi per raccoglierví 15 fino a 16000 cadaveri. Nel febbrajo del 1780 non si poteva in tutta la strada far più uso di alcuna cantina. Chi s' arrischiava a penetrare in queste, e solo ad affacciarsi al buco della serratura di tali cantine, era sempre colpito dai più terribili accidenti. I carboni ardenti nei fornelli di riverbero con tubi e valvole tolsero il male solo per breve tempo, imperocchè esso si riprodusse di nuovo; e finalmente si dovettero votare e chiudere le cantine. Quindi ne vennero infestate le case e le pubbliche strade; e si dovette alla fine scavare le sepolture e coprire i cadaveri colla calce viva alta sei pollici, e fu d'uopo impedire ogni ulteriore sotterramento. Si sviluppò nel 1779 a Voisle-Roy una malattia contagiosa: Gallaron, il quale ne diede alla società reale una circostanziata notizia, avvisò che coll' aumentarsi delle sepolture nel cimitero le persone che vi abitavano nella maggiore vicinanza erano le più rapidamente e più fieramente assalite dal contagio (1). Regnava in Siena negli anni 1766, 1767 una febbre maligna, la quale in vicinanza al cimitero incrudeliva con maggiore ferocia (2). Certamente noi sappiamo ora che le

(1) Presso KRUNITZ, l. c., p. 396. Una donna, dice Tralles, passò in vettura avanti di un cimitero, e tosto che ne ebbe inspirato il putrido odore che vi si spargeva, venne assalita da una febbre maligna e ne morì.

(2) *Octavii* NERUCCI, *Historia febris epidemicæ Senensis*

malattie contagiose hanno le loro stabilite atmosfere, nelle quali sono più o meno estese, ma non però con un confine molto lontano, oltre il quale i contagi non hanno più alcuna azione, e che mentre anticamente si credeva doversi ricercare le cagioni del contagio nelle innormali costituzioni dell' aria, l' esperienza ha insegnato che in vero una certa per lo più sconosciuta qualità dell' atmosfera è necessaria pel più facile sviluppo e per la più pronta propagazione della materia del contagio; ma anche in questa l'evitare il toccamento immediato, oppure mediato dei corpi infetti, salva per lo più gli uomini da simili mali. Sembra però indubitato che i contagi i quali assalgono i corpi animali, acquistino fino ad un certo grado una molto maggiore sfera di attività a motivo delle esalazioni de' corpi in fermentazione putrida, e che oltrepassi di molto quella de' cadaveri che non sono ancore passati del tutto alla fermentazione putrida. Esistendo ciò, come io ho dimostrato al § 30, in risultamento delle sperienze, chi si arrischierà mai di assegnare i limiti alle esalazioni di un campo di morti, riempito fors' anche molto alla superficie coi cadaveri di uomini, i quali sieno morti di malattie contagiose, mentre il soffiare di un vento sulle sepolture potrebbe vie più estenderne la sfera (1). Si obbligano gli uomini che proven-

---

anno 1766 e 1767. Sinæ 1768, 8.° — V. anche *Scherf*, l. c., t. IV, p. II, pag. 101-102.

(1) Dice perciò *Baumer*. « Corporum morbis malignis « contagiosisque mortuorum exhalationes, atque attactum non

gono da paesi sospetti per peste, o quach'altra malattia contagiosa e pericolosa, a fare la quarantena; perchè dovremo accogliere fra noi stessi i morti per malattie simili, solo perchè sono coperti da poca terra; mentre noi sappiamo non esservi stabilito alcun tempo in cui sia annientata la materia del contagio che si trova appiccicata a forse gran numero di essi; e se realmente essa non sia più leggiere dello strato di terra che la copre e non possano penetrare per questa i vapori putridi?

§ 36.

Visite delle sepolture.

Sempre mi fu tanto più sospetto, segnatamente nei primi tempi dopo il seppellimento, l'uso che regna nel popolo della campagna presso i Cattolici ed i Greci, che i parenti del morto vadano a visitare le sepolture, § 21, che con sì fatte visite rinnovandosi, oppure aumentandosi il cordoglio, non si produca in tali persone una sommamente maggiore suscettibilità ad essere colpite da qualsivoglia materia di contagio; e sarei perciò d'avviso che il cimitero debba essere appunto il luogo da visitarsi semplicemente dagli insensibili beccamorti, quantunque nei tempi passati fossero

« contagiosa esse! ut nonnulli perhibuerunt, prorsus fal-
« sum est; cujus rei in sectione anatomica quadam cum vitæ
« periculo certior factus sum, nullum mihi de eo dubium,
« sed signum relictum est ». *Fundamenta politiæ medicæ.* Francof. et Lipsiæ, 1777, p. 108.

i cimiteri luoghi di riunione, in cui i cittadini trattavano i loro affari, ed in cui si tenevano i mercati annui (1), e sarebbe mio divisamento che i morti fossero seppelliti in un luogo un po' distante dalla città, ovvero dal borgo; si diminuirebbe allora l'opportunità a quelle visite pericolose, od almeno sarebbero fatte in un luogo più libero e più ventilato, e per tal motivo sarebbero anche meno nocevoli. Vuol egli il più facoltoso contadino erigere alla sua (frequentemente dopo la morte) buona moglie una lapide sepolcrale, egli la può far eseguire ove più gli piace, ed anche nella così detta piazza della chiesa, allorchè questo accada senza toccarne i cadaveri, e si può benissimo concedere una sì fatta consolazione al dolore, o piuttosto alla non istraordinaria vanità degli uomini (*).

§ 37.

Conchiusione. — Lavatrici de' cadaveri. — Mandato dell' Elettorato di Sassonia.

Per dire l' ultima parola in riguardo al seppellimento de' morti fra i vivi, io sono dell' opinione, che noi dobbiamo eterna gratitu-

---

(1) *Dreyer*, *Sammlung vermischter Abhandlungen*, II th., p. 767-774. *Constitutio Dagoberti*, *De mercatu ad fanum S. Dionysii habendo*, presso *Jaques Doublet*, *Histoire de l'Abbaye de S. Denys*, l. 3, c. 3. Nel progresso questo uso fu abolito, come appare dal siuodo di Osnabrück del 1628, t. II, cap. 15, n. 9.

(*) *Più e più volte possono le località de' cimiterj essere motivo ad introdurre fra i sani malattie contagiose, ed a farle generali; e più e più volte si cerca la cagione di esse ove non esiste; mentr' ell' è appunto dai cimiterj.*

dine ai legislatori che finalmente hanno proscritto i campi de' morti dalle abitazioni degli uomini, e che dappertutto ne dovrebbe essere seguito l'esempio (1). Alla Francia si deve per la prima dare l'onore di aver ciò eseguito col mezzo di una ordinanza reale in data 1 marzo 1776; e per questo stesso titolo ci deve restare sempre impressa la memoria del governo dell' imperatore Giuseppe II; mentre questo saggio filantropo monarca ha liberato immediatamente con braccio possente nel primo anno del suo governo, cioè ai 7 di febbrajo del 1782, i suoi sommamente estesi Stati dal religioso abbominio delle sepolture nelle chiese e ne' paesi. In forza di un decreto dell' imperatore francese, emanato nel 1812, vennero finalmente abolite le sepolture nelle chiese eziandio in Roma (2), come pure in tutti gli altri Stati imperiali (3).

Io ho già rammentato al § 10, che i Romani avevano i loro particolari lavatori di morti; e si prese il costume presso tutti i popoli civilizzati di purificare i morti pria di riconsegnarli alla terra. Non è da dubitarsi che lo scopo di questa costumanza avea il fondamento

---

(1) *Allgemeines Landrecht für die Königl. Preussischen Staaten*, th. II, tit. XI, § 184.

(2) *Oesterreichischer Beobachter* vom 19 jenner 1812.

(3) « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs ». Décret impérial du 23 prairial an. 12. FLEURIGEON, *Code administratif*, tome I, p. 275. Paris 1809.

di richiamare a vita i morti nel caso in questi fosse appena in apparenza estinta. Anche nei nostri tempi sono in più paesi pria di tutto lavati esattamente i morti, e questa operazione è affidata per lo più alle donne vecchie, e segnatamente alle mammane del paese: non può però negarsi che nel caso di cadaveri di uomini i quali perirono per malattia contagiosa, il lavamento stesso ha i suoi gravi pericoli; e che in conseguenza questa incumbenza dovrebbe almeno non essere mai affare di una levatrice, che da quella, forse immediatamente, e senza essersi pria ben ripurgata, va a prestare assistenza alle partorienti, alle puerpere ed ai neonati; e nel caso abbia contratto il contagio, va tanto più presto a spargerlo. Secondo un' ordinanza dell' elettore di Sassonia, in data 11 febbrajo 1792, n. 2, « nei luoghi nei quali non si trova una lavamorti deve esservi questa stabilita, ed obbligata all' osservanza di tutto ciò che è stato detto nel § relativamente al cattivo trattamento de' moribondi ed al salvamento de' morti apparentemente, ed a stare attenta per tutto ciò che è in di lei potere ad ogni menomo avvenimento; e nel caso fosse impedita nelle dovute sue incumbenze, dovrà farne l' esposizione all' autorità locale, anche ove siavi una corte di giustizia privilegiata, ed allorchè nessun giudice abiti nel paese, e da essa reclamare colla maggiore sollecitudine i necessarj provvedimenti, a fine si abbiano a prestarle gli immediati ajuti. Devono parimente le lavamorti nei casi dubbj, i quali accadono specialmente alle donne che perirono

in vicinanza al parto, oppure nel parto stesso, dirigersi alle autorità del paese, le quali dovranno prestare tutta la loro assistenza, e chiamare a ciò un medico, oppure un chirurgo. Il medico, ovvero il chirurgo, i quali sieno chiamati, non devono rifiutarsi all' assistenza, ed in caso che la loro ricusa, il loro colpevole ritardo non potessero giustificarsi col mezzo di inevitabili e pressanti impedimenti, saranno motivi perchè siano puniti ». — « N. 4. Le lavamorti stabilite per ciascun paese, a cui dovrà essere data un' instruzione relativa alla loro incumbenza, la quale sia ben corrispondente all' oggetto e chiara, a fine possano ben regolarsi nell' esercizio del loro mestiere, dovranno informarsi, per tutto ciò che può ulteriormente loro interessare, presso il medico d' ufficio, o della città; esse dovranno, tosto che sono chiamate ad assistere un cadavere, recarvisi senza alcun indugio, ed ogni autorità deve attentamente invigilare affinchè nel caso esse che non potessero, o per malattia, o per altri inevitabili impedimenti, recarsi al loro impiego, vi sia un' altra persona, la quale possa essere a ciò chiamata in loro vece ». — « N. 5. Pei paesi i quali sono in vicinanza l' un l'altro, possono esservi stabiliti comuni lavamorti, allorchè queste sieno in istato di prestare la dovuta assistenza ai cadaveri di tai paesi: all' opposto, allorchè in un luogo sieno stabilite più lavamorti, quelli che ne hanno bisogno sono liberi a scegliere fra queste quelle che più loro vanno a gra-

do ». — « N. 6. Gli emolumenti delle lavamorti, allorchè non sieno già stabiliti con giusta misura, devono essere determinati dall'autorità del paese, secondo la diversa quantità degli emolumenti che gli ecclesiastici ricevono per parte del morto, e generalmente secondo le circostanze degli abitanti: nel caso degli assolutamente miserabili devono essere tali emolumenti levati dalla cassa delle elemosine; sarà però permesso alle autorità giudiziali, segnatamente in campagna, il convenire colle lavamorti per un trattamento annuo, pel quale esse avranno a prestarsi gratuitamente o per tutti i cadaveri, oppure solo per quelli degli indigenti; ed allorchè il caso l'esiga, l'autorità potrà fare la conveniente aggiunta al trattamento annuo, ed il restante dovrà essere pagato dagli abitanti del paese con proporzionate imposizioni » (1).

Generalmente le lavamorti ed i custodi dei morti non devono essere lasciati in alcun luogo senza inspezione, per ciò che questa può risguardare tanto l'istruzione, quanto le persone, a motivo della possibile morte apparente e dei mezzi che vi sono necessarj; come pure per ciò che risguarda il vegliare i morti, si deve pure aver cura che sì fatti uomini, allorchè hanno a tenersi nella più vicina pratica con cadaveri di soggetti morti per malattie contagiose, vi si prestino colle dovute cautele,

---

(1) *C. G. Kuhn, Sammlung Königl. Sächsischer Medizinalgesetze.* Leipzig 1809, s. 350-353.

e non si rechino nelle famiglie sane senza aver pria fatto i necessarj spurghi per impedire la comunicazione del contagio che potrebbero avere su sè stessi appiccicato.

§ 38.

Abiti de' morti.

L' antichissimo costume di adornare i cadaveri umani avanti il loro seppellimento, od almeno di vestirli con una fina camicia da morti, oppure con un abito da lutto (§ 8, 12), si fonda probabilmente sull' antica abitudine dei popoli civilizzati di portare i loro morti alla sepoltura in cataletti aperti (§ 15), ovvero solo sulle idee di convenienza che noi siamo accostumati trasferire dai vivi ai morti. Non sarà forse del mio oggetto il fare qui cenno sul continuo scialacqnamento, che dall' immortale imperatore Giuseppe II fu con sommo criterio condannato, di tante stoffe e drappi per milioni di morti in un gran paese, nel quale di frequente migliaja d' uomini devono andare vagando per la miseria quasi nudi; inoltre queste vesti da morto sono nel silenzio, pur troppo frequentemente, dai beccamorti levate e rubate coll' aprire i cataletti, ed eziandio le sepolture (1). Fin qui non vi

(1) Anticamente quando alcuno spogliava un morto nella sepoltura gli era via tagliata la mano. *Harmenop.*, lib. VI, til. 3. Ramazzini fa menzione di un beccamorti, il quale avendo seppellito un giovane ben vestito e con iscarpe nuove,

sarebbe alcun male, che molte fine biancherie e belli vestimenti, in vece di essere abbandonati alla putrefazione, fossero conservati ancora, e servissero a vantaggio dei poveri; ma allorchè la morte fosse accaduta in conseguenza di malattia contagiosa, potrebbe accadere molto disordine con sì fatte vesti da morto, oppure camicie, le quali frequentemente senza essere lavate sarebbero travagliate dai rigattieri; ed in tal modo potrebbero essere comunicate alcune malattie ai viventi; e perciò è espressamente proibito nella provincia milanese ai becchini l'appropriarsi alcuna cosa appartenente agli abiti de'cadaveri (1). Si rammenti l'esempio riferito da Niebur nella sua storia dell'Arabia: che, cioè, un tale essendosi ricoverato in uno stabilimento speciale, a motivo di una malattia gravemente erpetica, una bella, ma povera donna, che sarebbe mai da esso stata guadagnata, venne a cadere nello stesso malore, perchè col mezzo di sconosciute mani di uno dei suoi essendole stata venduta per molto vile prezzo una camicia da esso portata solo per breve tempo, fu questa imme-

---

si lasciò adescare, dopo alcuni giorni, di andare a farne il latrocinio; e nel mentre vide un dì al mezzogiorno che la chiesa era aperta, vi si introdusse pian piano, alzò la pietra dalla sepoltura; ma mentre era per levare le scarpe cadde morto sul cadavere. *Von den Krankheiten der Künstler und Handwerker*, I b., s. 67.

(1) Ove io avrò a parlare in quest'opera delle malattie attaccaticce e dei contagi mi riservo a dirigermi alle autorità, affinchè invigilino sui rigattieri, quale importantissima sorgente di questi mali e della loro continua propagazione, segnatamente nelle grandi città.

diatamente posta in dosso dalla bella compratrice; ed ottenne egli il suo scopo, che la sventurata al pari di lui venne presa nella medesima casa in custodia, a motivo della stessa malattia erpetica da essa subitamente acquistata. Io vedo bene, che sarà molto difficile l'ordinare che i morti sieno posti nudi ne' cataletti; e che debbano così essere seppelliti; ma almeno potrebbe essere disposto che sì fatte camicie, od abiti da morti avessero in più luoghi impressi dei segni, i quali non potessero essere in alcun modo cancellati; e così si potrebbe impedirne l'uso loro pei viventi (1).

§ 39.

Benedizione de' morti. — Ordine imperiale austriaco.

Ho altrove fatto cenno dei danni provenienti dall' esposizione dei morti e dall' affollamento delle persone curiose di vedere il morto (2), ma merita parimente d' essere posto a consi-

(1) In risguardo alle vesti che lasciano dietro di sè gli uomini che perirono di malattie contagiose, Francesco Bene stabilisce le seguenti regole: « Vestitus, qui in contactu immediato corporis erat, comburatur in præsentia ipsius chirurgi inspicientis. In casu hydrophobiæ a morsu canis ortæ, etiam lectis, ternia comburantur. Si autem lectis, ternia, et alia vestimenta, ac utensilia majoris pretii fuerint, tunc hæc per chirurgum inspicientem consignari, et ad domum unam, per communitatem consignatam, depuratoriam deportari debent, et ibi depuratio instituenda ». *Elementa politiæ medicæ.* Budæ, 1807, p. 290.

(2) V. il vol. IX, sez. II, art. 5, § 35.

derazione il metodo che si ha in alcuni paesi di benedire i cadaveri, e di tenere orazioni funebri a cataletti aperti (§ 12). La reggenza I. R. dell'Austria inferiore ha emanato il seguente ordine salutare risguardante ambidue i concistori accattolici.

« L'antico metodo di benedire i cadaveri in aperti cataletti ha certamente in parte la sua origine per prevenire l'avvenimento che con facilità possa alcun soggetto venire seppellito vivo; mentre tanto il pastore quanto i rimanenti astanti alla benedizione si assicuravano dello scioglimento del corpo. Ma essendo ormai in esecuzione tutti i regolamenti necessarj ad indagare i morti pria del loro seppellimento, il metodo in uso presso i protestanti di benedire i cadaveri in aperti cataletti avanti il loro seppellimento per risguardo alla certezza della morte accaduta, non solo è superfluo, ma è anche di frequente effettivamente pernicioso alla salute degli astanti. Si fa quindi sapere al concistoro dover esso costringere con tutto il rigore i suoi correligionarj, che i cadaveri pria dell'arrivo del confortatore dell'anima debbano essere tenuti coperti e chiusi nel cataletto allorchè la loro morte sia già accaduta da 48 ore, oppure si faccia già scorgere la loro putrefazione col mezzo del fetore, oppure una malattia contagiosa sia stata la causa della morte ». In vigore di circolare del re di Sassonia in data 13 febbrajo 1801, deve, allorchè un soggetto è morto per malattia contagiosa, essere assolutamente impedita l'apertura del cataletto nella casa, quando si prende

il cadavere, così pure sul campo de' morti, e parimente l'esposizione dello stesso alla vista prima del seppellimento; anzi sì fatti cadaveri devono essere seppelliti di buon mattino, e nel maggiore silenzio (1).

§ 40.

Cataletti. — Ordine I. R. austriaco. — Instituti di seppellimento in Milano.

Anche i cataletti ne' quali i morti sono portati alla sepoltura, e seppelliti, meritano la considerazione di una buona polizia medica. Allorchè si rifletta quanto legno si impiega annualmente in tavole (quasi che noi ne avessimo in sovrabbondanza) per costruire i cataletti senza che ne derivi alcun vantaggio, imperocchè sono lasciati in preda alla putrefazione, mentre nella maggior parte del paese devono i poveri viventi intirizzire pel freddo; allorchè in oltre si faccia considerazione, che noi, ragionevolmente parlando, non dobbiamo opporci alla rapida putrefazione dei cadaveri; un cataletto poi, segnatamente allorchè costrutto con legno duro, difendendo per molto tempo il corpo del morto dall'umidità della sepoltura, ne viene protratta la di lui soluzione, ed in questo modo la totale di lui putrefazione viene forse per una metà di più di tempo prolun-

(1) *C. G. Kuhn*, *Samml. Königl. Sächsischer Medizinal-gesetze*, s. 460.

gata, ed in tal guisa impedito l'impiego del campo de' morti per altri cadaveri; così pure dobbiamo riflettere che l'uso di seppellire ogni morto in un proprio cataletto sta in contraddizione tanto colla ragione, quanto colle leggi del risparmio che ne' nostri tempi, più di quello che lo era per l'addietro, è necessario (1). Non si può lasciare di notare che

---

(1) Uno fra quelli dell'opinione contraria è il benemerito *Scherfs in seinem Archive der medizin. Polizey*, I b., II ab., s. 130. « I cataletti, dice egli, hanno altresì un vantaggio, che non è di poco momento; essi trattengono le esalazioni dei corpi in putrefazione, per cui non possono subito, ed in grande quantità spargersi fuori dalla terra. Certamente un tumulo, in cui un cadavere giace seppellito senza cataletto, si distinguerà in un modo sommamente evidente col mezzo del proprio suo fetore da quello del cadavere che è nel suo cataletto; e di ciò ne fanno testimonianza i campi di battaglia ed i campi santi ». Mi sembra però, che ritorni allo stesso, se un cadavere più presto, ovvero più tardi sviluppi da sè esalazioni putride; che sia sempre meglio, che questo accada a poco a poco, che tutto ad un tratto; allorchè cioè collo scavare una nuova sepoltura ne verrà traforato dai becchini col badile il già da molto tempo seppellito cataletto. L'autore pure riferisce il caso che pel ristauramento di una chiesa, in cui qua e là si era dovuto scavare il fondo, ne fu estratto un cataletto il quale era soltanto guasto in alcune situazioni, e giaceva in esso un cadavere, e questo non era per anco distrutto, quantunque fosse già da dodici anni che era stato seppellito (p. 123). Da ciò risulta che i cataletti impediscono sommamente la più pronta putrefazione, che pure è lo scopo principale nel seppellimento; ed è facile a comprendersi che i putridi vapori, i quali tutt'ad un tratto si sviluppino, diventano più nocevoli alla salute di quelli i quali si sviluppano lentamente, e subitamente si mescolano colla terra che immediatamente vi è posta sopra. Per ciò che risguarda il maggior fetore de' campi di battaglia, si sa che più centinaja di cadaveri giacciono insieme in una sola sepoltura, e che questi di rado sono diligentemente e sufficientemente seppelliti. Dovrebbero dunque i nostri difensori della patria essere sep-

l'imperatore Giuseppe II emanò un ordine in data 23 agosto 1784, che i morti fossero seppelliti in un sacco, benchè a motivo dei dominanti pregiudizj sia stato subito revocato; il quale era ottimamente corrispondente allo scopo del seppellimento ed alla tanto da desiderarsi economia del paese; e l'imputridimento de' cadaveri, com'è il caso presso gli Arabi ed i Turchi (§ 20), si sarebbe procurato in un tempo molto più breve (1). Avvenne poi nei tempi più tardi, che negli Stati Danesi, secondo gli avvisi datici dal collegio di sanità, dovette, a motivo dell'incaramento delle tavole di legno, essere introdotto l'uso dei cataletti fatti di paglia intrecciata, oppure di giunchi. In certi casi poi dovrebbero i cataletti essere

---

pelliti senza cataletto; e non mi sembra poi esservi importante motivo di lagnarci tanto per non avere una cassa di legno alla nostra comparsa nella madre terra, andando in essa nel modo stesso col quale ci vide venire al mondo.

(1) Il § 4 di questa stessa I. R. ordinanza dice: « Non essendovi nel seppellimento alcun altro scopo fuori di quello di procurare il meglio possibile la putrefazione, e che questa non sia in alcun modo impedita come è il caso col seppellimento ne' cataletti; si ordina in conseguenza, che tutti i cadaveri sieno posti affatto nudi, senza alcun vestimento, in sacchi di tela di lino, ed in essi cuciti, quindi vengano posti sulla bara e trasportati al campo santo ». Allorchè quest'ordine fu revocato accadde ciò col mezzo di un biglietto, che questo grande imperatore scrisse nel 1785 al primo cancelliere il conte di Kollowrath coll'espressione: « Essendo le idee ancora sì fattamente materiali che si dà un gran peso all'imputridire lentamente: poco perciò a lui importava in qual modo le persone volessero farsi seppellire, e che in conseguenza si ritirasse l'ordine che su ciò era stato emanato ».

intonacati di pece per evitare il pericolo del contagio (1).

A motivo della cattiva unione delle tavole de' comuni cataletti accade sgraziatamente ed anche con frequenza che non solo i beccamorti sieno esposti più volte per lungo tratto alla rapida putrefazione de' cadaveri; ma eziandio ad essere frequentemente contaminati e lordati, ed estremamente nauseati dalla putrilaggine e dagli altri umori corrotti dalla putrefazione, più fiate contagiosi, che sortono dalla bocca, dal naso e dall' ano (2). Dopo le infiammazioni viscerali e le gangrene in conseguenza degli arrestati flussi addominali, e dopo le così dette febbri putride o nervose più volte l' addomine del morto si distende dopo poche ore sì fortemente, cosicchè può a mala pena essere forzato entro i comuni cataletti; e non v' ha quindi maraviglia che a motivo di qualche scuotimento del cadavere i sommamente tesi integumenti dell' addomine scoppiino, oppure gli umori che ivi si trovano rinchiusi, si aprano una via di sortita. Per lo che è giudizioso divisamento quello, in forza di cui si pratica nello spedale generale di Vienna, che i morti, secondo il diverso loro numero, ogni giorno, oppure ogni due giorni sieno insieme raccolti in un carro coperto, e senza alcun cataletto vengano seppelliti. Quelli solo, i cui amici o parenti vogliono a proprie spese fare un fu-

---

(1) *Kopp*, *Jahrb. der Staatsarzneykunde*, IV Jargang, s. 346.

(2) V. il vol. IX, sez. II, art. 5, § 31.

nerale e pagarvi un cataletto, vengono con questo seppelliti.

Per tutti questi motivi sarebbe a desiderarsi che in ogni comune vi fossero più cataletti ben intonacati colla pece, almeno per le famiglie le più povere, e tosto che i cadaveri ne fossero stati da questi posti nella sepoltura, dovessero in ciascuna volta essere lavati coll'acqua e ben purificati per farne ulteriore uso. Sarebbe certamente difficile il poter impedire alle persone le più facoltose il procurarsi un cataletto proprio: dovrebbero almeno questi essere fatti in modo che tutte le commessure ne fossero ben chiuse con pece, a fine non ne sortissero umori di sorta, che sono perniciosi: così pure i cadaveri non dovrebbero essere trasportati dagli uomini alla sepoltura, ma bensì sopra carri a tale oggetto destinati. Secondo una disposizione I. R. austriaca in data 31 gennajo 1756 « è col maggior rigore ordinato ai falegnami, e sotto la loro più seria responsabilità, che i cataletti che vengono da essi fabbricati siano fatti in modo che possano stare ben chiusi, e siano internamente colla maggiore accuratezza intonacati di pece ». La soprammentovata ordinanza dell' imperatore Giuseppe in data 23 agosto 1784, dice al n. 6: « Deve ogni parrocchia, a risparmio di spese, avere un numero proporzionato alla popolazione di cataletti ben fatti, i quali siano di diversa grandezza, e vengano somministrati gratuitamente a ciascuno. Allorchè poi alcuno voglia procurarsi un cataletto proprio pei morti suoi parenti, lo potrà fare liberamente; ma però i

cadaveri non dovranno essere seppelliti col cataletto, ma bensì esserne levati fuori, mentre questi devono servire per altri cadaveri ». Secondo un' ordinanza pubblicatasi a Praga in data 7 ottobre 1784, deve il cataletto il quale abbia servito per trasportare alla sepoltura un cadavere di soggetto morto per le petecchie, o per altra malattia contagiosa, essere immediatamente bruciato ». Ciò venne ordinato perchè un tempo i cadaveri doveano essere seppelliti senza cataletto. I regolamenti milanesi sui seppellimenti vogliono « che i beccamorti si servano di un comune cataletto per trasportare alla chiesa, oppure alla sepoltura i cadaveri delle persone prive di mezzi e le più povere, il quale cataletto deve essere tanto esternamente quanto internamente coperto di vernice, ed in tal modo costrutto, che possa essere trasportato da due sole persone; ed a tale oggetto è munito, tanto dalla parte della testa, quanto de' piedi, di cerchj di ferro per introdurvi una stanga per ciascuna parte. Deve poi ciascun beccamorto scegliersi un ajutante, o facchino, il quale deve pagare egli stesso, e garantire per lui ». Secondo un' ordinanza della reggenza I. R. dell'Austria in data 4 giugno 1796, devono i becchini evitare il più che sia possibile ogni odore cadaverico, tenere netti, purificare ciascuna volta e lasciare aperti i cataletti comuni per dissiparne esattamente l' odore, e debbono lavarne via qualsivoglia umore, da cui per avventura fossero contaminati ».

§ 41.

Trasporto de' cadaveri. — Ordine I. R. dell'Austria inferiore. — Ulteriore determinazione.

In una città popolata in cui devono essere giornalmente seppelliti venti fino a trenta morti, non è cosa indifferente a qual ora del giorno sieno trasportati i cadaveri alla sepoltura, o su quai carri vi sieno essi condotti. Del tutto naturale è l' allontanamento dei morti dai viventi; eppure, allorchè esso sia effettuato nel tempo in cui gran numero di uomini va scorrendo sulle strade e sulle piazze, produce un generale spavento, il quale a diverse persone molto sensibili, malaticce, è di grave danno; e nel caso in cui regnino malattie contagiose, le quali sieno alquanto mortali, può essere cagione alla perturbazione della tranquillità generale. Altronde il funerale, per semplice che esso sia, incontra sempre qualche impedimento nelle pubbliche strade e per gli uomini e per le carrozze, per cui si aumenta la ripugnanza nel pubblico. Per lo che in data 30 agosto del 1793 venne emanato l' ordine seguente:

« Per evitare tutti gli incomodi del pubblico, e tutte le conseguenze perniciose per la salute stessa che possono derivare dal trasporto dei cadaveri al campo santo, eseguito nel giorno, si ordina, in conformità dell' avviso su quest'oggetto emanato per determinazione sovrana, che in avvenire tutti i cadaveri si possano trasportare via solo due ore dopo il tramontare del

sole; e si fa nota questa determinazione, affinchè un' inviolabile osservanza ne sia di eguale norma in tutte le stagioni per l' esatta esecuzione, e ne venga impedita ogni occasione agli inconvenienti che finora accaddero di frequente, e siano questi tolti per l' avvenire » (1).

In risguardo poi all' ora per la partenza della carrozza de' morti dallo spedale militare e civile, è stato emanato il seguente decreto al magistrato della città, alla direzione economica della casa de' malati, ed al capo della sanità, in data 16 gennajo 1805.

« In vista della dimanda di questo I. R. comando generale militare, fatta in risguardo della determinazione di certe ore pel trasporto de' cadaveri dallo spedale militare, come pure in conseguenza di una manifestazione di questo magistrato della città e del capo della sanità, si è con ordine in data 24 settembre 1803, prot. N. 11797, stabilito il seguente regolamento, in forza di cui dal primo d' aprile fino all' ultimo di ottobre, ed in tutti i sette mesi ivi compresi, debbono essere trasportati i cadaveri tre ore dopo il tramontare del sole; e negli altri cinque mesi, cioè dal primo di novembre fino all'ultimo di marzo, due ore dopo il tramontare del sole; e con questa regola il carro dei morti partirà tanto dallo spedale generale, quanto dallo spedale militare, a fine con questo mezzo ne sia nel miglior modo allontanato lo

---

(1) V. sotto il § 44 l'ordine relativo al trasporto di quei cadaveri che devono essere posti nelle case dei morti pria del tempo legale di 48 ore.

spettacolo ributtante e pernicioso alla salute per l' esalazione de' cadaveri: non è poi superfluo il fissare esattamente le ore giusta le graduazioni dell'aumento e della diminuzione del giorno pel trasporto de' cadaveri dagli spedali civile e militare. Ciò è fatto presente con questa disposizione alla direzione economica degli spedali, in conseguenza della sopra menzionata ordinanza in data 24 settembre 1803, a fine ne sia tenuta ferma l'esecuzione esatta, e ne sia mantenuto l'orario pel trasporto dei cadaveri e per la costante somministrazione di tutto il bisognevole ».

In risguardo al seppellimento delle persone morte per malattie contagiose si ordinò molto opportunamente con una circolare del re di Sassonia, in data 13 febbrajo 1801 « che nei casi nei quali alcuno muoja per malattia contagiosa, a cui, giusta il parere datoci dal nostro collegio di sanità, si devono segnatamente ascrivere il vajuolo, i morbilli, la febbre scarlattina, la dissenteria, la febbre petecchiale e putrida, ed i cancri, debba, ad eccezione degli ecclesiastici e de' così detti *servi di scuola (Schuldiener)*, allorchè ve ne sia l'uso, ed anco di quelle persone che sieno state nella casa del morto, ed in esecuzione del mandato (in data 11 febbrajo 1792) e de' relativi supplimenti risguardanti le prescrizioni stabilite in rapporto ai mezzi di preservamento dal contagio, a nessun' altra persona essere concesso l' accompagnare il morto, e debba soprattutto essere impedito ai fanciulli da scuola, come pure a qualsivoglia altro curioso, l'ingresso nella casa de' morti, come pure generalmente l' appros-

simazione ai cadaveri; specialmente poi debba essere proibito l' aprimento de' cataletti nella casa al momento del trasporto de' cadaveri, oppure sul cimitero; come pure debba essere assolutamente impedita l' esposizione loro alla vista avanti il seppellimento; ed in oltre sì fatti cadaveri debbano essere seppelliti ben di buon mattino, ed in tutto silenzio. A tale oggetto abbiamo anche disposto che l' obbligo per l' accompagnamento de' morti stabilito negli articoli degli statuti del corpo degli artefici e dei professionisti di questo paese, venga assolutamente tolto, allorchè si tratti di persone che perirono per malattie contagiose; e nello stesso tempo esigiamo che la malattia di cui un tale sia morto, si debba ritenere per contagiosa unicamente in vista della decisione del medico, oppure del chirurgo, che abbiano in qualche modo avuto a trattare, oppure ad esaminare la malattia; così pure nelle città si dovranno in oltre valutare gli indizj delle lavamorti che verranno manifestati all'Autorità del luogo, oppure al clero; ed in campagna poi si dovrà appoggiare alle relazioni del parroco, cui appartengono le relative incumbenze ecclesiastiche (1).

---

(1) *Kuhn*, *Samml. K. Sächs. Medicinal-Gesetze*, s. 461.

§ 42.

Destinazione delle fosse. — Ordine Giuseppino. — Mandato dell'Elettorato di Sassonia. — Ordine I. R. dell'Austria inferiore. — Distanza delle fosse l'una dall'altra. — Disposizione Milanese. — Decreto I. R. Austriaco relativo alle case degli ossami.

Io ho già rammentato che i cimiteri devono essere, in risguardo alla loro estensione, in rapporto degli abitanti del dato luogo, o della diocesi, e della loro probabile mortalità: fattovi anche calcolo per le possibili epidemie, a fine i cadaveri abbiano il tempo necessario per la loro totale putrefazione, e non abbiano ad aprirsi le sepolture pria che questa ne sia accaduta, ond' essere impiegate per nuovi cadaveri. Nei paesi poco popolati questa non è cosa molto difficile; ma nelle comuni molto popolate, segnatamente nelle grandi città, in cui la mortalità è già di molto più rilevante, vi manca pur troppo più volte ne' campi santi la capacità sufficiente; cosicchè questi devono essere pria del tempo scavati di nuovo, a fine di essere impiegati per nuovi cadaveri. In tali circostanze è necessario che le sepolture sieno fatte a fila, e colla costante vista sul più possibile risparmio di terreno, e sieno in un certo ordine: devono poi essere distinte col mezzo di segni stabiliti tutte le file di un anno da quelle dell' anno vicino. Così dice la

superiormente riferita ordinanza Giuseppina N. 7. « Deve essere certamente concesso ai parenti ed agli amici, i quali vogliano lasciare ai posteri uno speciale monumento dell'amore, della stima, ovvero della gratitudine pe' morti, che essi seguano pure questa loro inclinazione; ma questi monumenti devono erigersi semplicemente all' intorno de' muri, non però mai nell' area del cimitero, a fine non vi sia tolto alcuno spazio ». Nei luoghi in cui non vi sieno speciali beccamorti, oppure altre persone le quali sieno specialmente destinate per dirigere le sepolture, dice il mandato dell' Elettore di Sassonia in data 11 febbrajo 1792, N. 7: « Devono i maestri di scuola, i precettori de' ragazzi, e quando non vi sieno tali persone nel paese, deve una persona giudiciale a ciò instrutta invigilare a fine le sepolture sieno regolate in modo che non si faccia lo scavamento di esse pria che ne sia accaduta la totale putrefazione de' cadaveri che vi si ritrovano; e verrà loro accordata la percezione di un *grosso* per ciascuna sepoltura in ricompensa della direzione avuta. Dovranno essi tenere un ben regolato registro di tutte le sepolture; ed in oltre dovranno invigilare che le sepolture abbiano la dovuta profondità, e che per gli adulti abbiano per lo meno la profondità di tre braccia e pei fanciulli per lo meno di due. A tale oggetto si dovrà avere in sì fatti luoghi, fra gli altri utensili pei cadaveri, una misura, secondo la quale dovrà essere regolata la profondità della fossa pria di farvi discendere il cataletto. Tanto sui campi santi, i quali sieno

di nuovo disegnati, quanto sui già esistenti, ove sia possibile, dovranno le sepolture essere regolate a file; e solo ai maritati, ai padri, od ai figli potrà essere concesso lo stabilirsi un posto nel luogo ove giacciono i loro morti consorti, i figli, od i padri. Si deve parimente inculcare l' osservanza di tutto ciò che è superiormente ordinato, nelle città ed in campagna ove si trovano ordinarj beccamorti, oppure altre persone destinate alla direzione delle sepolture ». È ben sorprendente, come ci riferisce Scherf, che il seppellimento fatto con ordine di fila, il quale i buoni abitanti della città di Detmold hanno seguito senza fare alcuna opposizione, se in cambio fosse stato ordinato alla gente di campagna si sarebbero incontrate molte difficoltà (1). È facile a conoscersi che i cadaveri de' ragazzi molto più presto che i corpi degli uomini adulti giungono al termine della putrefazione; e perciò è da consigliarsi di stabilire per quelli un luogo speciale, il quale potrà poi molti anni prima essere impiegato per nuovi cadaveri. Dice in conseguenza l' ordinanza di Hessen-Darmstadt in data 20 aprile 1786, in risguardo ai cimiteri ed alle sepolture, N. 2: « Per guadagnare maggiore posto devono subito sul principio essere formate due file, l' una per le persone adulte e l' altra pei fanciulli; ed i morti devono essere promiscuamente seppelliti; coll' avvertenza però che se il marito e la moglie desiderino

(1) L. c., pag. 124-125.

d'essere posti l'uno a canto dell'altro, deve tal grazia essere concessa dall'ufficiale incaricato in forza del potere che avrà, per via di dispensa, a colui che è sopravvivente al morto ». La soprammentovata ordinanza della contea di Lipsia, risguardante le sepolture delle chiese ed i cimiteri, dice: « Le sepolture non devono essere, in riguardo al luogo, fatte ad arbitrio; ma devono questi nuovi cimiteri, generalmente, essere subito divisi per file, cosicchè le fosse possano esservi fatte l'una al disopra dell'altra; e quindi nella prima, ed in seguito nelle altre file devono essere posti i cadaveri senza distinzione di persone, come essi seguono l'uno a canto dell'altro; e si deve così proseguire fila per fila fino a che il cimitero ne sia pieno; quindi si deve ricominciare dalla prima fila; e per ciò il cimitero deve essere regolato in modo che non si abbia da incominciare dall'aprire la prima sepoltura pria che ne sieno scorsi trent'anni ». Questo stesso intervallo di tempo, pria di riaprire le già servite sepolture, venne ordinato dalla già menzionata ordinanza di Hessen-Darmstadt. Certamente egli è difficile, senza esservi preceduta sperienza, il dire quanto tempo si esiga in questo, od in quel terreno, a fine generalmente accada la totale putrefazione de'cadaveri (§ 32); ma in complesso vi sono sempre necessarj 30 anni; e quindi da quest'epoca si può di nuovo incominciare col seppellire nuovi cadaveri nel luogo ove si trovano le prime file. « Un cimitero, dice Gmelin, deve essere sì grande e sì spazioso, che nello sventurato caso vengano

ad accadere malattie contagiose non si sia nel bisogno di fare uso di un' antica sepoltura prima di 30, o 40 anni. È parimente pericoloso pei beccamorti, come pure per gli uomini che abitano in vicinanza ai cimiteri, il dovere, a motivo del ristretto spazio del cimitero, scavarne fuori frequentemente i cataletti, i cui cadaveri non sieno ancora passati per la putrefazione in polvere. I beccamorti danno per lo più un intervallo di cinque fino a sei anni, entro i quali i cadaveri sono secondo essi compiutamente imputriditi; ma questa opinione è falsa. L' esperienza ha dimostrato che frequentemente si richiede a ciò un tempo molto più lungo. Navier vide un cadavere, il quale era seppellito già da 21 anni, e che avea ancora le sue parti carnose ». Nota è l' antica storia de' fanciulli seppelliti in uno speciale cimitero, e di cui io feci già altre volte parola (*cimitière des innocens*), il quale essendo stato finalmente distrutto e destinato ad altro uso, si trovarono interi strati di cadaveri di fanciulli degenerati in una sostanza di natura cereo-adiposa somigliante allo spermaceti. I cadaveri isolati in una particolare sepoltura esigono al certo minor tempo per l' imputridimento, che allora quando molti soggetti sieno seppelliti nella stessa sepoltura, come è il caso, p. e., in Vienna, in cui cinque fino a sei cadaveri, senza distinzione di età, sono seppelliti insieme in una sola fossa. A quest' effetto devono le fosse essere ivi, giusta le prescrizioni, lunghe sei piedi, larghe quattro piedi, e profonde sei piedi. Un fondo molto umido potrà difficilmente essere

scavato così profondamente, senza che si giunga all' acqua, e ciò sarebbe di impedimento al seppellimento: nondimeno è assolutamente necessario, in primo luogo, che la sepoltura per gli adulti non sia scavata meno di sei piedi (1); in secondo luogo, che ogni cadavere possa, per lo meno per quattro piedi d' altezza, essere coperto dalla terra; ed oltre ciò si deve innalzare sopra la fossa già empita un cumulo di terra a guisa di poggio angoloso, a fine sia più facile lo scolo all' acqua che vi cade. Il meglio si è quando questo poggio sia formato di zolle di terra con erba, ed allorchè il potere de' parenti il conceda, sia coperto con una pietra sepolcrale; perchè altramente la terra pel calore continuo dell' estate, come ho già altrove rimarcato, facilmente screpola, ed apre una strada alle putride esalazioni che vengono dal fondo: accidente che i beccamorti devono notare a tempo a fine di portarvi della nuova terra, la quale poi devono, giusta le necessarie regole, fortemente comprimervi. Merita di essere qui riferita l' ordinanza I. R. dell'Austria inferiore, diretta al magistrato della città di Vienna, al concistoro ed alla suprema direzione di polizia, in data 4 giugno 1796.

« 1.° Si deve ordinare ai beccamorti, che in avvenire debbano seppellire i cadaveri dello spedale parimente nella fila delle restanti sepolture, in cui vengano posti i cataletti: e

---

(1) A Heilbronn la profondità di una sepoltura è ordinata di 8 piedi. *Scherf's Archiv der med. Polizey*, IV b., I abth., s. 138.

queste fosse, tosto che vi sieno sei cadaveri dello spedale, devono immediatamente essere coperte di terra. Potranno però, ed in questo solo caso, essere posti più cadaveri di spedale in una sola sepoltura, allorchè in una sola sera ve ne siano trasportati in gran numero: non deve però il loro numero oltrepassare i dieci; i restanti cadaveri in discorso devono quindi essere posti nella fossa la più vicina, nella quale i morti giacciono in cataletti; ed anche questa sepoltura, allorchè vi sieno due fanciulli, sarà capace altresì di quattro cadaveri di uomini adulti; ed allorchè ne sia senza, di cinque grossi cadaveri; quindi dovrà essere sul momento riempita. Generalmente devono i cadaveri degli spedali solo alla vegnente mattina essere del tutto e regolarmente coperti, e le loro sepolture compiutamente empite.

« 2.° Nelle sepolture de' morti con cataletti devono, corrispondentemente alle prescrizioni, essere posti solo quattro grandi cadaveri e due fanciulli; ed in mancanza dei fanciulli cinque cadaveri grandi. Non vi ha alcun motivo poi perchè abbiano a stare aperte nello stesso tempo due fosse con cadaveri. Si deve per tanto rigorosanente imporre ai becchini che questo inconvenenente non abbia più ad accadere per l'avvenire, e che allora quando una fossa contiene già quatro grandi cadaveri, e non vi siano cadaveri di fanciulli, vi si debba aggiungere ancora un qinto cadavere grande, e quindi deve essere coperta la sepoltura.

« 3.° Per togliere il più che sia possibile l' odore de cadaveri devono i becchini tenere

i cataletti comuni sempre ben puliti ed aperti, affinchè ogni odore si dissipi; e devono pure esattamente ripurgarli coll' acqua da qualsivoglia umore depostovi. Così parimente devono:

« 4.° Essere tenute ben nette dai becchini le camere di deposito, e devono da essi venire immediatamente indicate alle autorità le riparazioni che per avventura potrebbero esservi necessarie, ed a queste sta il farle eseguire senza indugio.

« 5.° Per essere sicuri che i qui esposti provvedimenti e l' ordinanza del 30 agosto 1784 sieno eseguiti anche dai beccamorti, e che sì fatte persone si tengano sempre sul loro dovere in una costante osservanza, viene ordinato al chirurgo maggiore di sanità di recarsi nel principio per lo meno giornalmente; quindi ogni due o tre giorni su di uno, o su di un altro campo santo per osservare se tutto ciò che è stato prescritto, sia eseguito fedelmente; allorchè poi egli scopra che qualche beccamorto o per ostinazione, ovvero per negligenza abbia mancato nell' esecuzione di ciò che gli compete, deve immediatamente farne rapporto alla più vicina direzione di polizia del circuito, la quale deve sul punto fare arrestare il colpevole; e questi, secondo le prove che si avranno relativamente alla sua trasgressione, dovrà essere subitamente punito.

« A fine che queste popolazioni sieno persuase dell' esatta esecuzione diques' ordine, il chirurgo maggiore di sanità dovrà di tanto in tanto fare un rapporto al maestro di sanità relativamente allo stato del campo santo, il

quale talvolta si farà accompagnare sul luogo, e verificherà coi proprj occhi la realtà della cosa.

« Il concistoro arcivescovile, il magistrato di questa città, il maestro di sanità, il chirurgo maggiore di sanità, come pure anche gli impiegati dello spedale generale, ed appunto questi ultimi sono informati di queste disposizioni, affinchè colla maggiore esattezza sia eseguito l'ordine, in forza di cui i cadaveri devono essere trasportati al cimitero solo due ore dopo il tramontare del sole, e non si dia motivo di alcun incomodo alla vicinanza ».

Da questa ordinanza si deve rilevare contro quali grandi difficoltà abbia a combattere la polizia sanitaria in risguardo al seppellimento de' suoi morti, e quanto frequentemente ciò che nei piccioli e mediocri paesi avrebbe a considerarsi come un abbominio, in una città molto popolata, nella quale nel corso di un anno devono essere seppelliti circa 15000 cadaveri (1), diventi quasi cosa necessaria. Se si calcolino cinque grandi cadaveri col suo cataletto per una sola sepoltura, la quale secondo le regole prescritte deve avere solo sei piedi di profondità (2), e si computino sei a

(1) Werlheim dice che dietro un calcolo di diciotto anni, il numero de' morti in Vienna è annualmente di 15056 1/18. *Versuch einer medizinischen Topographie vom Wien*, s. 74.

(2) « Si deve sempre in questi cimiteri fare una sepoltura profonda sei piedi e larga quattro piedi: quindi i cadaveri che vi si recano, devono essere cavati dal cataletto e cuciti in un sacco di pannolino, posti nella fossa; e dopo avervi gettato sopra della calce viva, devono essere subito coperti colla terra. Allorchè nello stesso tempo vi abbiano più cadaveri, possono più cadaveri pure essere posti nella stessa fossa. Deve

dieci cadaveri dello spedale, i quali si seppelliscano senza cataletto, sarà allora questa, allorchè segnatamente vi sieno fra essi de' morti molto corpulenti, con tanta esuberanza empita di cadaveri, che sottratto il cumulo delle sepolture, la terra sopra de' cadaveri avrà appena l' altezza di un piede; deve in conseguenza un ammasso carnoso, stando esso in vicina comunicazione coll' aria esterna, segnatamente nel tempo d' estate, molto presto degenerare in fermentazione putrida, e le specie di gas che in tale circostanze se ne svilupperanno, come pure la materia del contagio che si troverà appiccicata a molti morti, i quali non potranno in verun conto essere rattenuti dall' insufficiente strato di terra che copre i cadaveri, dovranno certamente avvelenare in alto grado l' atmosfera del cimitero e della vicina città; e tali esalazioni saranno sempre più pericolose al soffiare di certi venti, spargendosi esse in maggiore copia ed a maggiore distanza dal cimitero nelle abitazioni de' viventi. Il restare pure molte ore aperte le sepolture, in cui non solo si pongono interi cadaveri, i quali spargono già un forte fetore, ma anche quelli che per molto tempo vennero impiegati per gli esami anatomici, oppure per gli esercizj chirurgici, e che sono già mezzo imputriditi, oppure i visceri già separati, deve essere un og-

---

poi ciascuna fossa in cui vengono posti i cadaveri, essere immediatamente nella stessa notte riempita e coperta di terra; ed in tal modo si deve regolare che sempre siavi fra le fosse uno spazio di quattro piedi » (*K. K. Verordnung vom* 23 *aug.* 1784).

getto sommamente interessante per la salute pubblica. Come poi essendovi molti cadaveri, e ciascuno di essi dovesse avere la propria fossa, potrebbero mai essere fatti cimiteri, oppure campi santi così estesi per una grande città, allorchè non avessero ad essere scavati prima del tempo? Forse questa difficoltà fu la cagione perchè a Roma, diventata più grande, venne proibito il seppellimento, che essendo altre volte meno popolata, era di costume, e si preferì di consegnare i frequenti cadaveri piuttosto alle fiamme che alla terra? In Francia nondimeno vi è la legge « che ciascun cadavere sia seppellito in una fossa speciale; e che ciascuna sepoltura debba essere della profondità di un metro e cinque decimetri fino a due metri, e della larghezza di otto metri » (1).

Io ho già dimostrato essere conveniente che le fosse de' morti siano pel necessariissimo risparmio di terreno disposte nel cimitero del comune in ordine di fila; si esige pure che fra di esse si lasci tanto posto, che presso la sepoltura di uno non debba esservi aperta in troppa vicinanza quella per un altro, e non venga resa infetta l' atmosfera per le putride esalazioni e pei putridi umori che di traverso penetrando si spargerebbero, e ne avvelenerebbero l' atmosfera. Io ho già accennato che secondo l' ordinanza Giuseppina è prescritto vi debba essere frammezzo uno spazio di quattro piedi. Col decreto I. R. fran-

---

1) *Fleurigeon*, *Code administratif*, tome I, p. 276.

cese in data 23 pratile anno 12 è ordinato « che le fosse debbano da ambi i lati essere distanti tre o quattro decimetri (un decimetro è di circa 3 pollici 8 1/2 linee), e all' estremità superiore ed all' inferiore 3 a 5 decimetri » (1).

Il governo di Milano prescrisse in data 23 maggio 1791, in vista di proposizione di quella congregazione municipale, che fra le sepolture si lasciasse soltanto lo spazio di 9 pollici. Io feci in proposito osservare che questo spazio dovesse per lo meno estendersi ad un piede, perchè altramente poteva accadere, che essendo troppo sottile la parete lasciata fra le due fosse, ne succedesse una comunicazione perniciosa fra le due sepolture. Questa decisione la trovo ora meno confaciente alla cosa: imperocchè tutto deriva dalla natura del terreno in cui i cadaveri vengono seppelliti. È egli questo di natura più sabbiosa, sono allora 3 o 4 piedi di distanza da una fossa all' altra certamente non eccedenti, a fine, si ponga impedimento al precipitarsi delle pareti. Nel caso di terreni di natura argillosa sì fatta distanza sarebbe di troppo, ed un intervallo di due piedi sarebbe sufficiente per prevenire ogni comunicazione fra fossa e fossa. Così pure la congregazione municipale di Milano rimarca saviamente nel suo consiglio in risguardo alle sepolture, che se queste dovessero giungere fino alla profondità di tre braccia, si incontrerebbe la vena dell'acqua, si dovrebbe quindi immediatamente desistere dal

(1) L. c.

lavoro, e sarebbe d'uopo coprire il cimitero con tanta terra adattata all'oggetto, fino a che con questa si fosse supplito per quella profondità. Nel caso il fondo del terreno nei luoghi montuosi fosse pietroso, vi si deve porre sopra tanta terra o sabbia, quanta ne sia necessaria. I cimiteri, affine l'acqua vi abbia un facile scolo, devono essere leggiermente inclinati. A fine le umidità vi si portino poco nel fondo, si deve nei campi santi far crescere dell'erba, ed i cumuli di terra sulle sepolture vi devono essere ben immedesimati, ovvero ben ben sopra acciaccati. Allorchè un cimitero è riempito di cadaveri, deve eseguirsi il riaprimento delle sepolture incominciando dal luogo in cui vennero seppelliti i primi cadaveri, e si deve così proseguire collo stesso ordine di file col quale si è cominciato: ben ritenuto che per lo meno devono essere scorsi dieci anni dal tempo del seppellimento. Le ossa de' morti esumate devono essere poste di nuovo nella stessa sepoltura, dopo però che il nuovo cadavere sarà stato coperto con uno strato di terra alto per lo meno sei pollici. Com'è di costume nella città capitale, ove i cadaveri, a fine vengano più presto annientati, si coprono con della calce viva, così si dovrà praticare anche alla campagna, segnatamente nei luoghi umidi e paludosi. Allorchè la terra che copre le fosse presenti delle fessure, oppure allorchè questa tanto rimarchevolmente si abbassi che venga per fino ad essere più bassa del piano del cimitero, devono essere sì fatte fessure riempite e chiuse immediatamente, e deve pure portarsi

sulla sepoltura tanta quantità di terra, quanta ne sia necessaria.

Quantunque in un paese caldo, qual è la Lombardia, l'imputridimento accada più presto che nei paesi settentrionali, mi sembra però che l'intervallo di tempo per lo meno di 14 a 15 anni che vi è stabilito per riaprire le sepolture, sia troppo breve. Molto savia è la disposizione che ordina doversi immediatamente seppellire di nuovo le ossa de' morti; e su tal proposito si diresse ai concistori ecclesiastici il seguente I. R. decreto dell'Austria inferiore, in data 30 agosto 1799.

« In molti luoghi della campagna esiste ancora l'uso, che le ossa de' morti sieno custodite in alcune volte presso l'atrio della chiesa, facendosi in tal guisa cumulo di ossa non del tutto seccate, e che per più titoli diventano perniciose alla salute; mentre l'imputridimento accade più opportunamente nella terra del campo santo, e perciò le così dette *case da ossa*, e *conserve da ossa* furono proibite anche in Vienna; laonde il concistoro deve ordinare a tutti i parrochi della sua diocesi, ed invigilare che le ossa de' morti non sieno più poste in alcun luogo di custodia; ma bensì tosto che sieno state esumate, abbiano ad essere immediatamente seppellite di nuovo; e che in oltre si debbano a poco a poco levare le ossa dalle volte e dalle case che vi vennero destinate, e siano seppellite nella terra ».

§ 43.

Conviti sospetti pei morti.

I conviti funerali, i quali erano già di costume negli antichi tempi presso diversi popoli (§ 25), e che sono ancora in uso in diversi luoghi (1), vengono, unitamente ad una rimarcabile spesa, in un tempo nel quale la stessa deve essere di molto peso ad una famiglia desolata, sottoposti all' importante rimprovero, che in tali occasioni seggano a tavola alcune persone, non sempre delle più pulite, le quali abbiano prestato servigio al morto nella sua malattia, forse contagiosa, oppure gli abbiano fatto visita assiduamente fino all' ultimo suo giorno, e frequentemente ne abbiano, senza avvedersene, contratto il contagio, e che trovandosi in abitazioni ristrette e poco aereate, possono pur troppo facilmente comunicare ai loro commensali, segnatamente allorchè questi prendano molta parte alla perdita del loro amico, e sieno sommamente abbattuti di spirito. Era perciò presso i Romani costumanza molto giudiziosa, che coloro i quali avevano avuto a fare con un cadavere, fossero obbligati a lavarsi per tre volte (2). Secondo il mandato dell' Elettorato di Sassonia in data 11 febbrajo 1792 « non deve essere permesso

(1) G. A. *Abhandlung von den Begräbniszmahlzeiten*, Leipzig 1747, 4.
(2) *Virgil.*, *Æneid.*, lib. I, v. 228.

che nella stanza stessa in cui è custodito il cadavere accada il così detto *desinare funerale* nel giorno del seppellimento ». Ma sarebbe migliore divisamento, che sì fatti conviti funerali fossero totalmente tolti.

§ 44.

Case de' cadaveri. — Determinazione delle medesime. — Ordine I. R. della Bassa Austria.

Trovo necessario di parlare qui un' altra volta delle case de' morti, o cadaveri, su cui primieramente Thierry, quindi io stesso abbiamo fatto, sono 24 anni, de' progetti (1): mentre Hufeland, com' è noto, non solo ha dato a questi maggiore estensione, ma ha procurato altresì che in più luoghi della Germania fossero eseguiti (2).

« 1.° Si dovrebbero costruire, dice quest' uomo benemerito, le case pe' morti nel cimitero, come il luogo il più conveniente, segnatamente allorchè esso sia fuori della città. Nelle città medie, in cui di rado accadono più che alcuni morti, ne sarebbe sufficiente una sola. Nelle più grandi ogni quartiere della città ne dovrebbe averne una propria; imperocchè quanto minor numero di morti si trova insieme, tanto

(1) V. il vol. IX, sez. II, art. V, § 36.

(2) *Die Ungewissheit des Todes, und das einzige untrügliche Mittel sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen, und das Lebendigbegraben unmöglich zu machen.* Francf. und Leipz. 1791, 8.°, s. 39, u. f.

meglio è pei semimorti e pei vivi. Forse si potrebbero a ciò ben disporre i fabbricati che esistono già presso alcuni cimiteri.

« 2.° La casa de' morti deve certamente avere un libero e vivo ingresso all' aria; ma però essere disposta in modo tale che nell' inverno vi si possa far fuoco: in questa guisa si avrà un doppio vantaggio: in primo luogo il gelo non potrà annichilare i resti di vita che ancora esistano; ed in secondo luogo, a motivo del calore i morti effettivamente manifesteranno più presto i segni della putrefazione, e quindi ne risulterà la certezza della morte.

« 3.° Il cadavere dopo che sarà stato trattenuto nella propria sua abitazione il tempo ordinario, e vi sarà stato difeso nel miglior modo dal freddo, dall' aria cattiva e simili, verrà trasportato in questa casa de' morti nel giorno destinato al seppellimento, con, o senza formalità: verrà posto in uno spazioso cataletto, fornito di buchi sufficienti per l'aria, ed ivi sarà lasciato colla faccia scoperta fino a tanto che si manifestino gli indizj della putrefazione; indi dovrà essere consegnato alla sepoltura che gli venne preparata. Si è proposto di eseguire il trasporto subito dopo la morte; ma io sono d' opinione, che ciò in parte offenderebbe la delicatezza di alcune persone, ed in parte potrebbe essere di danno a motivo del rapido passaggio del calore naturale nell' aria aperta, del cambiamento di situazione, e di altre circostanze alla, per avventura, ancora rimanente vita.

« 4.° Dovrebbero esservi de' custodi di morti obbligati e ben instrutti, i quali in parte fossero attenti su ciascun loro cambiamento e su ciascuna orma di vita, ed in parte per proteggere il cadavere contro gli assalti di uomini facinorosi e ladri. Per difendere poi sì fatte persone da ogni danno delle esalazioni si potrebbe loro assegnare una stanza di guardia affatto vicina, ove le stesse a vicenda attendessero le ore della guardia destinata a ciascun di loro. Io sono persuaso che le medesime persone, che già al presente si guadagnano il pane col far guardia ai morti nelle loro case, si potrebbero avere facilmente per quest'incumbenza. Non profitterebbero fors' anche gli amici affezionati del morto di questa occasione per vederlo ancora per alcuni giorni, e per ispiare i rimarcabili cambiamenti che in qualche caso ne potrebbero accadere?

« 5.° Un medico oppure un chirurgo dovrebbero avere l'ispezione su queste case; e ad essi avrebbe ad essere data immediatamente la notizia di qualsivoglia cambiamento che vi accadesse; e dalla loro decisione dovrebbe per ultimo dipendere, se il morto debba essere seppellito sì, oppure no.

In conseguenza di questo progetto fu eretta in Vienna un' opportunamente regolata *casa da morti*, ed anche in più luoghi degli Stati Austriaci fu ordinata questa pratica, come risulta dai seguenti ordini emanati dal governo dell'Austria inferiore in data 10 settembre 1796, e 1 agosto 1797, secondo i quali devono essere fabbricate le case in discorso, poste in

buon ordine, mantenute ed invigilate. Il primo decreto governativo così si esprime:

« Non è sfuggita alla costante attenzione di questo governo per la salute del paese l' attuale cattiva costruttura delle parrocchiali stanze da morti (1); e mentre la relazione fattaci dal maestro di sanità del tutto vi conviene, si trova quindi necessario di fare anche su tale oggetto attento il magistrato della città, e di comunicare allo stesso le speciali osservazioni state fatte, unitamente ai mezzi per rimettere utilmente queste stanze da morti in ciascuna parrocchia, e per rendere più facile il miglioramento delle già esistenti. Si è ritenuto perciò essenziale di esporre quale generalmente debba essere la costruttura di tali camere da morti, cioè:

« 1.° Devono essere fabbricate in pietra.

« 2.° Devono essere assicurate delle ferrate avanti le finestre.

« 3.° In ciascuna camera da morti vi deve essere una stufa per impedire nell' inverno l'agghiacciamento de' morti apparentemente.

« 4.° Si deve fornire il pavimento di sostegni dell' altezza di 6 a 7 pollici per collocarvi sopra i cataletti.

(1) Già in una decisione ministeriale in data 7 marzo 1771, si dice: « I morti non possono essere seppelliti che dopo scorse 24 ore; per impedire poi che pel più lungo giacere de' corpi nelle case ne vengano fetori ed altri incomodi, devono da ciascuna chiesa, o da comuni, ove le chiese non fossero nel caso di fare spese, essere erette delle camere di legno da morti, in cui potranno essere trasportati e conservati i cadaveri fino al loro seppellimento ». È qui dunque discorso di già antiche camere da morti.

« 5.° I cadaveri devono giacere nei cataletti a coperchio aperto e col viso scoperto; le mani ed i piedi non devono essere legati.

« 6.° Presso coloro che abitano in vicinanza deve fissarsi un campanello facile al suono, la cui corda discenda dalla soffitta della camera da morti; e questa deve essere assicurata ad una mano del cadavere, in modo tale che al menomo movimento del morto apparentemente, allorchè egli ritornasse in vita, il campanello abbia a suonare.

« 7.° La camera da morti deve essere illuminata da una lampana.

« 8.° La porta dell'ingresso, la quale si chiuderà dalla parte del di fuori, deve con tutta facilità potersi aprire dal di dentro.

« 9.° Secondo questa prescrizione devono in avvenire tutte le camere da morti presso le chiese parrocchiali essere esattamente ordinate, a fine ben corrispondano alla loro destinazione.

« 10.° Le camere de'cadaveri presso i cimiteri, come a s. Marco, Mätzleinstorf, Hundsthurm, Schmelz e Währing, devono essere in tutto fra loro eguali. Presso tutti devono le camere essere fornite d' una soffitta, mentre ora sono coperte semplicemente col tetto: a tutte, è vero, vi sono le finestre, ma in nessun luogo vi ha una ferrata; ne devono queste essere per tanto riparate. I campanelli devono essere suonati presso i beccamorti che vi abitano vicini, e deve verso gli stessi essere aperta una finestra dalla camera da morti, ed in ciascuna camera deve essere posta una stufa.

« Secondo questa disposizione deve il magistrato del paese subito occuparsi affinchè le camere de' cadaveri nella sua giurisdizione, che si ritrovano presso le parrocchie ed i cimiteri, siano ristabilite secondo gli ordini emanati e senza indugio; ed attende il governo fra sei settimane il relativo circostanziato avviso, risguardante a qual punto ne sia giunta l'esecuzione.

« Sarà fatto conoscere per tale scopo al sig. capitano della città l'ordine rilasciato a cotesto magistrato della città, a fine lo stesso sia eseguito anche dalle autorità secondarie del distretto, in modo che il ristauramento delle camere da morti nelle parrocchie appartenenti alle loro giurisdizioni abbia pronto effetto, onde presso ciascuna di esse sia immediatamente e convenientemente introdotta la speciale costruttura ordinata per ogni parrocchia; e sarà quindi loro obbligo di dare avviso nel termine di sei settimane sull' avanzamento di questo lavoro.

« Si farà conoscere al concistoro arcivescovile quest' ordine dato alle autorità entro le linee, acciocchè eziandio per parte sua si interessi lo zelo de' parrochi, a fine il prescritto ristabilimento delle camere da morti sia eseguito nella miglior maniera; ed allorchè, contro ciò che si avrebbe ad attendere, s' incontrassero delle difficoltà od indugi, si debbano, allorchè il sia possibile, dissipare; ed in caso di non ottenuto effetto, se ne dovrà dare immediatamente il conveniente avviso.

« Il Governo ritiene che otterrà tanto più sicuramente dai parrochi quest'intento, in quanto che essendo essi persuasi che le finora pra-

ticate camere da morti non corrispondono per nulla affatto all' oggetto, quai curatori delle anime starà loro sommamente a cuore, che nessuno de' suoi parrocchiani, il quale non sia effettivamente morto, ma in cambio solo morto apparentemente, e che si trovi ancora vivo, perisca per una morte crudele in un cataletto chiuso, oppure in un ripostiglio malsano, umido, putrido per mancanza della necessaria aria vitale e del soccorso umano: sommo ne deve essere certamente l' interessamento de' parrochi su tanto oggetto, senza che vi sia bisogno di esporre circostanziatamente questo terribile pericólo, oppure il pericolo del contagio per quei loro parrocchiani, i quali a motivo della mancanza di ben ordináte e ben costrutte camere da morti sono costretti a vedere per alcuni giorni il lagrimevole spettacolo di morti appartenenti alla propria famiglia, ed a respirare nelle loro quasi generalmente molto ristrette abitazioni il cattivo odore e le malsane esalazioni di malattie di cattivo genere ».

Il secondo decreto governativo è espresso nel seguente modo:

« 1.° Tanto la fabbrica, quanto il mantenimento delle camere da morti sono a spese della chiesa, ma nel caso di impotenza di questa, la spesa è a carico del comune, ed allora quando poi questo eziandio non ne abbia il potere, tocca essa al patrono della chiesa.

« 2.° Le legne per riscaldare e l' olio per illuminare lá camera da morti saranno presi dalle legne della sagrestia e dall'olio della chiesa. Allorchè pói sienó traspórtati nella camera da

morti cadaveri provenienti da più comuni parrocchiali, il parroco di quella chiesa, presso cui si trova la camera da morti, deve porsi in intelligenza per la conveniente contribuzione in questo caso.

« 3.° L' inspezione principale sulle camere da morti appartiene al parroco della chiesa, presso cui si trova la camera da morti.

« 4.° Il parroco ha l' immediata vigilanza tanto sul servo della chiesa, quanto su qualsivoglia altra persona che abiti in vicinanza alla camera de' morti, e la quale sia incaricata a tener pulite ed aereate le stanze de' morti; ed a questa sarà consegnata la chiave tosto che avrà ad esercitarne la sua incumbenza.

« 5.° Ogni volta che un cadavere deve essere trasportato nella camera de' morti, deve esserne in antecedenza dato avviso alla persona in discorso, a fine ne dia questa le disposizioni che sono necessarie per riceverlo.

« 6.° Deve essere consegnato a questo guardiano per ciascun cadavere un certificato del visitatore de' morti, in cui deve essere indicato il nome e l' abitazione del morto, unitamente all' ora della morte accaduta, e quindi il visitatore de' morti deve essere avvertito, che per ciascuno de' cadaveri che viene trasportato nella camera de' morti fa d' uopo scrivere un doppio certificato.

« 7.° Tosto che un cadavere è trasportato nella camera de' morti, il guardiano deve sul momento eseguire le seguenti cose:

« *a)* Deve essere immediatamente levato il coperchio del cataletto, e posto in disparte.

« *b)* Il cadavere deve essere collocato in un luogo stabilito.

« *c)* Devono essere immediatamente sciolte le mani ed i piedi del cadavere, nel caso fossero legati.

« *d)* La corda del campanello deve essere attaccata, e tesa alla mano del cadavere.

« *e)* Nell' inverno la stanza de' morti deve essere riscaldata.

« *f)* Relativamente a que' cadaveri, i quali sieno provenienti da parrocchia estranea, si terrà dal guardiano una polizza in cui dovrà essere accennato il nome e l' indicazione della parrocchia a cui il cadavere appartiene.

« 8.° Eseguito tutto fin qui detto, trasmetterà il guardiano al parroco notizia dell' avvenuto, e conserverà il certificato di visita.

« 9.° Il guardiano deve esaminare frequentemente la camera de' morti.

« 10.° Alla sera deve aver cura che sia posto un lume nella camera de' morti, il quale sia provvisto di tanta quantità d' olio che basti fino allo spuntare del giorno.

« 11.° Ad ognuno, che il desideri, deve essere aperta la camera de' morti; ed alle persone appartenenti al cadavere deve essere permesso il trattenervisi giorno e notte, e l' impiegare tutti i mezzi alla restituzione della vita.

« 12.° Scorse 48 ore dalla morte accaduta, può essere seppellito il cadavere.

« 13.° Quando però un cadavere passi in putrefazione prima del tempo suddetto, e sparga fetore, deve allora il guardiano riferire questa circostanza al parroco, il quale dopo aver fatto

eseguire la conveniente visita medica, deve ordinarne il più presto seppellimento.

« 14.° All' opposto deve essere il seppellimento ritardato anche dopo le 48 ore, allorchè con fondamento si possa sospettare che la morte non sia ancora accaduta, oppure i medici abbiano ordinato doversi procrastinare il seppellimento.

« 15.° Ai facchini de' morti, i quali trasportano dall' abitazione del morto il cadavere nella camera de' morti, è proibito, sotto pena dell' arresto, di spargere della calce sopra il cadavere, e di chiudere il cataletto pria del momento in cui devono trasportarlo via; e sono essi sotto questa stessa pena obbligati ad aprirlo di nuovo tosto che sono giunti nella camera dei morti.

« 16.° Il parroco della chiesa ove esiste una camera da morti, deve invigilare a fine tutto ciò che è stato superiormente prescritto, sia eseguito colla maggiore esattezza, e deve tener ben dietro e ben rammentarsi dell' importanza della sua carica in questo genere, onde scoprire se taluna cosa sia negligentata; ed all' avvenimento ne dovrà fare immediato rapporto ».

Fu nel medesimo tempo trasmesso al magistrato di Vienna il seguente decreto:

« Si comunica a questo magistrato l' ordine qui unito relativo alle camere dei morti, coll' incumbenza che lo stesso deve subito chiamare a sè tutti i visitatori ed i facchini dei morti, ed inculcare ai primi, che essi debbono fare una doppia polizza di visita per ciascun

cadavere che debba essere posto nella camera de' morti; ed agli ultimi deve essere prescritto, sotto la pena dell'arresto, di regolarsi esattamente giusta gli ordini in risguardo a tali camere; laonde il magistrato della città deve loro comunicare eziandio in iscritto, che i morti i quali sieno trasportati nelle stanze de' cadaveri, non debbano essere coperti di calce, che abbiano a coprire col coperchio il cataletto solo nel momento che lo trasportano; e che tosto giunti nella camera de' morti debbano aprirlo di nuovo, e nella stessa abbiano a slegare i piedi e le mani nel caso fossero legati; e che saranno assolutamente puniti coll' arresto allorchè trasgrediscano alcuna di tali prescrizioni. Finalmente deve il magistrato della città invigilare a fine sia eseguita quest'ordinanza giusta il suo totale tenore.

« Tutto questo sarà fatto conoscere al capitano della città, come pure sarà comunicata questa ordinanza al concistoro arcivescovile. È parimente di dovere del maestro di sanità l' invigilare accuratamente sulle camere de' morti per rilevare se le prescrizioni vi sieno eseguite esattamente ».

In oltre venne emanato in data 30 aprile 1803, dal menzionato supremo governo, il seguente decreto al concistoro arcivescovile di Vienna:

« L' esposizione statagli comunicata dal concistoro arcivescovile col suo rapporto in data 12 del mese scorso, risguardante le camere dei cadaveri che si ritrovano in città, nei sobborghi ed in campagna, è stata presentata alla corte, ed in forza del decreto aulico, emanato in

data 16 del corrente mese, e ricevuto il 26 dello stesso, viene deciso che l'ulteriore propagazione dello stabilimento delle camere dei morti unitamente alle necessarie istruzioni debba essere eseguita con tutto il vigore.

« Ciò viene fatto presente al concistoro in riscontro del soprammentovato suo rapporto, ed affinchè provveda in modo che nel corso del presente anno sieno erette più camere da morti, e i parrochi corrispondano esattamente alla volontà superiormente espressa. Così pariniente a fine sieno corrette le erronee idee le quali si sono formate alcuni parrochi, come si può rilevare dalle rimostranze pervenuteci, relativamente allo scopo delle camere de' morti, dovrà in conseguenza il concistoro istruirli, che i morti generalmente non devono essere seppelliti pria siano scorse 48 ore, potendo essere semplicemente morti apparentemente, e potendo in qualche caso essere di nuovo richiamati a vita, e dimostrare loro la necessità e l'essenziale vantaggio di sì fatte camere, in cui i morti frattanto e fino al seppellimento possono essere conservati; e che tanto più se ne fa da sè manifesto il bisogno, allorchè si rifletta che il morto per tutto il tempo di 48 ore debbe restare in casa e col cataletto aperto, e mentre ciò più volte non è eseguibile, p. e., come nel caso vi sieno più malati nella stessa casa, oppure sia morta una persona straniera, non appartenente alla famiglia.

« Sono principalmente stabilite pei sopra menzionati casi di morte le camere de' cada-

veri, ma non per tutti i morti indistintamente, e molto meno per quelli i cui congiunti desiderino di poter tenere in casa il morto fino al suo seppellimento; nel quale ultimo caso il trapassato non deve essere trasportato dalla casa prima che ne siano scorse 48 ore, a fine ne possa essere eseguito il seppellimento. Si deve per tanto con tutta la serietà porre mente che le stanze de' morti sieno costrutte nel modo il più confacente al loro scopo, e ciascuna parrocchia ne deve essere provvista, allorchè ciò sia eseguibile, e segnatamente ove si possa più facilmente avere le legne necessarie per riscaldare la stufa e l'olio per la lampana, sia poi dai parenti o dai parrochi, ovvero dai comuni ».

È sommamente importante altresì il decreto in data 27 settembre 1805 dell' I. R. Governo dell'Austria inferiore a tutte quattro le autorità del distretto, come pure al magistrato della città di Vienna, che è del seguente tenore:

« È indubitato che il sollecito trasporto de' morti nella camera de' cadaveri è sempre più o meno impedito dalle cerimonie della pompa funebre, e può accadere altresì il caso che un morto apparentemente possa soffrire danno a motivo del lungo dimorarsi nel cataletto chiuso, e che venga troncato ogni filo di speranza al ristabilirsi della vita. Per prevenire quindi tutte queste notabili conseguenze, deve l' I. R. autorità del distretto aver ben di mira, che in avvenire tutti que' morti, i quali non sieno lasciati nelle abitazioni pel tempo legale di 48 ore, ma che sieno invece trasportati

nelle camere de' morti pria che ne sia scorso il tempo suddetto, debbano esserlo senza pompa ed in tutto silenzio (1), e colla osservanza delle necessarie inspezioni sul soggetto ivi deposto: quindi solo dopo essere scorse 48 ore si potrà seppellire colla pompa e col corteggio che verrà richiesto ».

Si dice nel già più volte rammentato mandato dell' Elettorato di Sassonia, in data 11 febbrajo 1792, § 7:

« Affinchè i viventi siano il meno possibile esposti alle esalazioni perniciose dei cadaveri che passano in putrefazione, verrà stabilito in ciascuna casa che sia abitata, in quanto è fattibile, per la custodia de' cadaveri fino al loro seppellimento, una specie di ripostiglio adattato, al quale si dovrà procurare col mezzo dell'apertura delle finestre e delle porte il libero corso dell' aria, e dovrà poi essere costrutto in modo, che possa essere riscaldato nell' inverno; ed allorchè si fabbrichino nuove case, l' autorità di ciascun luogo deve invigilare che vi sieno posti sì fatti ripostigli. Però allorchè alcuni vicini possessori di case, oppure una comune convengano, e vogliano in una delle loro case, oppure nella vicinanza, ordinare, od erigere sì fatto ripostiglio, oppure anche una speciale casa da morti pel loro comune uso, si deve nel miglior modo pos-

(1) Dovendo i cadaveri in Vienna essere seppelliti soltanto due ore dopo il tramontare del sole, si dovrebbe in cambio dei cataletti aperti far uso di cataletti traforati e coperti leggermente col coperchio.

sibile promovere, ovvero sostenere questa loro intenzione. Non esistendo poi sì fatto ripostiglio, deve il cadavere essere conservato nella stessa casa, nella quale è morto, fino al seppellimento; ed allorchè questa consista in una sola stanza, e sia anche abitata da più persone, devono i viventi fare ogni sforzo per procurarsi, durante questo tempo, un altro ricovero; e noi ci appoggiamo al generale amore pel prossimo, che ciascuno, e segnatamente i parenti più prossimi, gli amici, oppure i vicini avranno ad ambizione per conceder loro un soggiorno nella propria casa, il quale poi sempre può essere solo per breve tempo; nel caso poi, contro ogni aspettazione, fossero costretti i sopravviventi a trattenersi tuttavia nella loro primitiva abitazione, si dovranno da essi pure eseguire per la conservazione della propria salute le prescrizioni, le quali sono consigliate in questo mandato, coll' unitavi instruzione per quelli che hanno l' incumbenza di custodire i morti (1) ».

---

(1) Quest' istruzione è così espressa: « Che l' aria del ripostiglio in cui giace il cadavere, abbia ad essere cambiata, e migliorata in parte col tenere aperte le finestre e le porte, ed in parte collo spruzzare il pavimento coll' aceto, il quale si verserà sopra una paletta rovente (*). La persona che ha a trattare col cadavere deve prendere tre volte al giorno una mezza tazza piena d' aceto mescolato coll' acqua, e tenere, fino a tanto che si trova col cadavere, costantemente in bocca acqua ed aceto, la quale sputerà fuori dopo essersene gargarizzato. Con questa semplice maniera possono tutti gli uomini garantirsi dagli effetti perniciosi alla vita ed alla salute ». Mi

---

(*) *L' aceto bruciando si decompone e diventa malsano; altronde sono sempre da preferirsi i noti suffumigi coll' acido nitrico, che valgono anche per distruggere la materia del contagio.*

§ 45.

Obbiezioni contro le case de' cadaveri.

Il dott. Heidmann collo stabilire lo stimolo metallico quale mezzo di scrutinio il più sicuro per distinguere la morte apparente dalla reale, e che venne già da me giudicato (1), ha esposto le seguenti riflessioni contro le case de' morti: « Per onorevole e pieno d' umanità, dic' egli, che possa essere il progetto dell' erezione di una casa pe' morti, si trovano però ancora con questo mezzo di decisione molti impedimenti ed anco imperfezioni per distinguere la morte reale; ed in vero

« 1.° Si ha con ciò a combattere contro un

---

sia però concesso l' osservare qui che l' aceto può bensì migliorare qualche po' le putride esalazioni de' cadaveri, ma in risguardo alla materia del contagio, la cui natura noi ignoriamo affatto, e che da alcuni cadaveri si sparge anche prima ne accada la putrefazione, io non lo presento al certo qual mezzo di preservamento. Per ciò che si riferisce poi all' introduzione dei ripostigli pe' morti in ciascuna casa, io sono dell' opinione che per alcuni paesi l' applicazione di questa legge non potrà avere effetto, perchè più volte manca il locale in abitazioni molto ristrette, oppure perchè le famiglie vi sono molto povere, e non possono possedere al di più di una stanza in cui potervi far fuoco; e non essendovi dati per essere pienamente certi se il morto sia realmente morto, non dovrebbe essere consigliato senza esame il porre in piccolo ripostiglio un cadavere. I sopravviventi, allorchè debbano abitare una sola stanza ed in compagnia col cadavere, si daranno certamente tutta la pena per procurarsi un asilo presso i loro parenti od amici; ma debbesi in ciò anche temere che nel caso in cui il morto sia stato vittima di qualche malattia contagiosa, questo malore col mezzo dell' accoglimento, senza dubbio pieno di umanità, di persone già forse rese infette, possa di leggieri servire alla propagazione del contagio.

(1) V. il vol. prec., art. 6, § 9.

possente pregiudizio; imperocchè molti si opporranno ai regolamenti che ordinano di staccare la persona tenuta per morta dai proprj congiunti, e di trasportarla pria del suo seppellimento in una casa certamente abborrita.

« 2.° Lo stabilimento delle case dei morti nelle grandi e molto popolate città non può aver luogo nè direttamente nella città, nè nei cimiteri postivi in vicinanza senza incontrare grandi difficoltà, non solo perchè già da sè quasi giornalmente accadono molte morti; ma eziandio perchè non di rado vi hanno luogo epidemie, per cui questo luogo diventerebbe sempre ingombro di molti cadaveri, e riempito e circondato da putride esalazioni, le quali dovrebbero poi tenere nel continuo timore che esse somministrassero fomite incessante alle epidemie non solo per le grandi città, allorchè i venti prendano per là il loro corso, ma soprattutto pei paesi che vi stanno in istretta vicinanza, i quali generalmente chiudono le grandi città. Dimostrano le frequenti e lagrimevoli sperienze, riferite da molti dotti, quanto facilmente le esalazioni putride, tanto dei cadaveri quanto degli altri corpi animali, possano dare motivo allo sviluppo di epidemie, anche quando sieno a rimarcabile distanza dai luoghi abitati. Si legga segnatamente Vicq-d'Azir, *Essai sur les dangers des sépultures* (*Gazette salutaire*, n.° XXIV, VI), inoltre il *Londner Magazin*, settembre 1782 e seg.

« Oltre ciò il vero odore cadaverico in queste case di morti non può essere assolutamente considerato quale indizio di una cominciante

putrefazione per ciascun corpo, mentre molti si ritrovano in uno spazio ristretto; neppure il tempo in cui i cadaveri sieno stati ivi trasportati, e sieno già ivi conservati, non può in verun conto decidere, perchè secondo le differenti cause della morte, e secondo le diverse altre circostanze, la putrefazione in alcuni si sviluppa più presto, ed in altri più tardi.

« 3.° Maggiori ostacoli s' incontrano per lo stabilimento di tali case da morti nelle grandi città, segnatamente nell' inverno, in cui il numero de' morti è generalmente maggiore, ed in conseguenza dovrebbero continuamente stare molti cadaveri in uno luogo più chiuso e riscaldato. A quai danni sarebbero mai esposti i custodi de' cadaveri, i quali, benchè vegliassero in una stanza vicina, e ne fossero stabiliti molti per darsi il cambio, dovrebbero nondimeno inspirare per lungo tempo una continua esalazione cadaverica, e dovrebbero in conseguenza a motivo di questa perniciosa influenza perdere in breve tempo la loro salute! Con ragione si ebbe il timore, che in forza di queste putride esalazioni andassero a perire assolutamente più persone, le quali non erano che morte in apparenza, e che avrebbero potuto essere richiamate a vita. In oltre vi si aggiunge la grande difficoltà, che non si può confidare sulla premura e sull' abilità de' custodi de' morti nel tenere d' occhio su tutti i cambiamenti de' cadaveri; in parte perchè a tale incumbenza si destinano soltanto uomini rozzi ed idioti; in parte perchè tutta l' attenzione, anche colla

migliore volontà, non accadendo la morte apparente che molto di rado, irebbe a vôto, e sparirebbe con questa a poco a poco tutto lo scopo di un tale stabilimento.

« 4.° Per lo stesso titolo sarebbero perniciose ai morti apparentemente, ivi trasportati, tali esalazioni, come ai custodi de' cadaveri. Imperocchè se è necessaria un' aria pura al sostegno della nostra vita e della nostra salute, tanto più indispensabile deve essere pei morti apparentemente, in cui tutta la vita è presso che oppressa, e che semplicemente sotto favorevoli circostanze può a poco a poco essere restituita. Quale effetto propizio si potrebbe mai attendere, trovandosi gli uomini in sì fatto luogo, e sotto l'influenza di tali circostanze, allorchè si risvegliassero? tanto più che la morte apparente consiste generalmente in una debolezza di nervi: certamente essi, e non di rado colla prima inspirazione di sì fatto vapore pernicioso, dovrebbero diventarne effettivamente la vittima.

« 5.° Eguale obbiezione pure ed impedimento hanno le case in risguardo all' instituzione di queste stanze da morti per le città le più piccole e pei piccoli paesi. Imperocchè generalmente questi sono troppo poveri per sostenere la spesa dell' erezione e del mantenimento di una sì fatta casa da morti ecc. Oltre ciò, accadendo ivi di rado morti, ne accaderebbe in breve tempo un' assoluta indifferenza in risguardo a sì fatto stabilimento, ed una totale mancanza di attenzione.

« 6.° Si supponga il caso, in cui si sieno

trasportati in tal casa de' morti realmente solò in apparenza, come si potrebbero mai richiamare a vita cadaveri in un luogo rimoto, e lontano da ogni soccorso e da tutte le persone per avere la bisognevole assistenza, che generalmente è necessaria nel momento per sostenere e porre in attitudine la poca vita restante? Inoltre chi ci assicura che tali uomini all' estremo dell' infievolimento de' nervi, nel risvegliarsi dalla loro morte apparente, allorchè si scorgano in sì fatta situazione, non siano, a motivo del timore, dello spavento, appunto allora assaliti dalla morte reale?

« 7.° Non si può trarre alcun profitto dall' aspettare la putrefazione e dallo stabilimento delle case de' morti, allorchè sia necessario l' aprimento e l' esame de' cadaveri; come allora quando si tratta di acquistare cognizioni sulla costruttura del corpo umano e delle sue parti; oppure per vista patologica, onde poter iscoprire la cagione la più prossima di una malattia; oppure allorchè vi sia il bisogno dell' esame giudiziale di un uomo, il quale abbia perduto la vita in un modo violento, con omicidio volontario, oppure straniero ecc. Si hanno molti esempi che anche gli anatomici, essendovi gli ordinarj indizj della morte, nel mentre senza alcun riguardo affondavano il coltello nell' interno del corpo umano, s' accorsero allora esservi ancora esistente la vita.

« 8.° Finalmente si presentano ancora molte altre circostanze, le quali rendono difficile ed anche impossibile l' attendere la putrefazione qual mezzo per evitare il pericolo di seppel-

lire gli ancor vivi. Consideriamo noi i grandi spedali nelle città molto popolate, oppure, cio che è ancora più rilevante, nei vasti spedali d'ambulanza, in cui i cadaveri s'accumulano frequentemente in gran numero, ed in cui è affatto impossibile, per le circostanze che vi sono, l'aspettare la putrefazione, oppure l'erigere le case da morti senza esporsi ad un male molto maggiore: si faccia anche qualche riflessione ai non rari casi sulle navi che si trovano in alto mare, ove gli uomini al più presto possibile devono dopo la loro morte essere allontanati e gettati in mare; segnatamente quando ivi, e non ne è infrequente il caso, per mancanza di sufficienti e buoni alimenti, di aria pura, e generalmente di nettezza, si sviluppino malattie maligne e contagiose. Chi potrebbe mai con buon senno consigliare in tale stato di cose l'aspettare la putrefazione? Questo stesso accidente ha luogo pur troppo eziandio sulla terra ferma, allorchè vi regnano epidemie, come la peste, le quali rendono pure necessario l'allontanamento di tutti i cadaveri ».

§ 46.

Giudizio sulle medesime.

Io debbo confessare che queste circostanziate obbiezioni, presentate da Heidmann contro le case de' morti, meritano in parte lo sguardo e la riflessione de' Governi, e mi pongo a dovere di fare qui su tal punto, che sommamente interessa la polizia medica, un breve, ma im-

parziale esame. Heidmann, come appare evidentemente, stabilisce qual unico mezzo infallibile e da preferirsi, per distinguere la morte apparente, lo stimolo metallico; fa osservare che il ritardo del seppellimento fino al manifestarsi della putrefazione è difficile ed anche impossibile; e quindi dichiara doversi proscrivere le case de' morti.

La risposta la più concisa contro le obbiezioni già fatte e che si potranno fare relativamente alle case da morti, sarebbe certamente la seguente: che nello spazio di quindici anni da che vennero eretti stabilimenti di questo genere si hanno pubblici esempi di morti apparentemente stati salvati in ogni paese; e così si presenta agli occhi del pubblico il vantaggio che sì fatte senza dubbio non poco dispendiose instituzioni della società umana hanno finora prodotto. Ma per quello che io posso sapere non essendosi data alcuna notizia de' soggetti che vennero richiamati a vita in tali case da morti, non trovo ragione alcuna perchè si sia tenuta tanto per parte delle autorità locali, quando de' medici, sì a lungo in silenzio una circostanza che interessa così da vicino l' umanità, qual è quella di esporre le prove pratiche del vantaggio delle case da morti. Certamente anche nel caso che non si potesse presentare alcun esempio del salvamento di un solo morto apparentemente, vi sarebbe ancora l' importante dimanda, se la mancanza del desiderato buon risultamento debba ascriversi alle stesse, oppure all'inesecuzione delle prescrizioni; ma mancando noi delle necessarie notizie, si

vede con ciò almeno che deve stare molto a cuore ai Governi di raccogliere d'anno in anno i risultamenti delle loro filantropiche instituzioni, e di farli anche di tanto in tanto conoscere al pubblico, a fine venga egli instrutto sul suo proprio interesse.

La maggior parte delle obbiezioni di Heidmann contro le case da morti, segnatamente la seconda, la terza e la quarta, perdono molto del loro valore, allorchè non perdiamo di vista ciò che è stato molto a proposito stabilito dal superiormente riferito decreto dell'I. R. Governo dell'Austria inferiore in data 30 aprile. « Deve ciascun morto (in conseguenza degli ordini già da molto tempo emanati) essere tenuto in casa durante l'intero spazio di 48 ore ed in un cataletto aperto. Mentre poi in alcuni casi, p. e., allora quando si trovino più malati nella casa, e non vi sia che una sola stanza, oppure sia morta una persona straniera, non appartenente alla casa, non sia eseguibile una lunga custodia de' morti (o de' morti apparentemente) nell'abitazione loro propria, oppure straniera, senza evidente pericolo de' sopravviventi; ne deriva in conseguenza, che le camere de' morti sono stabilite solo per questi, e non per ciascun morto: ed oltre ciò dipende da ognuno il lasciare nella propria casa il cadavere fino al momento in cui sia concesso il seppellimento ».

Con questa restrizione sull'uso prescritto delle case da morti cade l'obbiezione dipendente dalla grande quantità de' cadaveri che dovrebbero essere ricevuti in sì fatto luogo;

ed in conseguenza si dissipa anche il timore, che l' aria di queste case possa essere di pericolo ai soggetti che vi si portano nel caso sieno soltanto morti apparentemente, alle persone del vicinato, oppure ai custodi de' morti. Di buon grado io rinunzio all' ultima parte della mia opinione pronunciata, sono 24 anni, non avendo fatto esatto calcolo delle difficoltà che, cioè, le case da morti potessero forse essere impiegate per tutti i morti (1), o con altre parole: che in ciascun paese, ad un di presso, si dovesse erigere una specie di deposito pe' morti, e che ogni cadavere pria d' essere seppellito dovesse in compagnia degli altri esservi custodito fino al manifestarsi della putrefazione (2); ma il mio progetto ha solo in vista le famiglie povere, le quali non abbiano per abitazione che una o due picciole stanze; nel caso che non possano tenere nelle proprie case i loro morti, segnatamente quelli che perirono per malattie contagiose, pel tempo ordinato dalle leggi, senza un grande ribrezzo; oppure anche con un fondato timore di una maggiore propagazione della materia del contagio; e vi fosse quindi per esse un luogo va-

(1) V. il vol. IX, sez. II, art. 5, § 56.

(2) In Lisbona si trova però un luogo in cui i cadaveri sono trasportati dopo 34 ore dalla loro morte. È proibito, a cagione del contagio, il tenerli più a lungo nelle case: e quest' è una cautela sommamente necessaria; ed in oltre si sfugge il pericolo di essere seppelliti vivi (*Bruchstück aus dem Tagebuche eines Feldpredigers auf einer Reise in Portugal und Spanien in den Jahren* 1808 *und* 1809 nella *Archenholz, Minerva*, I b., für das Jahr 1812. M. März, s. 418-19).

levole a questo fine, in cui i morti (forse solamente morti apparentemente) potessero durante tutto il tempo stabilito essere ivi deposti, e custoditi colla più scrupolosa nettezza, avendo inoltre tutta la cura che le stanze de' cadaveri fossero tenute ben aereate. L' I. R. Governo di Boemia ha ordinato, segnatamente a motivo di alcune circostanze che si verificarono presso gli Ebrei, in data 5 dicembre 1786, « che debba pria di tutto, per prevenire ogni timore di contagio per parte delle famiglie, che, come è noto, si trovano affollate insieme in istrette abitazioni, essere scelto e stabilito un luogo per porvi in sicurezza i cadaveri subito dopo la morte accaduta, ed ivi tenerli custoditi fino a che ne sia scorso il tempo stabilito dalle leggi ». Io ho dimostrato che anche lo stimolo metallico non può essere risguardato come mezzo infallibile per determinare l'esistenza della morte reale; ed avendosi sempre per importantissimo motivo l'aspettare che accadano i segni della putrefazione pria di passare al seppellimento; e dall' altro lato non dovendo essere concessa la custodia de' cadaveri in istanze occupate dagli uomini, essendovi l'evidente danno di intere famiglie, ed anco de' Comuni; io non riconosco perciò alcun mezzo migliore, per impedire altresì il male, che a quest' ultime sarebbe molto più rilevante, eccetto quello che ne' paesi in cui molte persone debbano ristrettamente abitare insieme, sia stabilita in una casa adattata qualche stanza ben corrispondente a questo scopo, in cui possano essere deposti e custo-

diti solo que' cadaveri che non possano essere conservati nella loro propria abitazione, e fino a che si presentino i segni certi della morte. È chiaro per sè stesso che tali case da morti devono essere in un luogo segregato: se poi i cimiteri sieno in rimarcabile distanza dal luogo d'abitazione, essi non sembrano, essendo reso difficile il tener d'occhio i custodi, certamente i più convenienti. La dovuta sorveglianza poi (la quale certamente non dovrebbe essere senza qualche ricompensa) avrebbe ad essere affidata ad un chirurgo, oppure ad alcun'altra persona, la quale fosse bene instrutta, ed in oltre lo stesso fisico del distretto, oppure del luogo, avrebbe di tempo in tempo ad invigilare, a fine d'assicurarsi che gli ordini dati in proposito fossero eseguiti.

Si limiterà il trasporto di coloro che secondo le apparenze sono morti, nella casa de' cadaveri, solamente a quelli che a cagione della ristrettezza di locale, ed anche nello stesso mentre dell'evidente minaccia di contagio, sono di peso e pericolo alle loro povere famiglie che si trovino affollate in una ó due stanze, ed eziandio al loro vicinato: altronde non è poi cosa di molto momento, per aver motivo di temere opposizione a tali disposizioni; imperocchè i sopravviventi congiunti debbono poi sempre dopo 48 ore dalla morte essere privati dell'estinto individuo della loro famiglia; ed in oltre le disposizioni in discorso dipendono dalla libera volontà; ed in molti luoghi in cui sono già stabilite le camere da morti, come, p. e., in Vienna, quel popolo, avvezzo al buon

ordine, non si è mai opposto a tali disposizioni delle autorità; ed ogni vicino a case sospette, in cui avvengono morti, ha certamente a benedire una disposizione così evidentemente necessaria.

Non è poi il solo odore de' cadaveri, il quale si fa sentire nelle camere de' morti ove giacciono più cadaveri insieme, e l' odore dell' uno non può essere così facilmente distinto da quello dell' altro, che debba decidere della putrefazione incominciante; ma questo deve avere, unitamente all'odore di una putrefazione che vada vie più inoltrandosi, e che non può essere mal conosciuta, altri segni i quali si presentano ad ogni medico intelligente, segnatamente negli integumenti addominali del morto, che per lo più sono molto tumidi; il colorito preternaturale, le macchie della pelle larghe, verdi-azzurre, gli occhi più raggrizzanti, più torbidi e quasi consunti, e l' avvizzimento di tutto il corpo.

L' obbiezione che per parte de' guardiani de' cadaveri, rozzi, stolidi, non si possa aspettare la necessaria abilità per osservare tutti i cambiamenti che si possono manifestare nei cadaveri, e che non si possa confidare che essi vi abbiano una costante attenzione, è assolutamente di rilevante importanza. A questa difficoltà vi si aggiunge altresì, che difficilmente si può sperare che taluni custodi di morti, a motivo dell' attuale sommo incaramento degli oggetti bisognevoli alla vita, impieghino sì fedelmente la legna stabilita per tenere calde le stanze da morti nelle lunghe notti d' inverno,

così pure l'olio destinato per tenervi illuminate le lampade, che frequentemente non ne accada mancanza in ambidue. Nondimeno io sono persuaso, che se le autorità ed il clero si prenderanno a cuore la cosa, come ve ne ha l'importanza, potranno essere finalmente tolte anche queste difficoltà. Per rozza che sia la classe delle persone che intraprende questo penoso servigio, si trovano nondimeno in sì fatte persone de' soggetti, i quali hanno tanto intendimento, che sanno comprendere senza grande fatica i doveri della loro incumbenza, allorchè gli sieno insegnati con chiarezza e per più volte ripetuti. Si intende già che per custodi de' morti devono essere scelte persone di buona condotta morale e di conosciuta fedeltà. Allorchè si sieno trovate persone di questo genere, allora tutto si riduce al non mancare di vigilanza su di esse. Non tutti i parrochi di campagna sono così persuasi del pericolo d'essere seppelliti vivi, e dell'importanza delle case da morti, che si possano interessare per esse, come certamente si avrebbe ad attendere dal loro zelo; e mi è sempre accaduto di osservare che nell'educazione scientifica dello stato ecclesiastico in più paesi si è sempre mancato, e non si è mai fatto conoscere come si dovea ai giovani destinati al sacerdozio ed alle incumbenze parrocchiali, ciò che si riferisce alla salute de' popoli ed alla sicurezza della vita; e certamente con una migliore instruzione si avrebbe avuto ad attendere da questo stato, che potrebbe essere molto utile, grande vantaggio. Appartenga una volta

ai parrochi la sorveglianza ai regolamenti per le sepolture, abbian essi amore per l'umanità associato alla conveniente perspicacia, e promoveranno sommamente i buoni divisamenti de' governi in risguardo alle case da morti. È già convenientemente stabilito nella riferita ordinanza dell'Austria inferiore ciò che devono eseguire in tal proposito i chirurghi d'inspezione ed i fisici di distretto e del luogo. Non si potrebbero forse con queste disposizioni filantropiche prevenire tutti i disordini? ma per lo più fatale è il destino, che colpisce tutte le più utili disposizioni in uno Stato, benchè queste non dovessero mai essere neglette! Ma io dimando poi ancora se nelle particolari abitazioni del più delle famiglie, segnatamente dei bisognosi, i morti, fra cui taluni potrebbero forse essere ancora richiamati a vita, debbano poi essi perire per la mancanza di quell'inspezione che costantemente si pratica nelle case da morti; mentre ivi saranno tanto più trascurati?

Per quello che risguarda lo spavento da cui deve essere assalito un morto apparentemente che ritorna a vita fra diversi cadaveri, ciò sarebbe in ogni caso inevitabile, allorchè un uomo ritornato a vita fosse nello stesso tempo suscettibile di tutta la forza di riflessione. Quando mi rammento ciò che io stesso ho un tempo sofferto ad un di presso nelle stesse circostanze (1), debbo confessare che i miei amici che in al-

(1) V. il vol. prec., art. 6, § 8.

lora mi circondavano, furono molto più di me scossi ed atterriti. In oltre di rado accade che la vita attiva ricompaja così pienamente nel suo tutto, che il risuscitato possa subito nel primo momento riflettere su di ogni cosa e giudicare sul terribile suo stato in tutta l' estensione. Allora quando poi i morti saranno esattamente vegliati, il morto apparentemente che tornerà alla vita pria che del tutto sia richiamato dal suo letargo, sarà già stato allontanato dalla compagnia de' morti, e sarà già nelle braccia del suo salvatore. Si ponga pure che questi anche senza un così pronto soccorso sia ritornato da sè stesso del tutto in vita; mentre noi sappiamo che in seguito di sanguinose battaglie, non pochi fra migliaja di cadaveri da sè stessi, anche dopo essersi già stabilito di seppellirli, quai morti, in profonde fosse, raccolsero tutte le loro forze per salvarsi, ed allorchè una mano empia, come più volte suole accadere, non li respingeva, a fronte del più giusto spavento si ristabilirono di nuovo.

Non si può certamente negare che la fondazione delle case da morti, come pure il mantenimento dei necessarj custodi e dell'inspezione medica, dovrebbe cadere a molto peso per le comuni povere. Nell' ordinanza dell' Austria inferiore, da me riferita, in risguardo alle camere da morti, si fa pur in oltre vedere in qual modo si potrebbero a poco a poco, senza grande aggravio delle parrocchie, eseguire simili provvedimenti: ed ogni paese potrebbe in vista di ciò stabilire nel miglior modo e secondo le proprie circostanze i mezzi per ottenere questo lodevole scopo.

Io trovo poi senza fondamento l' asserzione che nei grandi spedali e nei lazzeretti non vi possa essere la facilità alla sorveglianza de' morti, ivi custoditi fino al tempo in cui si deve eseguire il loro seppellimento, ed in conseguenza anche per quelli che per avventura non sono che morti apparentemente. Io stesso ho dato occasione allo stabilimento di una camera da morti nello spedale generale di Vienna, e dipende semplicemente da quella Direzione dello spedale, sostenuta dal Governo, il far osservare l' ordine prescritto in questo genere di stabilimenti. Certamente vi sono molte difficoltà all' esecuzione di simili regolamenti negli spedali militari e nei lazzeretti, le quali, come tante altre, devono attribuirsi agli errori della guerra; e quantunque sulle navi, nel caso di lunghi viaggi di mare, si debbano subito senza eccezione dare in preda all' onde tutti i cadaveri, non dovrebbe certamente sì fatto procedere, non sempre comandato dalla necessità, servire di modello a noi abitatori di terra ferma (1). Non si può poi realmente stabilire che

---

(1) Si dice nel giornale di un cappellano di reggimento inglese che viaggiò nel Portogallo e nella Spagna negli anni 1808 e 1809, di un marinajo che dopo la sua morte dovea essere gettato in mare, ciò che segue. « Allorchè il cadavere era stato inviluppato, rimarcai che una parte del suo viso era stata cucita con un pezzo di tela di vela, e cercando d' informarmi del motivo, seppi che questo era l' uso generale sul mare, e mi si diede su di ciò la seguente ragione: una volta si tenne per morto un marinajo; si era intenti per fargli il funerale, e per accidente gli si punse il naso con un ago: egli ritornò subito in vita; quindi si stabilì, per prevenire sì fatto terribile errore, di traforare in avvenire con un ago le

le aperture de' cadaveri per titolo anatomico, patalogico e giudiziale, potendovi essere ancora possibile la morte apparente, siano di impedimento all'erezione delle case de' cadaveri ed alla custodia da morti fino al manifestarsi i primi indizj della putrefazione; mentre io stesso proposi un tempo di porre per limite allo zelo di alcuni medici poco circospetti, allorchè intraprendono l'autopsia de' cadaveri, ciò che si è già stabilito pel seppellimento (1); non si deve dunque più temere alcuna precipitazione per parte dei medici, allorchè si segua quell' avvertimento, molto più che presentemente è generale la persuasione sull'incertezza degli ordinarj segni della morte.

---

nari ai morti, come ultima prova per determinare l'esistenza della vita, oppure della morte ». *Minerva*, *von Archenholz*, märz 1812, s. 389.

(1) V. il vol. IX, sez. II, art. 5, § 30.

Fine del Volume XI.